

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 96 del 27/01/2025

Seduta Num. 5

Questo lunedì 27 **del mese di** Gennaio
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/65 del 16/01/2025

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORA A AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ
E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

Oggetto: ART. 20, LR 4/2018: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
COMPRESIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO
"REALIZZAZIONE DI INVASO IN LOCALITÀ CIMONCINO - FOSSO DEI
MERCANTI" LOCALIZZATO IN COMUNE DI FANANO (MO), PROPOSTO DAL
COMUNE DI FANANO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 2 aprile 2024 il proponente Comune di Fanano, con sede legale in piazza Guglielmo Marconi 1, 41021 Fanano (MO), ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", del progetto "Realizzazione di un invaso in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" in Comune di Fanano (MO);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG. 345933, 345949 e 345957 del 2 aprile 2024;

il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato B della l.r. 4/2018, B.1.5 denominata: "Opere di canalizzazione e dei regolazione dei corsi d'acqua", ed è assoggettato a VIA in quanto ubicato parzialmente nell'area contigua del Parco dell'Alto Appennino Modenese;

il progetto prevede l'allargamento dell'alveo del fosso dei Mercanti con la formazione di un invaso in linea (successivamente tale allargamento verrà denominato per semplicità "invaso"); attualmente è già presente sul posto un piccolo invaso denominato "Invaso Mercanti", che verrà quindi ampliato per portarlo ad una capienza di 18.270 mc, con superficie dello specchio d'acqua di 6.225 mq, altezza massima di invaso di 3,6 m e altezza massima del manufatto di valle di 8 m;

obiettivo del progetto è la riqualificazione dell'invaso esistente e della circostante area semi degradata, per aumentare la fruibilità turistica del territorio durante tutto l'anno;

a seguito della verifica di completezza, la documentazione richiesta dalla autorità competente Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota PG. 501353 del 15/5/2024 è stata trasmessa dal

proponente Comune di Fanano e acquisita agli atti regionali in PG 648785 del 14/6/2024;

la Regione Emilia-Romagna Area VIAeA ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con nota PG 711854 dell'1/7/2024;

l'avviso al pubblico relativo al procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 4/2018, è stato pubblicato sul BURERT n.215 del 3/7/2024 e contestualmente nella banca dati delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>) e all'Albo Pretorio del Comune di Fanano, poiché il progetto come inizialmente presentato avrebbe dovuto comprendere anche la concessione di derivazione di acqua pubblica, previsione decaduta nel corso del procedimento come argomentato nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 16 dicembre 2024 che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

a partire dal 3/7/2024 è iniziato a decorrere il periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

nel periodo dalla data di pubblicazione sul BURERT e sul web al trentesimo giorno (2/8/2024) non sono state presentate osservazioni;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 4/2018 la Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA, ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 18/7/2024, con nota PG 711854 dell'1/7/2024, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per la richiesta di integrazioni; nella stessa data ha inoltre effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dal progetto;

con nota PG 887768 del 21/8/2024, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2018, la Regione Emilia-Romagna Area VIAeA ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta,

assensi comunque denominati compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale assegnando al proponente un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse;

con note acquisite agli atti regionali in PG 1012058, 1012069 e 1012082 del 17/9/2024 il proponente ha inviato le integrazioni richieste entro i termini previsti dalla l.r. 4/2018;

la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è quindi stata convocata dalla Regione Emilia - Romagna Area VIAeA con nota del 26/9/2024 PG 1072249 e si è riunita in prima seduta il giorno 31 ottobre 2024;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, convocata dalla Regione Emilia-Romagna, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Provvedimento di VIA ai sensi della L.R 4/2018	Regione Emilia-Romagna
Parere sull'impatto ambientale L.R. 4/2018, art. 19, comma 7	Comune di Fanano Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Autorizzazione Paesaggistica art.146 del d.lgs. 42/2004	Comune di Fanano, con parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Verifica archeologica preventiva D.lgs. 50/2016	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Nulla osta idraulico R.D. 523/1904	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Autorizzazione alla realizzazione dell'invaso D.P.R. n. 1363/1959, D. Lgs. n. 152 del 2006, D.C.R. n. 3109/1990	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Nulla osta Ente Parco art. 40 l.r. 6/2005	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Autorizzazione all'esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 e RD 1126/1926	Unione dei Comuni del Frignano - Servizio Difesa del Suolo
Concessione di occupazione di aree del demanio idrico L.R. 7/2004	ARPAE

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
- Unione dei Comuni del Frignano
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
- ARPAE

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ed ARPAE sono risultati assenti alla Conferenza di Servizi conclusiva, avendo comunque inviato gli atti di competenza nel corso dei lavori della conferenza stessa; le valutazioni e le prescrizioni di tali atti sono

state discusse dai partecipanti nelle sedute di Conferenza di Servizi e sono stati condivisi i contenuti definitivi nella seduta conclusiva del 16/12/2024;

al fine di acquisire informazioni utili all'istruttoria del procedimento, sebbene non titolari di autorizzazioni o atti comunque denominati, sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi a scopo istruttorio anche le seguenti amministrazioni/enti:

- Provincia di Modena
- ATERSIR

- AUSL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica
- Autorità di Bacino del fiume Po

il Responsabile del Procedimento, per quanto riguarda la sottoscrizione dei verbali in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale in ambito di Conferenza di Servizi, è la Dott.ssa Valentina Favero, delegata ai sensi della determina del Responsabile dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni del 10 gennaio 2023, n. 135; ha, inoltre, provveduto alla redazione della proposta di delibera da presentare alla Giunta Regionale;

le valutazioni e le determinazioni espresse dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna in Conferenza di Servizi comprendono le valutazioni e le determinazioni dei servizi regionali che hanno collaborato ai lavori istruttori;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente proposta;

i rappresentanti unici degli Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

Regione Emilia-Romagna	Valentina Favero
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Francesca Lugli

Unione dei Comuni del Frignano	Giovanni Galbucci
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	Fausto Minelli
Comune di Fanano	Noemi Covili

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018; i lavori della Conferenza di Servizi sono stati così svolti:

- si è insediata il giorno 31 ottobre 2024
- ha concluso i lavori il giorno 16 dicembre 2024;

la Conferenza di Servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dal Comune di Fanano relativi al progetto "Realizzazione di un invaso in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti", sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

la Conferenza di Servizi ha, quindi, ritenuto all'unanimità il progetto relativo ad "Realizzazione di un invaso in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti", nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:

- il progetto presentato è conforme alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale;
- l'obiettivo del progetto è la riqualificazione di un'area in cui è presente un edificio fatiscente un tempo utilizzato come stazione di valle di un impianto di risalita e l'aumento della fruibilità turistica del territorio durante tutto l'anno;
- il progetto prevede un sostanziale equilibrio tra sterri e riporti;

- sono previste come misure di compensazione interventi di miglioramento/riqualificazione di boschi esistenti attraverso diradamento di fustaie di conifere e la realizzazione di zona umida a restituzione del segmento di alveo coinvolto dalle opere per favorire la permanenza delle specie vegetali e anfobie che attualmente popolano le presenti zone umide in prossimità dell'area d'intervento;

oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni la Conferenza dei Servizi ha ritenuto necessario, al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di VIA, riportate nel verbale conclusivo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e, integralmente trascritte nel deliberato;

gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi hanno espresso le posizioni consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali (viavasweb) nella sezione "Pareri", di seguito sintetizzate:

- **l'Ente di gestione per i Parchi** e la Biodiversità Emilia Centrale ha rilasciato nulla osta alla realizzazione ed esercizio del progetto, con proprio prot. 2024/276 del 4/9/2024, acquisito agli atti in PG 944774 del 4/9/2024 e ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 16 dicembre 2024;
- **l'Unione dei Comuni** del Frignano ha rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico con proprio prot. n. 4768 del 5/11/2024, acquisita agli atti in PG 1236543 del 6/11/2024 e ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 16 dicembre 2024;
- **la Soprintendenza** Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha espresso parere in merito agli aspetti di tutela paesaggistica e ha rilasciato l'autorizzazione in merito alla valutazione archeologica con prot. Bo/29/10/2024/0035093-P, acquisiti agli atti in

PG 1217891 del 29/10/2024;

- **il Comune** di Fanano ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con prot. 13062 del 11/11/2024, acquisita agli atti in PG 1250412 del 12/11/2024 e il parere ambientale con prot. 13656 del 2/12/2024, acquisito agli atti in PG 1322002 del 3/12/2024, e ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 16 dicembre 2024;
- **l'Agenzia** Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con prot. 89169 dell'11/12/2024 e l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'invaso con Determinazione Dirigenziale 4310 del 10/12/2024, acquisiti agli atti della Regione in PG 1354588, e ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 16 dicembre 2024;
- **ARPAE SAC Modena** ha rilasciato la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico consistenti in un tratto della sezione dell'alveo del Fosso dei Mercanti nel comune di Fanano per uso naturalistico ricreativo con DET-AMB-2025-160 del 13/01/2025, acquisita agli atti in PG.14/01/2025.0028079

-

DATO, inoltre, ATTO CHE:

il proponente è escluso dalla presentazione della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) del d.lgs n. 159/2011, in virtù della propria qualifica di amministrazione pubblica;

sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento in-

carichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Assessora all’Ambiente,
Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti,
Infrastrutture

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 16 dicembre 2024 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

- a) di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Realiz-

zazione di un invaso in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" proposto dal Comune di Fanano localizzato in Comune di Fanano (MO);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia, sia della qualità dell'acqua invasata che del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento dell'invaso dovranno essere effettuate sulla base di un apposito progetto di gestione (PdG) elaborato secondo quanto previsto dal DIM (MIT e MASE) n. 205 del 12/10/2022, dovrà essere inoltrato per approvazione all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile entro 12 mesi dalla data di messa in esercizio;

2. dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), ad ARPAE SAC di Modena e agli Enti a cui spetta l'ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;

3. dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA e ad ARPAE SAC di Modena, entro sessanta (60) giorni dal collaudo la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
 2. Regione Emilia-Romagna Area VIAeA
 3. Regione Emilia-Romagna Area VIAeA
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e all'Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile sul [sito web regionale](#). L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 16 dicembre 2024, che costituisce l'allegato 1;
 2. nulla osta dell'Ente Parco, che costituisce l'allegato 2;
 3. autorizzazione Paesaggistica che costituisce l'allegato 3;

4. autorizzazione all'esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, che costituisce l'allegato 4;
 5. parere in merito agli aspetti di tutela paesaggistica e autorizzazione in merito alla valutazione archeologica, che costituisce l'allegato 5;
 6. autorizzazione alla realizzazione dell'invaso, che costituisce l'allegato 6;
 7. nulla osta idraulico, che costituisce l'allegato 7;
 8. concessione di occupazione di aree del demanio idrico, che costituisce l'allegato 8;
- g) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione all'esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
- h) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- i) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data della presente deliberazione; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessio-

ne, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- j) di trasmettere la presente deliberazione al proponente Comune di Fanano;
- k) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi:
 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
 - Unione dei Comuni del Frignano
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
 - ARPAE SAC Modena
 - Provincia di Modena
 - AUSL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica
 - ATERSIR
 - Autorità di Bacino del fiume Po
- l) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- m) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- n) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi del capo III, art. 19 della L.R. 4/2018)
finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico

VERBALE CONCLUSIVO
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
RELATIVO AL PROGETTO

“REALIZZAZIONE DI UN INVASO IN LOCALITÀ CIMONCINO
FOSSO DEI MERCANTI”

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FANANO (MO)

PROPOSTO DAL COMUNE DI FANANO

16 dicembre 2024

SOMMARIO

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA.....	5
1.A. Fase iniziale	5
1.B. Integrazioni.....	8
1.C. Informazione e partecipazione.....	9
1.D. Lavori della Conferenza di Servizi	9
1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati	11
2. SINTESI DEL SIA	12
2.A. Quadro di riferimento programmatico.....	12
2.A.1. Pianificazione Territoriale Regionale (PTPR).....	12
2.A.2. Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP).....	12
2.A.3. Piano regolatore generale del comune di Fanano	13
2.A.4. Pianificazione di Settore	13
2.A.4.1. Piano territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese.....	13
2.A.5. Altre tutele	14
2.B. Quadro di riferimento progettuale	15
2.B.1. Premessa	15
2.B.2. Finalità del progetto	15
2.B.3. Descrizione del progetto	15
2.B.4. Localizzazione del progetto	15
2.B.5. Descrizioni alternative progetto compresa alternativa zero	16
2.B.6. Descrizione delle attività di cantiere	17
2.B.7. Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo	21
2.B.8. Descrizione delle condizioni di esercizio.....	22
2.B.9. Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale	23
2.C. Quadro di riferimento ambientale.....	24
2.C.1. Aria e clima.....	24
2.C.1.1. Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria	24
2.C.1.2. Impatto sulla componente aria sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.....	25
2.C.2. Suolo e sottosuolo	25
2.C.2.1. Inquadramento.....	25
2.C.2.2. Impatto dell'opera sul suolo e sottosuolo	26
2.C.3. Acque sotterranee e superficiali.....	26
2.C.3.1. Inquadramento delle acque superficiali presenti	26
2.C.3.2. Impatto dell'opera sulle acque sotterranee e superficiali	27
2.C.4. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità	27
2.C.4.1. Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi	27

2.C.4.2.	Impatto dell'opera su flora, fauna ed ecosistemi.....	29
2.C.5.	Paesaggio	30
2.C.5.1.	Inquadramento paesaggistico	30
2.C.5.2.	Impatto dell'opera sul paesaggio.....	32
2.C.6.	Rumore.....	33
2.C.6.1.	Inquadramento acustico.....	33
2.C.6.2.	Impatto dell'opera sul clima acustico.....	33
2.C.7.	Beni materiali (patrimonio culturale architettonico e archeologico).....	33
2.C.7.1.	Inquadramento dell'opera sui beni materiali.....	33
2.C.7.2.	Impatto dell'opera sui beni materiali.....	33
2.C.8.	Popolazione e salute pubblica	34
2.C.8.1.	Inquadramento dell'opera sulla popolazione presente e sulla salute pubblica	34
2.C.8.2.	Impatto dell'opera sulla popolazione e sulla salute pubblica	34
2.C.9.	Proposte per misure di compensazione	35
2.C.10.	Proposte per misure di mitigazione.....	36
2.C.11.	Proposte per misure di monitoraggio	36
3.	VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE	38
3.A.	Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	38
3.A.1.	Piano territoriale coordinamento Provinciale (PTCP)	38
3.A.2.	Piano regolatore generale del Comune di Fanano.....	38
3.A.3.	Piano territoriale del Parco	39
4.	PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO	40
4.A.	Provvedimento di VIA.....	40
4.A.1.	VALUTAZIONI PROGETTUALI.....	40
4.A.1.1.	Valutazione dell'impatto in fase di cantiere.....	40
4.A.1.2.	Valutazione dell'impatto in fase di esercizio	41
4.A.2.	VALUTAZIONI AMBIENTALI	41
4.A.2.1.	Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile	41
4.A.2.2.	Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima.....	41
4.A.2.3.	Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo	41
4.A.2.1.	Valutazione del Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo	42
4.A.2.2.	Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali	42
4.A.2.3.	Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull' ecosistema	42
4.A.2.4.	Valutazione dell'impatto sul paesaggio	43
4.A.2.5.	Valutazione dell'impatto acustico	43
4.A.2.6.	Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica	43
4.A.2.7.	Valutazione delle compensazioni.....	43
4.A.2.8.	Valutazione delle mitigazioni.....	43
4.A.2.9.	Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali.....	44

4.B.	Nulla osta dell'Ente Parco	44
4.C.	Parere ambientale del Comune di Fanano	44
4.D.	Autorizzazione Paesaggistica	44
4.E.	Autorizzazione ai movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico	45
4.F.	Autorizzazione per gli aspetti di tutela archeologica	45
4.G.	Nulla osta idraulico.....	46
4.H	Autorizzazione alla realizzazione dell'invaso.....	46
4.I.	Concessione di occupazione di aree del demanio idrico.....	46
5.	CONCLUSIONI	48
5.A.1.	Valutazioni della Conferenza di Servizi	48
5.A.2.	Condizioni ambientali del Provvedimento di VIA	49
5.A.3.	Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del Provvedimento di VIA	50
5.A.4.	Adempimenti finali del Provvedimento di VIA.....	51
6.	PRESCRIZIONI CONTENUTE NEGLI ATTI ALLEGATI AL PAUR.....	52

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA

1.A. Fase iniziale

Il Comune di Fanano ha presentato domanda di attivazione del procedimento autorizzatorio unico di VIA ai sensi dell'art. 15 della legge regionale del 20 aprile 2018, n.4 relativa alla "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti", localizzato in Comune di Fanano, provincia di Modena, in data 2 aprile 2024, acquisita agli atti in PG 345933, 345949 e 345957.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all' Allegato B della l.r. 4/2018 e nel dettaglio alla categoria B.1.5 denominata: "Opere di canalizzazione e dei regolazione dei corsi d'acqua", assoggettato a VIA in quanto ubicato parzialmente nell'area contigua del Parco dell'Alto Appennino Modenese. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 4/2018, l'Autorità competente è la Regione Emilia - Romagna.

Il progetto è localizzato in località Cimoncino, nella frazione Canevare di Fanano in Comune di Fanano (MO).

Il progetto prevede l'allargamento dell'alveo del fosso dei Mercanti con la formazione di un invaso in linea (successivamente tale allargamento verrà denominato per semplicità "invaso"); attualmente è già presente sul posto un piccolo invaso denominato "Invaso Mercanti", che verrà quindi ampliato per portarlo ad una capienza di 18.270 mc, con superficie dello specchio d'acqua di 6.225 mq, altezza massima di invaso di 3,6 m e altezza massima del manufatto di valle di 8 m.

Le caratteristiche del sito e gli obiettivi dell'opera hanno portato a individuare la tipologia dell'opera del manufatto in materiale sciolto quale più idonea a soddisfare le necessità emerse sia dal punto di vista realizzativo che di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici.

Al momento della presentazione dell'istanza il progetto aveva come obiettivi la possibilità di stoccare la risorsa idrica e renderla disponibile per diversi usi quali:

- 1) l'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Cimoncino
- 2) l'uso emergenze acquedottistico e antincendio
- 3) la creazione di un luogo di interesse naturalistico che fungesse da polo di interesse turistico/ambientale di qualità, fruibile durante tutto l'anno.

Tuttavia nel corso del procedimento è emersa l'incompatibilità degli usi di cui ai primi due punti, pertanto è venuta a cadere la possibilità dello stoccaggio mentre si è mantenuto solamente l'obiettivo dello specchio d'acqua a scopo turistico, naturalistico e ricreativo.

Il progetto oggetto delle valutazioni ambientali del Provvedimento di VIA e delle singole autorizzazioni saranno quindi relative alla "Realizzazione di un invaso in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti".

Lo studio di impatto ambientale (SIA) è stato redatto dai progettisti incaricati dal proponente Comune di Fanano.

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi degli articoli

27-bis e 33 del d.lgs. 152/2006, ha inviato in data 12/04/2024 con PG 386849 agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto. Le comunicazioni pervenute da parte da parte degli Enti, di seguito elencate, sono consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>) nella sezione “Completezza”:

- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, acquisita agli atti in PG 425405 del 23/4/2024
- ARPAE Direzione Tecnica, acquisita agli atti in PG 442062 del 30/4/2024
- Provincia di Modena, Area Tecnica Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti, acquisita agli atti in PG 439658 del 29/4/2024
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, acquisita agli atti in PG 472188 del 8/5/2024,

Sulla base dell’analisi della documentazione e delle comunicazioni pervenute l’autorità competente ha richiesto le seguenti **integrazioni documentali** in data 15/5/2024 con nota PG 501353:

- 1) **eliminazione della previsione dell’uso dell’invaso per lo stoccaggio idrico ai fini dell’alimentazione degli impianti per l’innervamento artificiale**, in quanto risultando il progetto ubicato all’interno dell’Area contigua del Parco regionale dell’Alto Appennino modenese, il vigente Piano Territoriale (PTP) approvato con Deliberazione di G.P. 3337/1996 evidenzia tra le attività non compatibili dell’art. 10.2 *“gli interventi a carico degli impianti sciistici diversi dalla manutenzione ordinaria, se non compresi nei Progetti di intervento Particolareggiato di cui all’art. 19 del PTP, relativi alle Zone “C” del Parco” e che “Pertanto, in sede di Procedimento di VIA, dovrà essere considerata tale risultanza della normativa vigente sull’area, in ordine allo svolgimento di una specifica Variante del vigente strumento pianificatorio quale il PTP del Parco, in merito all’intervento proposto. Tale variante potrebbe riguardare solo le Norme del Piano o solo la perimetrazione in riduzione dell’Area contigua”*;
- 2) predisposizione del **piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo** come previsto all’art.24 del DPR 120/2017, essendo previsto lo scavo e la movimentazione di 15.360 mc di terreno;
- 3) documentazione tecnica prevista dalla normativa per la richiesta dell’**autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’invaso** ai sensi del 3° comma dell’art. 1 della Legge 21/10/1994 n. 584, dell’art. 7 del D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990;
- 4) **valutazioni quantitative in merito agli impatti** dell’intervento sulle matrici ambientali e ad una puntuale individuazione delle **misure di mitigazione e compensazione** individuate;
- 5) **relazione in merito alla sostenibilità dell’opera**, ad esempio rispetto la disponibilità di risorse ambientali utilizzate e i benefici attesi con la realizzazione dell’invaso, e di formularne un bilancio energetico;
- 6) illustrazione delle **alternative progettuali**, argomentando in merito alle motivazioni che hanno portato alla scelta del progetto proposto fra le alternative possibili;

- 7) predisposizione del **piano di monitoraggio** delle principali matrici ambientali ante e post operam, con particolare riferimento alla matrice “acqua”, non solo dell’opera di invaso, ma del corpo idrico da cui trae la risorsa;
- 8) chiarimenti in merito al **ruolo dei comuni interessati**;
- 9) aggiornamento dei **tempi di realizzazione** indicati nella relazione tecnica.

Il proponente Comune di Fanano ha inviato la documentazione richiesta in data 14/6/2024 con nota acquisita agli atti in PG 648785, entro i termini previsti dalla l.r. 4/2018.

La regione Emilia-Romagna – Area VIAeA ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l’esito positivo della verifica di completezza, e l’**avvio del procedimento** ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con nota PG 711854 dell’1/7/2024.

Con la stessa nota l’autorità competente Regione Emilia-Romagna ha indetto per il giorno 18/7/2024 una **conferenza istruttoria in presenza con sopralluogo** nell’area oggetto di intervento, alla quale hanno partecipato: il proponente Comune di Fanano e i progettisti, la Regione Emilia-Romagna (Area VIAeA e Area tutela acque), la Provincia di Modena, l’Autorità di Bacino del Po, l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, ARPAE Direzione Tecnica e l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale.

Durante la riunione istruttoria e il successivo sopralluogo è stato chiarito che:

- le opere previste si considerano come modifica alla regolazione del corso d’acqua: non c’è derivazione di acqua pubblica perché non ci può essere prelievo né per uso acquedottistico-potabile (poiché il proponente è il Comune e non è soggetto titolato a chiederlo: al momento lo resta ATERSIR), né per alimentare gli impianti di innevamento artificiali, poiché in contrasto con le norme del Piano Territoriale del Parco, né per uso emergenziale per spegnimento incendi boschivi, poiché in tali circostanze è la Protezione Civile che decide autonomamente dove approvvigionarsi; viene pertanto a cadere ogni concessione d’uso della risorsa idrica;
- occorre garantire la continuità del corso d’acqua poiché non si tratta di un invaso come normalmente inteso ma di un allargamento dell’alveo che crea una raccolta con immissario ed emissario (o invaso “in linea”) senza che la risorsa idrica venga trattenuta; la sistemazione ha scopo naturalistico ricreativo. L’invaso in linea andrà comunque autorizzato per individuarne il soggetto gestore e occorrerà comunque acquisire il nulla osta idraulico, anche se non derivazione, perché ci sono occupazioni di aree demaniali in essere o da acquisire. A lavori ultimati e ad aree ben definite si procederà a richiedere la concessione delle aree demaniali; successivamente la concessione iniziale rilasciata in sede del presente PAUR verrà integrata;
- l’obiettivo della finalità naturalistico-ricreativa va meglio argomentato in termini di sostegno al turismo, all’economia locale, contestualizzandolo rispetto altri progetti di rilancio e/o azioni a sostegno della fruizione estiva;
- il cronoprogramma deve esplicitare le lavorazioni, per sapere quali vengono effettuate e in quali periodi dell’anno, in relazione al potenziale disturbo arrecato a specie/habitat presenti.

1.B. Integrazioni

A seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico, l'autorità competente Regione Emilia-Romagna, dall'esame degli elaborati e dall'esito della Conferenza di Servizi Istruttoria effettuata in data 18/7/2024, ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata, con nota del 21/8/2024 PG 887768, tenendo conto delle richieste pervenute da parte degli Enti che devono rilasciare autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati:

- dalla Provincia di Modena, Area Tecnica Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti acquisita agli atti regionali in PG 840653 dell'1/8/2024;
- da ARPAE Unità Demanio Acqua acquisita agli atti regionali in PG842359 del 2/8/2024;
- dall'Agenzia per la Sicurezza e la Protezione Civile U.T. Modena acquisita agli atti regionali in PG 843359 del 2/8/2024.

Tali contributi, nonché la richiesta di integrazioni, sono consultabili nella sezione "Richiesta Integrazioni" e "Pareri", relativamente al progetto in oggetto, nella banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna.

Il proponente Comune di Fanano ha inviato la documentazione integrativa alla Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al protocollo regionale in data 17/9/2024 con note PG 1012058, 1012069 e 1012082 entro i termini previsti dalla l.r. 4/2018.

Con nota del 26/9/2024 PG 1072249 a firma del responsabile del procedimento, la Regione Emilia-Romagna ha indetto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del d. lgs. 152 del 2006, **la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria**, in data **31 ottobre 2024**, per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Enti: il proponente Comune di Fanano e i progettisti, la Regione Emilia-Romagna (Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e Area tutela acque), la Provincia di Modena, l'Unione dei Comuni del Frignano, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, ARPAE Direzione Tecnica, l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale e ATERSIR.

Durante la conferenza dei servizi il proponente coadiuvato dai progettisti illustra le integrazioni prodotte; tutti gli enti partecipanti si esprimono in relazione agli aspetti di rispettiva competenza.

In seguito alla seduta della Conferenza di Servizi iniziale, con note PG 1250412 del 12/11/2024, 1262652 del 14/11/2024 e PG 1322002 del 3/12/2024 il proponente ha trasmesso **chiarimenti** relativi agli aspetti emersi durante la conferenza.

Con nota PG 1328809 del 4/12/2024 la Regione Emilia-Romagna ha indetto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del d. lgs. 152 del 2006, **la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria**, in data **16 dicembre 2024**.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Regione Emilia-Romagna (Area VIAeA e Area tutela e gestione acqua)
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Modena

- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
 - Unione dei Comuni del Frignano
- oltre al proponente comune di Fanano e i progettisti.

1.C. Informazione e partecipazione

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:

- a) l'avviso al pubblico, il SIA, gli elaborati di progetto, le integrazioni e i pareri pervenuti, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sono stati pubblicati sul sito web delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;
- b) l'avviso al pubblico relativo al procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 4/2018, è stato pubblicato sul BURERT n.215 del 3 luglio 2024 e contestualmente pubblicato sul sito web delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna e all'Albo Pretorio del Comune di Fanano per 30 giorni dal 3/7/2024 al 2/8/2024 e della Provincia di Modena;
- c) non sono state presentate osservazioni né alla Regione Emilia-Romagna né al Comune di Fanano;

1.D. Lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della l.r. 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Provvedimento di VIA ai sensi della L.R 4/2018	Regione Emilia-Romagna
Parere sull'impatto ambientale L.R. 4/2018, art. 19, comma 7	Comune di Fanano Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Autorizzazione Paesaggistica art.146 del d.lgs. 42/2004	Comune di Fanano, con parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Verifica archeologica preventiva D.lgs. 50/2016	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Nulla osta idraulico R.D. 523/1904	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Autorizzazione alla realizzazione dell'invaso D.P.R. n. 1363/1959, D. Lgs. n. 152 del 2006, D.C.R. n. 3109/1990	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Nulla osta Ente Parco art. 40 l.r. 6/2005	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Autorizzazione all'esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 e RD 1126/1926	Unione dei Comuni del Frignano – Servizio Difesa del Suolo
Concessione di occupazione Aree demanio idrico L.R. 7/2004	ARPAE SAC Modena

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
- Unione dei Comuni del Frignano
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
- ARPAE SAC Modena

Va dato atto che la Provincia di Modena, l'Autorità di Bacino del Po, ATERSIR e l'AUSL di Modena sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi a scopo istruttorio e non hanno espresso pareri.

Con determina del Responsabile dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 14735 del 28/07/2022 e successiva modifica, determina n. 135 del 10/01/2023, la Dott.ssa Valentina Favero, è stata delegata delle funzioni dirigenziali di Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la sottoscrizione dei verbali in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale in ambito di Conferenza di Servizi.

Le valutazioni e le determinazioni espresse dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna in Conferenza di Servizi comprendono le valutazioni e le determinazioni dei servizi regionali che hanno collaborato ai lavori istruttori.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono di seguito riportati.

Regione Emilia - Romagna	Valentina Favero
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Francesca Lugli
Unione dei Comuni del Frignano	Giovanni Galbucci
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	Fausto Minelli
Comune di Fanano	Noemi Covili

Va dato atto che la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 31 ottobre 2024;
- ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 16 dicembre 2024.

Durante i lavori della Conferenza sono pervenuti i seguenti **pareri, atti di assenso, nulla osta ed autorizzazioni**:

- **nulla osta dell’Ente di gestione per i Parchi** e la Biodiversità Emilia Centrale, prot. 2024/276 del 4/9/2024, acquisito agli atti in PG 944774 del 4/9/2024;
- **autorizzazione all’esecuzione dei movimenti di terreno** in zona sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Fanano, n. 4768 del 5/11/2024, rilasciata dall’Unione Comuni del Frignano e acquisita agli atti in PG 1236543 del 6/11/2024;
- **parere in merito agli aspetti di tutela paesaggistica** rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con prot.Bo/29/10/2024/0035093-P acquisito agli atti in PG 1217891 del 29/10/2024;
- **autorizzazione in merito alla valutazione archeologica** rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con prot. Bo/29/10/2024/0035093-P acquisito agli atti in PG 1217891 del 29/10/2024;
- **autorizzazione paesaggistica** prot. 13062 del 11/11/2024 rilasciata dal Comune di Fanano e acquisita agli atti in PG 1250412 del 12/11/2024;
- **parere ambientale** prot. 13656 del 2/12/2024 rilasciato dal Comune di Fanano e acquisito agli atti in PG 1322002 del 3/12/2024;
- **nulla osta idraulico** ai sensi del R.D. 523/1904 prot. 89169 dell’11/12/2024 rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e acquisito agli atti della Regione in PG 1354588;
- **autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’invaso** ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della Legge 21/10/1994 n. 584, dell'art. 7 del D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990, rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione Dirigenziale 4310 del 10/12/2024 e acquisita agli atti della Regione in PG 1354588.

Il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018.

1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati

La Conferenza di Servizi ritiene che lo SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni e i chiarimenti prodotti dal proponente Comune di Fanano relativamente alla proposta di progetto per la realizzazione di invaso in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti siano sufficientemente approfonditi per consentire un’adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell’espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l’acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2. SINTESI DEL SIA

Nei paragrafi seguenti l'Autorità competente ha riportato un riassunto di quanto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale redatto a cura del proponente.

2.A. Quadro di riferimento programmatico

2.A.1. Pianificazione Territoriale Regionale (PTPR)

L'area in esame rientra nell'unità di paesaggio n. 23 del PTPR, denominata "Dorsale appenninica in area emiliana": essa si riferisce ad un territorio esteso per più di 1.100 km² che percorre la dorsale appenninica lungo le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma e Piacenza. Il territorio risulta per la maggior parte boscato (più del 60%), anche se esiste un'alta percentuale di aree agricole (circa il 12%), considerando anche il fatto che più del 45% del territorio stesso è posto ad una quota superiore ai 1.200msm. In tale unità di paesaggio sono presenti i seguenti vincoli: vincolo idrogeologico, vincolo sismico, vincolo paesistico, oasi di protezione della fauna.

2.A.2. Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Provincia di Modena nel 2009, l'area oggetto di intervento ricade in area forestale (art. 21 NTA) e all'interno della rete ecologica provinciale (art. 26).

Con riferimento alla Carta della tutela delle risorse paesistiche e storico culturali (elaborati cartografici, Tav 1.1.10 del PTCP) l'area ricade all'interno del sistema di crinale (art. 20 delle Norme di attuazione del PTCP), nonché nella perimetrazione dell'ambito di crinale (art. 34, comma 4a delle Norme di attuazione del PTCP), il quale coincide con il territorio del Parco del Frignano e della relativa area contigua, la cui funzione è quella di tutelare e valorizzare uno dei sistemi ecologicopaesistici più prestigiosi della provincia di Modena. Il Piano territoriale del Parco e le sue politiche attive costituiscono lo strumento individuato per perseguire tali obiettivi.

L'area interessata dal progetto ricade all'interno della rete ecologica provinciale, in particolare entro un nodo ecologico complesso (art. 28 Norme di attuazione PTCP 2009), costituiti "da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete". Il nodo complesso può comprendere anche corridoi o tratti di questi. La perimetrazione dei nodi complessi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle Aree protette regionali (L.R.6/2005), dei siti di Rete Natura2000, dalle Zone di tutela naturalistica ai sensi dell'art. 24 del PTCP e da altre aree di interesse ecologico. All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale e alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio

generale di non compromettere le finalità, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

L'area rientra inoltre in Area contigua al Parco del Frignano (Aree protette – art. 31 NTA PTCP): il luogo ove è prevista la realizzazione dell'invaso rientra nelle aree del "sistema forestale e boschivo" normate dall'articolo 21 delle NTA del PTCP, che assegna alle aree boschive una serie di tutele, di tipo naturalistico, paesaggistico-ambientale e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva, ma allo stesso tempo ammette una serie di interventi di interesse pubblico.

L'invaso in progetto rientra fra quelli di cui al comma 8 dell'art.21 di cui sopra essendo considerato opera pubblica, ai sensi del disposto della L. 387/2003 e delle limitate dimensioni. Deve quindi intendersi come consentito, alle condizioni che l'art. 21 detta nei punti successivi.

Il progetto, senza l'utilizzo per l'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Cimoncino, non presenta elementi ostativi verso tali prescrizioni: gli aspetti paesaggistici vengono valutati nella apposita relazione e sono stati assoggettati al parere della Soprintendenza

L'area **non ricade entro una zona di possibile alimentazione delle sorgenti**, e non comprende sorgenti captate ad uso idropotabile.

Per quanto riguarda la cartografia del dissesto, **l'area è interessata da frana quiescente**; questo aspetto è stato approfondito nella Relazione geologica.

2.A.3. Piano regolatore generale del comune di Fanano

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.12.2020 è stata adottata variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Fanano ai sensi dell'art. 15 L.R. 47/1978, in modo da includere l'area interessata dal progetto in uno "spazio pubblico a verde naturale".

2.A.4. Pianificazione di Settore

2.A.4.1. Piano territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese

Il Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, altrimenti detto Parco del Frignano, dal nome storico della regione montuosa in cui è collocato, è stato istituito con Legge Regionale n. 11 del 2 aprile 1988, con la quale si è provveduto a disciplinare l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, nonché a sancire i collegamenti con la pianificazione territoriale, in particolare con il Piano Paesistico Regionale. Successivamente l'atto giuridico è stato adeguato, attraverso la Legge Regionale n. 40192, alla Legge Quadro nazionale n. 394 del 1991.

Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

Le Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco (PTP) hanno valore prevalente sulle eventuali diverse previsioni e destinazioni degli strumenti urbanistici già presenti.

Il vigente (PTP) approvato con Deliberazione di G.P. 3337/1996 evidenzia tra le attività **non compatibili** dell'art. 10.2 "*gli interventi a carico degli impianti sciistici diversi dalla manutenzione*

ordinaria, se non compresi nei Progetti di intervento Particolareggiato di cui all'art. 19 del PTP, relativi alle Zone "C" del Parco" e che "Pertanto, in sede di Procedimento di VIA, dovrà essere considerata tale risultanza della normativa vigente sull'area, in ordine allo svolgimento di una specifica Variante del vigente strumento pianificatorio quale il PTP del Parco, in merito all'intervento proposto. Tale variante potrebbe riguardare solo le Norme del Piano o solo la perimetrazione in riduzione dell'Area contigua".

Considerato che l'area interessata dal progetto ricade entro il perimetro dell'area contigua del Parco del Frignano e che, per come inizialmente presentato, una delle finalità del progetto era la realizzazione di un invaso per lo stoccaggio idrico per alimentare gli impianti di innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Cimoncino, esso risultava non compatibile.

Non risultava altresì possibile effettuare variante al PTP col Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA di cui al procedimento in esame, in quanto il PAUR, procedimento speciale in variante, può essere finalizzato unicamente alla localizzazione di opere soggette a VIA; conseguentemente, lo stesso non può apportare variante alle scelte generali fissate dalla pianificazione, quali le norme tecniche o la delimitazione dell'Area contigua, la cui definizione può essere oggetto solo del processo di pianificazione generale dell'Ente territoriale competente (in questo caso l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale).

Il progetto come modificato nel corso del procedimento, ovvero senza l'utilizzo per l'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale, appare quindi conforme al Piano territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese.

2.A.5. Altre tutele

L'intervento **non ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria** e Zona di Protezione Speciale "IT4040001 Monte Cimone - Libro Aperto - Lago di Pratignano", il cui confine si trova a circa 500 m di distanza.

L'area di intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

Il progetto è soggetto a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 150, comma 2 della L.R. 3/1999.

2.B. Quadro di riferimento progettuale

2.B.1. Premessa

2.B.2. Finalità del progetto

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un invaso riqualificandone uno esistente posto in un'area semi degradata, per aumentare la fruibilità turistica del territorio durante tutto l'anno.

2.B.3. Descrizione del progetto

Il progetto prevede preliminarmente la demolizione dell'edificio fatiscente presente al centro dell'area di intervento, un tempo utilizzato come stazione di valle di un'impianto di risalita ora dismesso.

L'invaso è assimilabile a un invaso in linea posto sull'asse del fosso dei Mercanti (volume 18.200 mc, superficie 6225 mq) con sbarramento in materiale sciolto, scogliera di sostegno a gravità in massi intasati con calcestruzzo e parzialmente impermeabilizzato.

La realizzazione dell'invaso avverrà attraverso lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso all'invaso con un equilibrio tra sterri e riporti; l'invaso avrà forma irregolare per adattarsi alle caratteristiche morfologiche dell'area in cui va a inserirsi.

L'impermeabilità dell'argine di ritenuta è affidato alla caratteristica delle argille e peliti presenti in loco con cui verrà realizzato.

Complessivamente l'opera, compresi i paramenti e i percorsi adiacenti alla vasca, avrà una dimensione lineare massima di circa 170 m (direzione est-ovest) e una larghezza variabile tra i 45 e i 120 m.

Il progetto era stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con atto del Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport n. 19753 del 27/11/2018 che ha assegnato e concesso i contributi per il "Potenziamento ed adeguamento tecnico degli impianti di innevamento e costruzione o aumento della capacità idrica degli invasi", ai comuni di Sestola, Riolunato, Fanano e Montecreto ai sensi dell'art 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana per il sostegno e la promozione degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola" per un importo di € 1.730.200,00.

Alla luce delle considerazioni espresse in premessa, la fonte di finanziamento sarà rivalutata nel caso sostituita a seguito dell'approvazione del progetto come modificato con l'approvazione del PAUR.

2.B.4. Localizzazione del progetto

L'area interessata dal progetto si colloca nei pressi di località Cimoncino, all'interno della Stazione Invernale del Cimone, nella frazione di Canevare di Fanano nel Comune di Fanano, Provincia di Modena.

Si tratta di un'area di proprietà del comune di Fanano, identificata al catasto al foglio 37, mappali 7, 9 e 14, e al foglio 19 mappale 279; inoltre il corso del fosso dei Mercanti è ricompreso nel Demanio Idrico.

E' facilmente accessibile tramite piste carrabili esistenti; essa interessa il corso del Fosso dei Mercanti ad una quota compresa tra i 1407 e i 1420 m s.l.m.; l'area ricade in una zona parzialmente boscata caratterizzata dalla presenza di numerosi percorsi e snodi utilizzati sia nella stagione invernale che in quella estiva per la fruizione turistico-ricreativa e naturalistica del territorio. Allo stato attuale si rileva la presenza di un piccolo edificio in stato di abbandono (ex stazione di partenza sciovia Mercanti) e di uno stato di modesto degrado ambientale dato dall'abbandono di rifiuti.

L'area di progetto si inserisce all'interno di un contesto ambientale in cui l'attività antropica legata alla fruizione turistico-ricreativa del territorio è parte integrante delle dinamiche di sviluppo socio - economico e naturali ormai da decenni. In particolare, si colloca in una zona interessata da vincolo paesaggistico in quanto, con riferimento al D.Lgs 42/2004, posta sopra ai 1200 m s.l.m., in territorio boschivo e all'interno dell'Area Contigua al Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese. L'area interessa il corso del Fosso dei Mercanti, classificato come acqua pubblica.

I problemi ambientali su questa parte di territorio sono fortemente legati al cambiamento climatico, al dissesto idrogeologico e alla mancanza di sistemi energeticamente efficienti e integrati positivamente nel contesto naturale, a cui le attività economiche e sociali sono fortemente legate da sempre. In particolare, le aree in oggetto presentano allo stato di fatto una qualità ambientale media, data la presenza di manufatti in stato di abbandono legati a vecchi impianti di risalita, in contrasto con gli elementi naturali. Si riscontra inoltre un lieve tasso di inquinamento da rifiuti solidi dato dall'abbandono in loco di materiali di scarto.

Dal punto di vista **geomorfologico** l'area è ubicata fra il contatto tettonico con sovrascorrimento della formazione delle Argille di Fiumalbo e le Arenarie di Monte Cervarola e quello fra le arenarie di Monte Modino e le formazioni pelitiche. Gli stessi sono quasi per intero ricoperti da detriti di versante formati da blocchi, pietre e schegge prevalentemente arenacei con bacino di provenienza corrispondente al flysch di Monte Modino. Lo spessore dei materiali detritici è stimabile in un massimo di 8 m. Al di sotto di questa coltre si rinvengono le Argilliti Varicolori e/o le Argille di Fiumalbo.

2.B.5. Descrizioni alternative progetto compresa alternativa zero

L'ubicazione dell'area per la realizzazione del nuovo invaso è stata scelta in considerazione di alcuni elementi favorevoli che ne determinano la scelta prioritaria rispetto ad altre soluzioni nell'intorno, decisamente più onerose:

- la presenza del Fosso dei Mercanti, il cui bacino idrografico presenta caratteristiche molto favorevoli;
- la collocazione morfologica adatta alla realizzazione di un invaso minimizzando le lavorazioni;
- la presenza sul corso d'acqua di un accumulo per il prelievo da trasferire al lago di Piaggia Silvestro, già da tempo in esercizio;
- la presenza di un collegamento con l'invaso di Piaggia Silvestro con tubo PN16;

- la fornitura esistente di energia elettrica;
- la vicinanza (circa 300m) dal Centro Servizi Cimoncino;
- la buona accessibilità con pista subpianeggiante esistente;
- la collocazione all'interno di un polo turistico di rilievo per l'escursionismo e lo sci di fondo.

Il sito è inoltre ubicato all'interno della valle del Fosso dei Mercanti, con esposizione al sole limitatissima e protezione nei confronti delle correnti meridionali: ciò favorirà, insieme all'altitudine, un basso grado di evaporazione dell'acqua accumulata.

Essendo il luogo corrispondente alla dismessa stazione di partenza dell'ex sciovia Mercanti esso è facilmente raggiungibile dal piazzale della Stazione Cimoncino; l'inserimento all'interno dell'area turistica del Cimone consentirà allo specchio d'acqua di divenire un elemento di valorizzazione del paesaggio in tutte le stagioni, per un turismo ambientale "dolce".

Relativamente all'**alternativa zero**, cioè alla "non realizzazione" dell'opera, si è proceduto ad un'analisi dello stato di fatto in cui si presenta la zona in oggetto. L'area era stata utilizzata come partenza per la ex-sciovia per cui risulta fortemente antropizzata anche nella conformazione del terreno, inoltre è ancora presente l'edificio che costituiva la stazione di partenza ad oggi in disuso. Allo stato attuale quindi la zona necessita di interventi di risanamento in quanto non sono state apportate modifiche dalla dismissione della sciovia. Essendo l'area un importante snodo per percorsi escursionistici e dello sci di fondo si ravvisa l'importanza di procedere al risanamento dell'area.

2.B.6. Descrizione delle attività di cantiere

Il progetto prevede lo **scavo in banco di circa 15.360 mc** di materiale e un ricollocamento dello stesso per la realizzazione del rilevato arginale, delle impermeabilizzazioni, della pista di accesso all'invaso, della sistemazione del tratto di fosso immediatamente a valle e, limitatamente alla componente superficiale organica del terreno asportato, della finitura con rinverdimento delle superfici denudate. **Non sono previsti volumi di terreno in esubero da allontanare** dal cantiere né apporti esterni di materiali terrosi o lapidei. I volumi complessivi di scavo si suddividono in:

- 2500 mc di suolo compresi apparati radicali arborei ed erbacei (spessore massimo strato 1.3m) a matrice limo-argillosa con inclusi litoidi marnosi e di arenaria fine
- 7950 mc di ghiaia torrentizia naturale di cui 5400mc in sezione di scavo e 2550 mc con sostituzione di materiale argilloso
- 6260 mc di argille in facies eluviale
- 1200 mc di materiali fini di disfacimento in sito di flysch pelitico/marnoso con livelli arenacei

Si prevede la **macinatura e la vagliatura** dei materiali ghiaiosi in cantiere al fine di ricavarne pezzature idonee ai vari utilizzi previsti; tale soluzione è ritenuta notevolmente più conveniente rispetto a un apporto esterno al cantiere dei materiali.

Il **coronamento** del corpo di ritenuta sarà posizionato ad una quota di 1415 m s.l.m. e avrà una larghezza minima di 4 m. L'altezza massima dell'argine sarà di 8 m. Su tutto il perimetro dell'invaso, comprese le porzioni a monte non appartenenti al rilevato arginale, proseguirà la pista la cui quota

oscillerà tra i 1415 m s.l.m. e i 1413,65 m s.l.m. Il paramento esterno del rilevato sarà realizzato secondo pendenze variabili tra i 30° e i 38°, valore massimo previsto sull'asse del fosso ove saranno collocati la scogliera e lo sfioratore.

I paramenti interni dell'invaso avranno una pendenza di 34° salvo nelle zone ove il perimetro assume curvature maggiori: qui la pendenza del paramento sarà minore per questioni realizzative e geometriche.

Valutati i quantitativi di materiali argillosi disponibili si è optato per la **rinuncia al telo impermeabile** in favore di una struttura omogenea costruita con ghiaie argillose o peliti ghiaiose compattate in strati progressivi di 0.3m, alternando le frazioni in modo che i vuoti della frazione ghiaiosa vengano riempiti dalla frazione argillosa. Ciò consentirà di potere contare sulla resistenza strutturale delle ghiaie e sulla impermeabilità e coesione delle argille.

Nell'area destinata ad accogliere la **fondazione del manufatto** verrà rimossa la vegetazione e ogni altro materiale organico. Lo strato di interfaccia fra il terreno di fondazione e il terreno costituente il rilevato è un'area molto critica sia per il controllo della stabilità, che per il controllo della filtrazione. La preparazione della fondazione prevede la rimozione di tutti i materiali soffici, sciolti e non adatti a sopportare il carico che verrà trasmesso dalla costruzione dello sbarramento. Prima della stesa del materiale costituente il rilevato, il terreno di fondazione andrà scassato lungo l'allineamento dello sbarramento, creando così una buona superficie di contatto fra la fondazione e il terreno di riporto del rilevato. Ciò garantisce migliori condizioni di stabilità e riduce i rischi di filtrazione. La base sarà costituita da materiali molto resistenti corrispondenti alle ghiaie e alle peliti con caratteri meccanici molto buoni.

L'**argine** sarà costruito in modo rapido per strati di spessore uniforme di 0.3m alternati nelle tipologie litologiche argille e ghiaie stese longitudinalmente e compattate per l'intera lunghezza, seguendo un processo continuo al fine di inibire il rischio di discontinuità. Le prove in corso d'opera dovranno verificare il raggiungimento dei parametri di resistenza assunti a progetto per l'argine.

Occorre non lasciare aperture e garantire una pendenza delle superfici lavorate tale da consentire il deflusso rapido dell'acqua piovana di ruscellamento (4÷5%). Ogni qualvolta si prevede che possano verificarsi piogge, lo strato di materiale dovrà essere rullato per evitare che si formino pozze. In caso di sospensione dei lavori, occorre evitare la creazione di discontinuità lavorando le superfici precedenti con scarificatori per permettere la saldatura con quello posato successivamente. Gli strati di materiale non dovranno mai essere posati su acqua stagnante o su acqua di ruscellamento.

La compattazione degli strati avverrà attraverso la sola rullatura con rulli a cilindro liscio e/o rulli costipatori a piede di montone.

Il contenuto d'acqua ottimale dei materiali argillosi e pelitici da compattare sarà da stabilire direttamente in cantiere con prove Proctor, eventualmente correggendo quello naturale, ma indicativamente i valori di progetto si possono stimare fra il 10 e il 15%.

Il **paramento interno** dell'argine realizzato sarà protetto con geocelle alveolari in cui inserire materiale granulare.

Il **paramento di valle** dell'argine, così come le scarpate a monte dell'invaso saranno ricoperti da un sottile strato di terreno vegetale e materiale da trinciatura degli apparati radicali e rinverdite tramite idrosemina, al fine di evitare fenomeni erosivi.

La pista di coronamento sarà costituita da 20 cm di materiale ghiaioso macinato in sito.

Il **franco netto**, ovvero la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invasore, è stato posto pari a 1,5 m, ovvero il valore minimo previsto da normativa per le dighe in materiali sciolti di altezza fino a 15 m. Come da paragrafo C.2 del DM 26 giugno 2014 sono stati considerati l'altezza di onda e run-up da vento e sisma, stimati complessivamente in 6 cm, e i cedimenti del rilevato per 4,5 cm. Per la determinazione della quota di massimo invasore si è fatto riferimento alla portata di massima piena con TR=3000 anni e alla capacità di smaltimento dello sfioratore superficiale con relativa valutazione del battente idrico.

Lo **scarico di superficie o sfioratore** sarà costituito da una soglia libera a sezione rettangolare adeguatamente dimensionata sul valore di massima piena di progetto; la struttura in calcestruzzo armato verrà supportata dal rilevato stesso. La larghezza di base dell'organo di sfioro è pari a 8,5 m; esso entra in funzione non appena si raggiunge la quota di massima regolazione, il cui livello è situato a -1,9 m rispetto al coronamento del corpo di ritenuta. Lo sfioratore, che ha una pendenza di base pari al 7% verso valle, è in grado di smaltire la massima piena di progetto (TR 3000 anni) con un battente d'acqua di 28 cm. L'acqua che passa per lo sfioratore sarà successivamente incanalata lungo una **cascata** costituita da una scogliera in massi intasati con calcestruzzo e successivamente al fosso, il cui letto sarà per un certo tratto sistemato e regolato con materiale grossolano in modo da rendere il flusso più sicuro e resistente all'erosione. Il manufatto in calcestruzzo sarà conformato in modo da avere "ali" di protezione sui tre lati di ingresso dell'acqua per evitare fenomeni erosivi del rilevato arginale dovuti ad elevate velocità dell'acqua nei pressi dello sfioro.

Per l'impermeabilizzazione del fondo della vasca e degli argini naturali, il progettista ritiene che possano essere idonei alla ritenuta dell'acqua in tutta la parte in scavo a monte: per la parte di valle andranno stesi e compattati i materiali argillosi privi della frazione litoide >20cm. Gli stessi andranno raccordati con i primi con fascia di sovrapposizione larga minimo 5 m e spessore minimo di 0,6 m in modo da garantire continuità di tenuta.

Il **paramento esterno dell'argine** sarà dotato di corpo di filtrazione (masso filtrante) costituito da ghiaia naturale scavata in sito con filtro al tetto e a monte con pietrisco vagliato pietrame 40/70mm.

Lo stesso assicurerà il presidio nei confronti di remoti innalzamenti della filtrazione, ponendosi anche come elemento stabilizzante il corpo dell'argine.

In aderenza al masso filtrante e lungo tutta la base del paramento di valle dell'argine verrà realizzato un fossetto a sezione trapezia con uno strato ghiaioso sul fondo, in grado di raccogliere eventuali venute d'acqua oltre alle acque meteoriche provenienti dal paramento e convogliarle al fosso.

Per raccogliere le acque provenienti dalle scarpate a monte dell'invaso in caso di pioggia sarà realizzato il **fosso di guardia** a sezione trapezoidale, realizzato mediante uno scavo a sezione obbligata lungo il lato di monte del camminamento. Il fosso sarà composto da tratti in pendenza al termine dei quali

l'acqua verrà raccolta da 3 pozzetti 80x80 cm che scaricheranno tramite brevi condotte interrate in polietilene diam. esterno 200 mm direttamente in bacino. La larghezza sommitale del fosso è pari a 80 cm, la profondità 30 cm.

Circa i **percorsi di accesso**, l'invaso si andrà ad inserire in un'area caratterizzata dalla presenza di numerosi percorsi e snodi utilizzati sia nella stagione invernale che estiva per la fruizione turistico-ricreativa e naturalistica del territorio. Il perimetro dell'invaso fungerà da snodo per tali percorsi qualificando la rete stessa. L'accesso all'invaso sarà realizzato raccordando la pista esistente di collegamento con il centro servizi del Cimoncino al corpo del rilevato; sarà inoltre presente un secondo accesso sul lato sud, dalla pista da sci esistente, anch'esso realizzato tramite un semplice raccordo di quota. Sono previste, agli estremi del corpo del rilevato, adeguate piazzole di manovra per i mezzi.

I **sistemi di presa e carico del bacino** saranno realizzati per funzionare ad acqua fluente e posizionati sull'asse del Fosso dei Mercanti appena a monte del bacino e sull'asse di un fosso minore sul lato ovest dell'invaso.

Per quanto riguarda l'immissione delle acque del **Fosso dei Mercanti nel bacino**, essa verrà realizzata subito a monte tramite deviazione di uno dei due rami del corso d'acqua. La deviazione avverrà modificando leggermente il corso tramite rimodellamento dell'alveo, realizzazione di un argine in massi intasati con calcestruzzo e intasamento con calcestruzzo del fondo ghiaioso. Il convogliamento delle acque sarà costituito da un canale a sezione trapezia con pareti e fondo in massi ciclopici intasati in c.a. (pendenza 42%) che convoglierà l'acqua in uno scatolare in cemento di sezione 2x1 m con pendenza pari al 7%. La sezione dello scatolare è dimensionata in modo da poter smaltire la portata di massima piena di progetto. Lungo il canale di adduzione sarà collocata una griglia in profilati in acciaio a doppio T che bloccheranno ramaglie e altri corpi non desiderati.

Manufatto scarichi: Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo armato all'interno della vasca (lato nord). La tenuta della giunzione tra calcestruzzo e terreno andrà assicurata tramite idonea apposizione di materiale argilloso impermeabile per uno spessore di almeno 50 cm. Da questo elemento avranno origine le condotte dello scarico di fondo e l'emissario di valle

L'accessibilità al manufatto sarà garantita direttamente dalla pista di accesso.

Lo **scarico di fondo**, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di manutenzione e per la gestione dei sedimenti sarà posizionato esternamente al corpo del rilevato e costituito da una condotta in polietilene ad altissima resistenza DN 400 mm per condotte in pressione PN10, lunga 50 m. La condotta di deflusso avrà punto di imbocco nel manufatto in calcestruzzo predisposto per gli scarichi e sfocerà a valle dello sfioratore superficiale senza attraversare lo sbarramento. Gli organi di manovra saranno situati in apposito pozzetto poco prima dello sfocio.

Per quanto riguarda la continuità del flusso delle acque nel fosso Mercanti, essa avverrà attraverso uno sfioratore posto sull'argine di valle al centro dell'asse del fosso, costituito da una soglia libera a sezione rettangolare con larghezza di base pari a 8.5 m e pendenza di base del 7% verso valle, dotato di uno scasso centrale di sezione 30x10 cm in modo che il flusso di acqua non si disperda sulla grande superficie del manufatto, anche in caso di portate ridotte.

L'opera di immissione secondaria sarà costituita da una griglia in profilati in acciaio a doppio T, un tratto di alveo ghiaioso intasato con calcestruzzo, da un singolo pozzetto 150x150 cm con relativa condotta di adduzione al bacino (polietilene DN 600). La presa secondaria riceverà anche l'acqua proveniente da due tratti di fosso di guardia.

Lungo le porzioni di perimetro in cui il dislivello tra camminamento e livello di regolazione risulta elevato, nonché nei punti in cui vi è pericolo di caduta, sarà realizzata una **staccionata di legno** di castagno impregnata in autoclave di altezza pari a 1,10 m misurata sul traverso più alto e montanti di 1,15 m. Sarà realizzata con tre traversi opportunamente distanziati.

La **durata del cantiere** è stimata in circa 7 mesi.

2.B.7. Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo

Il cantiere in oggetto è da classificare, ai fini della presente, un cantiere di grandi dimensioni, con quantitativi di terre e rocce da scavo superiori ai 6000 mc e sottoposto a procedura di VIA, che le terre e rocce da scavo sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti e che tutte le terre e rocce da scavo si riutilizzeranno nel sito di produzione, si procede a redigere il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo come richiesto dal DPR 120/2017.

I volumi complessivi di scavo per la realizzazione dell'opera sono misurati in 15.360 mc di materiale. Il progetto prevede equilibrio tra sterri e riporti, per questo motivo nessun quantitativo di terreno scavato sarà allontanato dal sito e nessun quantitativo sarà importato nel sito, con eccezione di eventuali massi ciclopici per la scogliera. Tutto ciò che costituirà l'opera deriverà dall'area stessa.

La progettazione della vasca è stata effettuata in funzione alla tipologia del sito ospitante, naturalmente idoneo ad alloggiare il bacino, e all'uso dei materiali scavati i quali saranno utilizzati per:

- la costruzione dell'argine
- l'impermeabilizzazione precauzionale di parti del fondo e di eventuali superfici di sponda
- la ghiaia per il masso filtrante, i drenaggi, il canale di scarico dello sfioratore e le piste di coronamento e di accesso

Secondo quanto riportato dalla **carta dell'uso del suolo** della Regione Emilia-Romagna, le aree interessate dal progetto ricadono parzialmente su boschi a prevalenza di faggi (cod. 3111), boschi di conifere (3120) e parzialmente su aree sportive (cod. 1422) La destinazione urbanistica è stata recentemente variata da "territorio rurale" a "verde attrezzato".

L'area è stata ampiamente indagata con sondaggi diretti e indagini indirette.

I certificati di ogni indagine sono presenti nella relazione A3- Relazione Geologica Sismica e Geotecnica di Aprile 2022. Sono stati eseguiti:

- a) 2 Sondaggi a carotaggio continuo, che si sono spinti fino a 15m di profondità restituendo una precisa stratigrafia dell'area. Nei fori sono state eseguite 3 prove di permeabilità. Infine sono stati prelevati 4 campioni per classificare il terreno in laboratorio.
- b) 5 sondaggi diretti con escavatore, che hanno permesso di definire meglio l'interpretazione geomorfologica sito specifica, poiché sono stati eseguiti in diversi punti non analizzati dalle altre indagini previste. Inoltre, hanno permesso una verifica diretta dei terreni e delle loro caratteristiche.

- c) 5 prove penetrometriche dinamiche pesanti con le quali sono state analizzate 5 verticali distinte e hanno permesso di determinare le stratigrafie e i parametri geotecnici specifici dei terreni.
- d) 3 prospezioni sismiche a rifrazione, ovvero indagini indirette, opportunamente tarate su indagini geognostiche dirette, che consentono di risalire, con discreta attendibilità alla composizione litologica dei terreni, al loro grado di fratturazione (in alcuni casi particolari) alla ricostruzione della geometria delle unità sismo-stratigrafiche sottostanti la coltre superficiale ed alla profondità della roccia di fondo.
- e) 1 prospezione sismica MASW, con la quale è stato possibile attribuire la categoria di suolo dell'area e confermare le stratigrafie precedenti.

2.B.8. Descrizione delle condizioni di esercizio

Al fine di mantenere il **controllo durante la fase di esercizio dell'invaso** è prevista l'installazione di 5 capisaldi dei quali 2 corrispondono a due stazioni di rilievo topografico. L'acquisizione e l'elaborazione delle osservazioni sperimentali dovranno garantire la continua verifica della rispondenza del comportamento reale dell'opera a quello atteso.

Sono previste le seguenti osservazioni e misure: livelli nel serbatoio e nelle eventuali falde a valle; portate e volumi rilasciati; perdite d'acqua dalla struttura e dal suo contorno; deformazioni e spostamenti della struttura.

Gli strumenti di misura saranno idonei alla teletrasmissione in tempo reale dei dati acquisiti secondo il protocollo informatico definito dall'Autorità di controllo; le misure strumentali potranno essere acquisite in ogni caso anche con lettura diretta dallo strumento; dovrà essere scrupolosamente osservato il piano di manutenzione.

Per la **gestione dell'interrimento**, si agirà in modo preventivo attraverso il rapido rinverdimento delle superfici denudate e in esercizio con la manutenzione dei pozzetti di regimazione acque superficiali e il rapido svuotamento annuale dell'invaso.

Visto il contesto in cui si inserisce l'opera, si prevede l'**utilizzo del bacino durante il periodo estivo** poiché collocato in punto di snodo dei percorsi escursionistici, delle passeggiate a cavallo e dello sci di fondo, aumentando l'attrattività verso il polo dei servizi del Cimoncino e più in generale verso il sistema Cimone.

Per questi motivi in tutte le fasi progettuali sono state analizzate le migliori soluzioni per un corretto inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico. La forma del bacino è ottimizzata al fine di adattarsi all'orografia naturale dell'area, il passaggio che si sviluppa lungo tutto il perimetro del lago è stato pensato a quote variabili in modo da conferire all'opera un aspetto più dolce e naturale e facilitare la fruizione estiva. Tutti i raccordi con i percorsi esistenti sono stati progettati in modo da rendere organica la presenza dell'invaso all'interno della rete sia da un punto di vista percettivo che di effettiva fruizione durante tutto l'anno. I paramenti esterni saranno realizzati con pendenze diverse e saranno opportunamente rinverditi ad esclusione della parte a valle dello sfioratore, configurata come una sorta di cascata costituita da massi.

L'inserimento delle opere fuori terra quali pozzetti e condotte sarà ottimizzato in modo da inserirsi nel

paesaggio in modo compatibile, attraverso l'utilizzo di schermature a verde e di materiali adeguati. Per tutti i dettagli si faccia riferimento alla Relazione Paesaggistica allegata.

2.B.9. Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale

Relativamente alla fase di dismissione dell'opera si segnala che gli interventi necessari sono:

- svuotamento dell'acqua;
- deviazione del corso d'acqua dei Mercanti con tubazione provvisoria;
- demolizione delle opere in c.a. e relativo conferimento in discarica;
- demolizione dello sbarramento;
- conferimento in discarica delle parti in calcestruzzo;
- risagomatura dei terreni verso la configurazione attuale;
- rilascio dell'acqua del fosso sul proprio alveo previa organizzazione delle difese di sponda e di fondo.

2.C. Quadro di riferimento ambientale

Di seguito viene riassunto quanto indicato dai proponenti nella documentazione progettuale e nel SIA.

2.C.1. Aria e clima

2.C.1.1. Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria

Data la tipologia di opera in progetto si prendono in considerazione i fattori inerenti alle precipitazioni, piovose e nevose.

Nell'alto Appennino modenese la distribuzione delle precipitazioni durante l'arco dell'anno presenta un massimo principale nel mese di novembre ed uno secondario nei mesi primaverili. I valori minimi di precipitazione si hanno nel mese di luglio, seguito subito dal mese di gennaio. Le precipitazioni sono sempre superiori alla media nei mesi di ottobre e novembre, la superano di poco nei mesi di dicembre, marzo e maggio, rimangono invece al di sotto della media nei mesi estivi. Per questo tipo di precipitazioni l'area in esame è caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo appenninico, in particolare di tipo "sub-litoraneo appenninico". Un'eccezione è però rappresentata dalla zona di M. Cimone dove il regime pluviometrico risulta appartenere al tipo "sub-continentale", a causa delle precipitazioni estive relativamente abbondanti. La quantità media annuale varia considerevolmente con l'altitudine. Essa aumenta regolarmente a partire da 500 m fino a 800 metri di quota raggiungendo un valore di circa 1530 mm. Questo aumento regolare sembra spiegabile attraverso la risalita dell'aria umida dai fondovalle prossimi alla pianura padana. Continuando a salire in altitudine, si nota una lieve diminuzione delle precipitazioni medie annue che scendono a 1380 mm attorno agli 800-900 m, e poi un nuovo aumento con l'aumento di quota fino ai 1760 mm verso i 1000-1100 metri. Man mano che si sale di quota i dati meteorologici si fanno sempre più scarsi a causa del numero limitato delle stazioni di rilevamento; comunque tra 1100 e 1500 metri si manifesta una tendenza all'aumento graduale delle precipitazioni, che raggiungono valori compresi tra i 2000 e i 2500 mm a seconda delle zone. Oltre i 1500 metri di quota, nel territorio del Parco, si rinviene un'unica stazione situata sulla vetta del M. Cimone a quota 2165 m, che fornisce un dato medio annuo per il ventennio 1958-1978 di 818 mm. Tale valore, notevolmente inferiore a quelli delle quote più basse, sembra rappresentativo di una situazione singolare, attribuibile alla posizione isolata che la piramide di M. Cimone occupa a Nord del crinale spartiacque. Un altro fattore che potrebbe spiegare questo dato annuale potrebbe rinvenirsi nella elevata ventosità che caratterizza questa vetta rendendo difficoltosa la raccolta e conseguentemente la misura delle precipitazioni.

Un discorso a parte meritano le **precipitazioni solide**, rappresentate quasi esclusivamente dalla neve. Nell'alto Appennino modenese la neve costituisce un fenomeno estremamente variabile con valori medi di precipitazione che si discostano spesso sensibilmente dai minimi e dai massimi. Ne consegue che l'innnevamento è molto variabile da un anno all'altro, sia per quanto riguarda la quantità di neve caduta, che, per quanto riguarda la permanenza del manto nevoso al suolo. In media la neve appare nel mese di novembre, con spessori modesti dell'ordine di pochi cm, per raggiungere, alle quote più alte, spessori massimi, anche superiori a 100-150 cm nel mese di febbraio e permanere fino ad aprile. Si

può affermare che più del 50% dei giorni con neve al suolo cade nel periodo invernale, meno del 20% in quello primaverile e solo il 5% in quello autunnale. In generale la permanenza della neve al suolo è pressoché continua per un periodo di circa 100 giorni oltre i 1200 metri di quota, periodo che può diminuire a seconda della stagione nei versanti a solatio, come quello interessato dalle opere. La permanenza più accentuata si riscontra sulla vetta di M. Cimone con una durata che supera i 200 giorni annui.

L'Atlante Climatico 1961–2015 curato da Arpa (2017) mostra come il **cambiamento climatico** in Emilia-Romagna sia un dato di fatto: negli ultimi 25 anni, la rete di monitoraggio Arpa ha registrato, in tutte le stagioni, significativi aumenti di temperatura rispetto al trentennio di riferimento 1961-1990, con incrementi superiori a 1 grado. Per quanto riguarda le precipitazioni, a una modesta riduzione del dato annuale si accompagna un notevole cambiamento dei regimi di pioggia nel corso dell'anno, con prolungati periodi siccitosi nella stagione estiva.

2.C.1.2. **Impatto sulla componente aria sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio**

Le immissioni in atmosfera riferibili alla fase di esecuzione sono trascurabili, vista anche la localizzazione dell'area lontana da ricettori sensibili.

Benché gli impatti sul clima in esercizio siano da considerarsi non significativi, le opere avranno effetti positivi in termini di reazione al cambiamento climatico per le comunità locali e per componenti flora e fauna.

2.C.2. **Suolo e sottosuolo**

2.C.2.1. **Inquadramento**

Dal punto di vista **geomorfologico** l'area è ubicata fra il contatto tettonico con sovrascorrimento della formazione delle Argille di Fiumalbo e le Arenarie di Monte Cervarola e quello fra le arenarie di Monte Modino e le formazioni pelitiche. Gli stessi sono quasi per intero ricoperti da detriti di versante formati da blocchi, pietre e schegge prevalentemente arenacei con bacino di provenienza corrispondente al flysch di Monte Modino. Lo spessore dei materiali detritici è stimabile in un massimo di 8 m. Al di sotto di questa coltre si rinvencono le Argilliti Varicolori AVC e/o le Argille di Fiumalbo FIU. L'area non interessa la perimetrazione di geositi.

Per quanto attiene **l'uso del suolo**, le aree interessate dal progetto ricadono parzialmente su boschi a prevalenza di faggi (cod. 3111), boschi di conifere (cod. 3120) e parzialmente su aree sportive (cod. 1422) secondo quanto riportato dalla carta dell'uso del suolo della Regione Emilia-Romagna.

Dall'analisi della **carta dei suoli** della Regione Emilia-Romagna (1994) è possibile verificare che le aree interessate dal progetto ricadono all'interno dell'Unità Cartografica 7Cd – associazione suoli Succiso-Monchiello.

La **conformazione del rilievo** è caratterizzata da versanti irregolari, variamente ondulati, con tratti relativamente dolci e gradonature, a causa del modellamento glaciale. Le quote sono tipicamente comprese tra 900 e 1.700 m.

I suoli dell'area risultano superficialmente alterati dall'attività antropica, data la presenza di piste in terra battuta e edificio dismesso.

2.C.2.2. Impatto dell'opera sul suolo e sottosuolo

Le opere prevedono modifiche sostanziali e permanenti alla morfologia del terreno su un'area (area di cantiere) di superficie complessiva pari a 13.575 mq, con scavi di profondità massima nell'ordine dei 6 m e riporti di altezza massima di circa 8 m; ciò comporterà, tra l'altro, l'inevitabile alterazione del suolo e dello strato vegetale. Il progetto prevede un sostanziale equilibrio tra sterri e riporti e dunque il terreno lavorato rimarrà in loco e non vi saranno apporti esterni. Il denudamento del suolo dato dai movimenti terra e dal passaggio dei mezzi è accompagnato dal costipamento del terreno: ciò può portare a fenomeni erosivi dati dal dilavamento da parte delle acque meteoriche. Il ruscellamento provoca su questo tipo di terreni un'erosione delle parti più fini del deposito, che, se non controllata, può portare nel tempo allo scalzo delle componenti più grossolane: questo impatto, nella buona osservanza delle misure di mitigazione di seguito trattate, può essere considerato temporaneo.

In **fase di esercizio** l'uso del suolo cambierà passando da boschi a prevalenza di faggi, boschi di conifere e aree sportive a bacini artificiali (codice 5123). Non si prevede l'impermeabilizzazione di suolo se non nell'area di realizzazione della scogliera intasata in calcestruzzo. Per quanto riguarda il sottosuolo si prevede la destrutturazione di un volume di terreno pari a 15.360 mc che verrà per intero riorganizzato in altre forme (rilevato, pista di accesso, ecc.) all'interno dell'area; ciò comporta modifiche spaziali alla permeabilità del suolo, che non andranno tuttavia ad influire sulle dinamiche profonde delle acque o a diminuire in modo significativo la filtrazione delle stesse nel sottosuolo. Non è previsto l'uso di teli artificiali per l'impermeabilizzazione della vasca, che avverrà mediante l'utilizzo delle argille locali provenienti dagli scavi stessi.

2.C.3. Acque sotterranee e superficiali

2.C.3.1. Inquadramento delle acque superficiali presenti

La rete idrografica all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese risulta notevolmente ricca di sorgenti, ruscelli e torrenti grazie all'abbondanza di precipitazioni e alla fitta copertura boschiva, unite alla persistenza del manto nevoso, garantendo un continuo rifornimento ai corsi d'acqua. I periodi di piena si registrano in autunno e, secondariamente, in primavera, e coincidono con i periodi più piovosi dell'anno, mentre le magre estive sono spesso mitigate dai temporali; anche in inverno la portata risulta minore a causa del gelo che riduce notevolmente lo scorrimento idrico. I corsi d'acqua scendono dal crinale verso la pianura lungo valli subparallele ad andamento approssimativamente sud-nord, scavate dalla loro plurimillennaria azione erosiva.

L'area di progetto interessa direttamente il Fosso dei Mercanti, che fluisce più a valle a quota 713 msm nel torrente Fellicarolo. La circolazione idrica superficiale sottesa è condizionata dalla permeabilità delle litofacies e dagli elementi antropici presenti e ricondotta al Fosso dei Mercanti, alla quota della stazione di partenza della sciovia dismessa.

La circolazione sotterranea è costituita da falda libera confinata alla base dalle formazioni argillose e contenuta a monte entro le strutture arenacee del Monte Modino e successivamente all'interno del corpo detritico di copertura. Ciò determina lo sviluppo dell'importante orizzonte sorgentifero che si rinviene fra 1650 e 1700msm e che alimenta in parte la rete acquedottistica di Hera. Una copiosa sorgente affiora in corrispondenza dell'area del previsto invaso.

Nel tratto di interesse il corso del Fosso dei Mercanti risulta intubato in condotta di cemento di diametro pari a 1m, per circa 60 m; la tubazione conferisce l'acqua in una piccola vasca con sbarramento di ritenuta che viene restituita al fosso a valle dello sbarramento mediante un'altra condotta interrata.

Anche un fosso secondario che intercetta l'area di progetto è localmente intubato e convogliato alla medesima vasca. Più a sud, il Fosso dei Mercanti è costituito da due rami che si intersecano in corrispondenza della messa in condotta

2.C.3.2. Impatto dell'opera sulle acque sotterranee e superficiali

In **fase esecutiva**, il Fosso dei Mercanti e il fosso secondario che intercetta l'area di progetto dovranno essere deviati per permettere le lavorazioni.

Il fosso dei Mercanti verrà intubato in una condotta che rimarrà in soprasuolo e restituirà l'acqua in alveo nel punto più vicino, compatibilmente con le lavorazioni previste. Anche il fossetto secondario a nord verrà temporaneamente deviato e restituito immediatamente a valle. Ciò comporterà, rispetto allo stato di fatto, una riduzione delle portate in un tratto di alveo di circa 50 metri a valle dell'attuale punto di restituzione da parte della condotta della vasca esistente per tutta la durata del cantiere (7 mesi). Al fine di convogliare le acque di entrambi i rami del Fosso dei Mercanti alla condotta di deviazione temporanea verrà realizzato un argine in massi prelevati in loco che diverrà parte permanente del progetto in quanto la presa principale del nuovo invaso sarà ubicata esattamente in corrispondenza del punto di immissione nelle condotte di deviazione temporanea.

In **fase di esercizio**, per quanto riguarda l'ambiente idrico superficiale si avranno modifiche permanenti e rilevanti date dalla creazione di uno specchio d'acqua di piccole dimensioni, che modificherà l'alveo: l'acqua verrà immessa nel bacino tramite due opere di presa ad acqua fluente e restituita al fosso tramite uno sfioratore a soglia libera; la portata del corso d'acqua non subirà dunque variazioni.

Il progetto prevede la possibilità di deflusso nel fosso a valle della soglia durante tutto l'anno, compatibilmente con le portate naturali in ingresso.

Allo stato di progetto il tratto intubato del fosso verrà sostituito dallo specchio d'acqua, che garantirà una maggior presenza della risorsa idrica nell'area interessata dalle opere.

2.C.4. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

2.C.4.1. Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi

Fauna. Le aree di studio sono caratterizzate dalla presenza di una fauna variegata. Il territorio è infatti popolato da alcune specie rare come il lupo, l'astore, la martora, l'aquila reale e il gufo reale. In alta quota sono numerose le colonie di marmotte, mentre nei prati che intramezzano i boschi fanno spesso

capolino i cervi. Nelle zone confinanti con il Parco del Corno alle Scale è possibile osservare il muflone e di recente ha fatto la propria comparsa anche l'istrice. Più comuni e diffusi sono il capriolo, il daino, la faina, la donnola, il cinghiale, il tasso, la volpe, lo scoiattolo, il ghio e il minuscolo moscardino. Nelle praterie più alte è facile imbattersi nell'arvicola delle nevi.

Numerosi anche i rapaci, tra i più comuni il gheppio, lo sparviero e la poiana. Tra i castagni che si stagliano nei fondivalle nidificano l'allocco e il gufo comune. La ricchezza ambientale del Parco consente a numerose specie di uccelli di trovare il proprio habitat ideale: dai picchi alle averle, dai merli ai lucherini, dalle allodole ai fringuelli. Nelle foreste di conifere sono comuni il regolo, il fiorrancino, il ciuffolotto, il crociere. Tra le pareti rocciose è facile scorgere il picchio muraiolo, dalla stupenda livrea rosa intenso. Il picchio muratore abita invece i boschi cedui insieme a cinciarella e cincia bigia. Fanelli e culbianchi sorvolano le praterie del crinale, mentre il passero solitario, facilmente riconoscibile per il colore blu scuro, nidifica tra le rocce. Nelle zone aride nei pressi delle pietraie abita invece il codirossone.

Nei numerosi torrenti è possibile imbattersi in alcuni esemplari di airone cinerino, predatore di piccoli pesci e anfibi, di ballerina gialla e di merlo acquaiolo. Nelle stesse acque albergano inoltre la trota fario, che può raggiungere dimensioni ragguardevoli, il tritone alpestre, la rana temporaria e la salamandra pezzata. In autunno, infine, è possibile assistere al passaggio di cicogne che si dirigono al sud, mentre grandi branchi di colombacci, tordi e cesene trovano riparo e ristoro nelle distese boschive. Le opere previste ricadono in gran parte su aree già interessate dall'attività antropica e più nello specifico dalle infrastrutture sciistiche e dalle attività collaterali legate alla fruizione turistico-ricettiva. Qui sorge infatti un piccolo edificio con funzione di ex stazione di partenza della sciovia "Mercanti", ora dismessa. Anche il corso del fosso dei Mercanti risulta alterato dall'attività antropica, esso è infatti localmente intubato in condotta di cemento di diametro pari a 1m, per un tratto di circa 60 m; la tubazione conferisce l'acqua in una piccola vasca con sbarramento che restituisce al fosso a valle dello sbarramento mediante un'altra condotta, ad elevata pendenza, che non permette la risalita di pesci o altri animali.

Flora e vegetazione. In questa porzione di territorio sono presenti per quasi tutta la sua estensione le condizioni pedoclimatiche ideali alla diffusione del faggio, mentre la zona posta più a monte e ad Ovest (I Lavaggi – Lago il Terzo) presenta caratteristiche fitoclimatiche tipiche della fascia cacuminale. La vegetazione presente può essere raggruppata in tre grandi tipologie, quella silvatica, quella intrasilvatica e quella soprasilvatica, e la loro estensione è condizionata dal clima, dal substrato litologico, dai limiti altitudinali e dalle modificazioni di origine antropica. Il tipo **silvatico** è rappresentato dalla vegetazione forestale, il tipo **intrasilvatico** è identificato dall'insieme di prati, prati-pascoli, arbusteti ed il tipo **soprasilvatico** è dato dall'insieme delle comunità vegetali che occupano i versanti dei rilievi montuosi posti oltre il limite superiore della vegetazione arborea. I limiti fra le diverse tipologie, ma soprattutto i limiti superiori ed inferiori della vegetazione forestale sono piuttosto variabili, in quanto risultano determinati sostanzialmente da fattori climatici e orografici, ma anche da interventi antropici. Le azioni di disturbo dell'uomo sono compendiabili sostanzialmente nello

sfruttamento del bosco, nell'attività pastorale e negli interventi per impianti di attrezzature turistiche. L'area di progetto, collocata nella fascia altitudinale della faggeta, ricade in parte in zona forestale e in parte su suolo alterato dall'attività umana con vegetazione prevalentemente erbacea. La vegetazione locale è caratterizzata in particolare dalla presenza di:

Boschi Artificiali: sono ottenuti per piantagione di conifere e costituiti da varie specie governati a fustaia e sono coetanei a lotti, chiaro segno dell'artificialità dell'impianto; in alcuni appezzamenti la composizione è abbastanza mista, in altri la prevalenza di una specie è molto evidente come nel caso dell'abete rosso e del larice. Questi boschi di conifere si presentano spesso densi e abbastanza uniformi. Sono presenti, inoltre, boschi di conifere miste a latifoglie, soprattutto faggio, derivanti da rimboschimento con conifere quali l'abete bianco e il larice. La ripercussione del rimboschimento con conifere va analizzata attentamente, perché la specie impiegata essendo estranea alla flora locale modifica le caratteristiche ecologiche e floristiche. La larga diffusione delle conifere nelle opere di rimboschimento realizzate nel secolo scorso, pur avendo avuto indubbi vantaggi da un punto di vista della protezione del suolo e della difesa idrogeologica dei versanti, presenta oggi numerose problematiche, sia di natura fitosanitaria che di modifica delle caratteristiche ecologiche e floristiche dei popolamenti.

Vegetazione infrasilvatica: nell'ambito della fascia del faggio si incontrano alcune comunità arbustive con predominanza di ericacee che rappresentano cenosi di ricostituzione in aree precedentemente disboscate e successivamente destinate a pascolo. L'abbandono della pastorizia ha favorito la formazione di cenosi arbustive, la cui ulteriore evoluzione porterà verosimilmente alla ricostituzione della faggeta. Nell'area di progetto una presenza consistente di vegetazione erbacea instabile costituita dal cotico delle aree sciabili o comunque alterato dall'attività umana, il cui fondo può essere considerato seminaturale ed è caratterizzato da specie in parte derivanti da semina a cui si sono aggiunte specie spontanee.

Tale comunità vegetale non è inquadrabile in alcuna categoria fitosociologica particolare. Le numerose esperienze maturate negli anni dimostrano che i rinverdimenti successivi ai movimenti terra (svolti mediante il riposizionamento delle zolle rimosse e la semina di specie autoctone) vengono nel breve periodo quasi totalmente sostituiti da un tappeto naturale spontaneo tipico della zona.

2.C.4.2. **Impatto dell'opera su flora, fauna ed ecosistemi**

In **fase realizzativa** si prevede l'abbattimento di 8050 mq di bosco, senza frammentazione delle tessere forestali. Ciò diminuirà localmente l'estensione degli habitat, senza tuttavia ridurne la qualità generale. In fase esecutiva vi sarà disturbo temporaneo della fauna selvatica che è solita stazionare in queste zone, dovuto alla presenza dei mezzi d'opera e alle modifiche morfologiche introdotte; particolare attenzione va posta al periodo riproduttivo dell'avifauna e delle specie terricole che potrebbero risentire dei movimenti terra e del taglio degli alberi. Il fosso dei Mercanti e il fossetto a nord intersecante l'area di progetto subiranno una temporanea deviazione tramite condotte superficiali.

Ciò diminuirà temporaneamente le portate del fosso a valle dell'area di cantiere per un tratto di circa 50 m.

In fase di esercizio, le modifiche morfologiche apportate dalle opere previste dal progetto non costituiranno intralcio ai corridoi di spostamento della fauna e non incideranno su siti di alimentazione; Per quanto riguarda la circolazione dell'ittiofauna le modifiche che verranno apportate al letto del corso d'acqua non modificheranno nella sostanza la situazione attuale, che vede comunque la presenza di un tratto di fosso intubato e di una pozza che restituisce l'acqua a valle tramite una condotta che non permette la risalita dei pesci. La creazione di un nuovo invaso porterà probabilmente alla nascita di un ecosistema acquatico simile a quello presente negli altri invasi artificiali inseriti in un contesto simile sul territorio, tra cui anche il vicino lago di Piaggia Silvestro.

La "liberazione" del Fosso dei Mercanti, ora parzialmente intubato, non potrà che avere effetti positivi rispetto all'accessibilità all'acqua da parte degli animali, che si rende ancora più importante con il recente aumento della durata e della frequenza dei periodi siccitosi.

Il progetto prevede la possibilità di deflusso nel fosso a valle della soglia durante tutto l'anno, compatibilmente con le portate naturali in ingresso, con restituzione dello stesso immediatamente a valle dello sbarramento, tutelando maggiormente l'ecosistema.

A seguito della realizzazione delle opere di presa del Fosso dei Mercanti, sarà abbandonato, nella zona sud-ovest, un segmento di alveo lungo 60m e largo 20m circa (1200mq circa). Si propone di riconfigurarli secondo le indicazioni dell'Ente Parco, al fine di restituire un'area umida naturale per lo sviluppo della biodiversità.

Il principale **impatto sulla vegetazione** conseguente la realizzazione delle opere è dato dalla riduzione delle superfici boscate, quantificata in 8050 mq complessivi, dei quali 1143 coperti da fustaia di abete rosso e larice, 2919 da bosco non governato di larice e faggio e 3988 da fustaia di abete rosso e abete bianco; il taglio del bosco non comporta la frammentazione delle tessere forestali ma solamente una diminuzione delle superfici. Per quanto riguarda la flora, nelle aree interessate dai lavori non sono ad oggi segnalati o riscontrati esemplari o specie floristiche tutelate o da sottoporre a tutela in virtù della loro unicità e caratteristiche qualitative, così come affermato nell'allegato C alle Norme di Attuazione del Piano del Parco; la vegetazione erbacea e arbustiva che verrà rimossa per la realizzazione delle opere è di qualità bassa, già evidentemente alterata dall'attività umana.

In fase di esercizio, la creazione di un nuovo specchio d'acqua, come già affermato, potrà comportare il naturale insediamento di specie vegetali tipiche degli ambienti acquatici come già avvenuto negli altri invasi artificiali presenti sul territorio.

La creazione di zona umida naturale agevolerà lo sviluppo della biodiversità.

2.C.5. Paesaggio

2.C.5.1. Inquadramento paesaggistico

Il principale elemento strutturante è la morfologia montuosa caratterizzata da valli incassate in versanti molto scoscesi e dal dominio visivo della cima più alta di tutto l'Appennino centrosettentrionale: il Monte Cimone. Per le sue caratteristiche ambientali, cui è legata la debole pressione antropica, quest'area rappresenta un grandissimo giacimento di patrimonio territoriale, soprattutto naturalistico e

paesistico, da preservare e porre in valore. Come evidenziano, infatti, sia il P.T.C.P. che il P.T.P.R., la presenza di impianti sciistici (posti dal P.T.P.R. come elementi antropici caratterizzanti il paesaggio) e la funzione turistica e soprattutto eco-turistica appaiono “determinanti per fornire integrazione del reddito e opportunità occupazionali” in questa unità paesistica in cui l’attività agricola risulta debole e limitata alla fascia di Media Montagna e le principali attività sono il pascolo stagionale nelle praterie di vetta e la raccolta dei mirtilli.

La lettura interpretativa territoriale muove dalla definizione di “territorio come soggetto vivente ad alta complessità” prodotto dall’interazione fra insediamento umano e ambiente, in perenne trasformazione con l’evolversi delle popolazioni insediate. La sua sopravvivenza è legata alle pratiche di uso della massa territoriale e quindi delle relative scelte di messa in valore, di conservazione o di dissipazione. In questo contesto teorico il Paesaggio diviene la parte visibile del territorio, quindi l’esito materiale delle continue trasformazioni operate dall’uomo che, se non orientate da regole miranti alla riproduzione di tale sistema vivente, possono portare alla distruzione dello stesso per abbandono o per depauperamento. L’interpretazione del testo paesistico si è concentrata sul suo stato attuale e sulla sua evoluzione cercando un equilibrio tra il dinamismo del presente e le prefigurazioni future; interpretando le immagini e le rappresentazioni che la collettività dà di questi luoghi per cercare un legame tra la memoria locale e il desiderio di cambiamento.

La cosa che qui più appare evidente è il rapporto consolidato di **fruizione della montagna** in forme diversificate (sci da discesa, sci di fondo, passeggiate, pesca sportiva, trekking ...) che si riscontra anche nelle rappresentazioni paesistiche legate all’immaginario collettivo delle comunità locali.

L’uso turistico ben regolamentato e reso tecnologicamente idoneo all’importanza paesistico – ambientale della zona è auspicato anche dai diversi strumenti di governo del territorio, dalla scala comunale a quella regionale. Quest’immagine della montagna, tanto consolidata, ricca d’impianti di risalita e di possibilità di fruizione, non appare in forte contrasto con l’elevato valore paesistico del contesto in cui ci troviamo se non nell’eccessivo numero di tracciati lineari che vanno ad incidere soprattutto sulla compattezza della copertura vegetale e a lambire piccoli corsi d’acqua entrando in competizione visiva con la vegetazione ripariale degli stessi.

Come ricordato in precedenza, l’area si inserisce in un contesto paesaggistico silvopastorale montano, caratterizzato dalla presenza di praterie a dominanza di e, a valle, da formazioni forestali artificiali di conifere e dell’orizzonte del faggio.

Il **paesaggio che comprende l’area di progetto** è costituito prevalentemente da boschi di fagete cedue e conifere alternate alle aree dedicate alle infrastrutture sciistiche. Più a monte, i crinali e le cime più alte emergono dalla sottostante fascia boscata con pareti rocciose e pendii rivestiti da praterie e brughiere a mirtillo. Risulta evidente il posizionamento dell’area rispetto al contesto naturale di riferimento. Oggi il paesaggio dell’area di studio si presenta abbastanza omogeneo e caratterizzato da una matrice naturale silvopastorale con praterie e brughiere d’alta quota. Gli elementi naturali costituiscono l’80% della superficie dell’area di studio. L’antropizzazione succedutasi dal dopoguerra ad oggi ha prodotto una sola evidente trasformazione: l’espansione delle infrastrutture sciistiche.

La valutazione della qualità dell'ambito omogeneo di paesaggio entro cui si trova il sito indagato si è svolta direttamente in loco, con sopralluoghi mirati all'individuazione delle caratteristiche peculiari del sito stesso. La valutazione effettuata sull'ambito omogeneo di paesaggio interessato dalle opere ha dato i seguenti risultati: si tratta di un paesaggio dalla morfologia molto variata, inserito in un contesto naturale montano, organizzato in tessere dalle dimensioni medie, a media eterogeneità, in relazione al numero di elementi presenti ed alla loro grana, intesa come dimensione media delle tessere che li compongono.

Per quanto riguarda la distribuzione della vegetazione è da valutare positivamente la consistente presenza di vegetazione arborea nell'immediato intorno del sito oggetto di indagine.

La **presenza di pista da sci ed impianti di risalita** contribuisce ad aumentare il contrasto tra elementi naturali ed elementi antropici del paesaggio, a discapito dei primi. Infine, per quanto concerne la visibilità, prevalgono le unità sceniche di livello intermedio, mediamente o poco sensibili ad eventuali trasformazioni del paesaggio, data la consistente schermatura arborea. La media aritmetica dei valori assegnati ha fornito un punteggio di media qualità (4.28), in riferimento a quello massimo teorico, fissato a 7.42: ciò riflette un'organizzazione funzionale ancora in via di strutturazione ed un equilibrio dell'ambito considerato che risente comunque dell'impatto degli elementi antropici.

2.C.5.2. **Impatto dell'opera sul paesaggio**

In **fase di cantiere** il paesaggio locale subirà evidenti modifiche date dal taglio del bosco e dai movimenti terra con denudamento del suolo. Ciò comporterà impatti negativi. Gli impatti sono da considerarsi lievi dati il contesto già interessato da elementi antropici, la conformazione orografica e la schermatura vegetazionale che rendono l'area di cantiere poco visibile, se non dalle immediate vicinanze.

In **fase di esercizio**, le opere completate non costituiscono elemento di intrusione o ostruzione visiva verso componenti significative di paesaggio.

La qualità dell'inserimento percettivo, valutata sulla base delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e di linguaggio in rapporto al contesto e alla visibilità delle opere dai vari punti di vista considerati: visto il contesto in cui si inserisce l'opera, si prevede un utilizzo del bacino anche durante il periodo estivo. L'invaso andrà ad inserirsi in un'area di snodo dei percorsi escursionistici, delle passeggiate a cavallo e dello sci di fondo, aumentando l'attrattività verso il polo dei servizi del Cimoncino e più in generale verso il sistema Cimone. Il bacino va a collocarsi inoltre all'interno dell'area contigua al Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, e nell'ambito di crinale, costituente paesaggio identitario secondo il PTCP della Provincia di Modena.

Per questi motivi in tutte le fasi progettuali sono state analizzate le migliori soluzioni per un **corretto inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico**. La forma del bacino è ottimizzata al fine di adattarsi all'orografia naturale dell'area, il passaggio che si sviluppa lungo tutto il perimetro del lago è stato pensato a quote variabili in modo da conferire all'opera un aspetto più dolce e naturale e facilitare la fruizione estiva. Tutti i raccordi con i percorsi esistenti sono stati progettati in modo da rendere organica la presenza dell'invaso all'interno della rete sia da un punto di vista percettivo che di effettiva

fruizione durante tutto l'anno. I paramenti esterni saranno realizzati con pendenze diverse e saranno opportunamente rinverditi ad esclusione della parte a valle dello sfioratore, configurata come una sorta di cascata costituita da massi. I paramenti interni saranno ricoperti a ghiaia o a verde secondo un andamento disomogeneo lungo il perimetro in modo che la linea di transizione da verde a ghiaia non sia parallela alla linea di massima regolazione dell'invaso, ovvero al pelo dell'acqua.

L'inserimento delle opere fuori terra quali pozzetti e condotte sarà ottimizzato in modo da inserirsi nel paesaggio in modo compatibile, attraverso l'utilizzo di schermature a verde e di materiali adeguati.

2.C.6. Rumore

2.C.6.1. Inquadramento acustico

Gli unici ricettori potenziali sono situati in direzione nord e trattasi di strutture ricettive (albergo e rifugio-ristoro) peraltro utilizzate quasi esclusivamente in periodo invernale e dunque non in concomitanza con il cantiere. Non sono presenti residenze stabili o altri usi sensibili nell'intorno significativo.

Le uniche sorgenti sonore attualmente presenti sono lo scorrere dell'acqua del Fosso dei Mercanti e la presenza di poco traffico presso il piazzale del Cimocino.

2.C.6.2. Impatto dell'opera sul clima acustico

La durata del cantiere, per il quale si prevede l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi (movimento terra), sarà di circa sette mesi, esclusivamente in periodo diurno.

Ipotizzando un valore di massima potenza sonora utilizzata di 102 dB(A), ad una distanza di 200 m (recettore Rifugio), risulta un rumore residuo teorico pari a 56 dB(A) che non tiene conto, peraltro, dello smorzamento dato dall'orografia e dalla presenza della vegetazione.

Considerando tale valore e la saltuaria presenza di utilizzatori dei servizi in periodo estivo si ritiene l'impatto non significativo.

Da rilevare è solamente il disturbo arrecato ad eventuali fruitori estivi delle aree immediatamente limitrofe al cantiere.

2.C.7. Beni materiali (patrimonio culturale architettonico e archeologico)

2.C.7.1. Inquadramento dell'opera sui beni materiali

Essendo i movimenti terra consistenti, occorre valutare il rischio di intercettare elementi archeologici di interesse e di eventuali ordigni bellici inesplosi.

A tal fine, sono stati condotti la valutazione archeologica preventiva e la perizia archeologia di guerra preventiva.

2.C.7.2. Impatto dell'opera sui beni materiali

Gli studi sopra menzionati hanno stimato complessivamente un rischio molto basso di interferenza con beni archeologici.

2.C.8. Popolazione e salute pubblica

2.C.8.1. Inquadramento dell'opera sulla popolazione presente e sulla salute pubblica

L'area interessata dal progetto si colloca nei pressi di località Cimoncino, all'interno della Stazione Invernale del Cimone, in area già interessata dall'attività antropica e più nello specifico dalle **infrastrutture sciistiche** e dalle attività collaterali legate alla fruizione turistico-ricettiva. Come evidenziano il P.T.C.P. e il P.T.P.R. la presenza di impianti sciistici (posti dal P.T.P.R. come elementi antropici caratterizzanti il paesaggio) e la funzione turistica e soprattutto eco-turistica appaiono determinanti per fornire integrazione del reddito e opportunità occupazionali in questa unità paesistica in cui il territorio di azione è da decenni mosaico di natura e attività umana.

La scala di interesse dell'opera risulta dunque più ampia rispetto alla realtà comunale, se si considera che l'opera verrebbe attivamente a far parte di un intero sistema territoriale che dipende in buona parte dall'enorme ricaduta economica delle attività turistico-ricreative.

La cosa che qui più appare evidente è il rapporto consolidato di fruizione della montagna in forme diversificate (sci da discesa, sci di fondo, passeggiate, pesca sportiva, trekking...), di radicale importanza per le comunità locali, intrinsecamente legato al mantenimento di un certo livello di qualità ambientale.

2.C.8.2. Impatto dell'opera sulla popolazione e sulla salute pubblica

La realizzazione delle opere, la cui durata è stimata in circa 7 mesi (estivi e autunnali), vedrà la presenza costante di mezzi d'opera e l'alterazione dei luoghi conseguente all'esbosco e ai movimenti terra, oltre che al deposito dei materiali necessari.

Ciò altererà negativamente, seppur per un breve periodo, la percezione dei luoghi.

Per raggiungere il cantiere i mezzi percorreranno, a partire dal centro abitato di Fanano, circa 13 km attraverso via Pian Margheritone – via Canevare - via Cimone – via Cimoncino.

La realizzazione delle opere, che vede l'utilizzo in gran parte di materiali presenti in loco (terre, rocce), non comporterà aumenti significativi del traffico veicolare: si prevede infatti che i mezzi principalmente utilizzati stazioneranno per quasi tutta la durata del cantiere sul piazzale asfaltato del Cimoncino, recandosi quotidianamente in cantiere attraverso i 300-400 m di pista in terra battuta esistente che separano il piazzale dal cantiere stesso.

Si prevede dunque che solo localmente sarà significativa l'emissione di polveri e gas di scarico dovuta al passaggio dei mezzi; ciò creerà temporaneo disturbo a eventuali fruitori delle aree circostanti, benché il cantiere si inserisca in una zona visitata quasi esclusivamente da escursionisti, lontana dalle principali vie di passaggio e da poli di residenza stabile. Il polo ricettivo più vicino, la località Cimoncino, vede la presenza di strutture quali un rifugio con ristoro e un albergo, utilizzati però quasi esclusivamente nel periodo invernale, non interessato dal cantiere.

Ad opera terminata vi sarà un miglioramento della percezione dei luoghi, che vedono attualmente un discreto disordine e degrado ambientale dati dalla presenza di piccolo edificio dismesso e da diversi rifiuti abbandonati nell'area. Il nuovo specchio d'acqua potrà costituirsi come punto di interesse per

escursionisti, bikers, e in generali fruitori della montagna in tutte le stagioni;

A livello socio-economico si avranno, conseguentemente alla realizzazione dell'opera:

- aumento delle riserve idriche generali del territorio;
- aumento dell'afflusso dei fruitori all'area del Cimoncino, con ricaduta positiva sulle attività locali e sul valore del territorio;

Gli impatti sul sistema economico sono da considerarsi dunque positivi e permanenti.

Trattandosi di un invaso con argine di ritenuta il proponente ha anche valutato **il rischio derivante da eventuale rottura dell'argine**: per tale valutazione è stato seguito il “Manuale per gli sbarramenti di competenza regionale” (Regione Piemonte, 2011). In tale documento vengono individuate diverse classi di rischio per gli invasi con dispositivi di ritenuta. Tali classi di rischio risultano dalla correlazione tra rischio intrinseco (ai sensi del DPGR 9 novembre 2004 n. 12/R) e appartenenza di un invaso a una delle categorie definite dal regolamento stesso (art. 2). L'opera in oggetto rientra, secondo tale classificazione, nella sottocategoria A2: “sbarramenti con altezza fino a dieci metri con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi”.

E' possibile affermare che le opere in progetto rientrano nel livello 3 (rischio basso) e in particolare nella classe di rischio 9N.

2.C.9. Proposte per misure di compensazione

Gli interventi compensativi verranno realizzati su superfici demaniali e in minor misura di proprietà del comune di Fanano in prossimità delle aree boscate delle quali si propone l'eliminazione in relazione alla realizzazione delle opere.

Si propone la **realizzazione di un'area umida naturale** per lo sviluppo della biodiversità nella zona sudovest dell'area di progetto, a compensazione della superficie di alveo abbandonata per realizzare l'opera di presa.

La zona umida in progetto sarà alimentata tramite una tubazione di piccolo diametro (100 mm) con una pendenza del 5% che prenderà acqua in corrispondenza del piccolo argine in massi realizzato per deviare il ramo che affluisce al Fosso dei Mercanti. La portata di tale affluente non è nota ma comunque, conoscendo la portata media del Fosso dei Mercanti (43,73 l/s) nel punto di presa principale, si può stimare che sia inferiore alla metà quindi circa 20 l/s considerando l'estensione dell'affluente stesso rispetto a quello del Fosso principale.

La portata massima della condotta di immissione nella zona umida è pari a circa 17 l/s. L'acqua sfocerà dalla condotta in una zona di scorrimento a pelo libero su fondo irregolare (per ridurne significativamente la velocità) e solo in seguito nella zona umida vera e propria. Dalla zona umida l'acqua uscirà tramite uno sfioratore superficiale e verrà reimpressa direttamente nell'opera di presa. La dimensione della sezione della condotta e le modalità di ingresso dell'acqua nella zona umida sono state scelte appositamente in modo da evitare la formazione di correnti significative nella stessa, che limiterebbero le possibilità di sviluppo di flora e fauna.

Sono altresì previsti **interventi di compensazione boschiva** ai sensi della DGR 549/2012 riguardanti

il miglioramento/riqualificazione di boschi esistenti attraverso interventi di diradamento di fustaie di conifere composte da Abete bianco, Abete rosso, Larice e Pino silvestre, disposti a Nord, Est e Sud del bacino da realizzare (eliminazione delle piante schiantate, morte in piedi o deperienti e diradamento dei nuclei a maggiore densità, favorendo eventuali specie accessorie e in generale le latifoglie autoctone) e interventi di indirizzo e controllo in boschi misti di conifere e latifoglie del tutto assimilabili ad interventi di conversione all'alto fusto su popolamenti cedui invecchiati (0,72 ha), ubicati ad Ovest del bacino artificiale.

2.C.10. Proposte per misure di mitigazione

Al fine di minimizzare gli impatti in fase esecutiva **sulla popolazione e salute umana** il proponente si prevede di mantenere ordinata l'area del cantiere e di far stazionare i mezzi d'opera quando non operativi sul piazzale asfaltato del Cimoncino qualora non vi sia spazio nell'area di cantiere stessa, in modo da arrecare il minor disturbo possibile ad eventuali fruitori delle aree. È opportuno inoltre minimizzare il più possibile le movimentazioni dei macchinari tra l'area di lavoro e il centro abitato di Fanano onde minimizzare il traffico con mezzi pesanti su tale tratta.

Gli impatti sulla **fauna** verranno mitigati escludendo l'accantieramento nei mesi primaverili per non impattare sui periodi di riproduzione della fauna; procedere in modo da non prolungare la fase di cantiere oltre ai tempi programmati per evitare inutili disturbi alla fauna.

Si propone la realizzazione di area umida naturale per lo sviluppo della biodiversità nella zona sudovest dell'area di progetto, a compensazione della superficie di alveo abbandonata per realizzare l'opera di presa.

Anche per quanto riguarda **la flora**, escludere l'accantieramento nei mesi primaverili consentirà di non impattare sui periodi di fioritura.

Le superfici di suolo denudato dai movimenti terra e dal passaggio dei mezzi verranno minimizzate, per non impattare sul suolo ove non strettamente necessario alla corretta esecuzione delle opere.

Per quanto riguarda le zone soggette a scavo o passaggio ripetuto dei mezzi provvedere alla preventiva rimozione delle zolle con copertura vegetale ovvero lo strato di terreno superficiale e al loro idoneo accantonamento onde evitare la distruzione del cotico erbaceo; tali zolle devono essere conservate in zone ombrose e tenute umide. Il terreno vegetale servirà a ricoprire le zone denudate in corso d'opera. A tutela del **suolo e delle acque superficiali e sotterranee** saranno da evitare o comunque minimizzare le perdite di calcestruzzo e di oli/carburanti, mantenendo i mezzi d'opera in buono stato manutentivo, non facendoli stazionare in aree sensibili e provvedendo ai rifornimenti e alle manutenzioni esclusivamente sui piazzali asfaltati presenti nelle vicinanze; non verranno abbandonati rifiuti di alcun tipo e dimensione; la minimizzazione della durata del cantiere consentirà di deviare i corsi d'acqua per il minor tempo possibile.

Non si prevedono particolari misure di mitigazione per gli impatti su aria, clima e paesaggio.

2.C.11. Proposte per misure di monitoraggio

La gestione in esercizio sarà assicurata da Soggetto convenzionato con il Comune di Fanano.

Il monitoraggio si sostanzia nel programma di manutenzione dell'opera idraulica, sintetizzato nella seguente tabella:

OGGETTO	DESCRIZIONE	ESECUTORE	FREQUENZA
Stabilità dell'argine	Misurazione mediante strumento topografico di eventuali spostamenti differenziali rispetto ai 2 capisaldi	Topografo abilitato	annuale
Sistema impermeabilizzazione	Controllo visivo di eventuali perdite all'unghia del paramento esterno dell'argine	Tecnico incaricato	Da ottobre a maggio
	Taglio erba ed estirpazione arbusti	Addetti società concessionaria	Semestrale, da realizzare all'inizio e fine della stagione estiva
	Controllo dell'eventuale presenza di tane di animali selvatici	Addetti società concessionaria	Semestrale
Manutenzione delle superfici del rilevato	Asportazione di eventuale materiale sedimentato	Addetti società concessionaria	2 anni
	Controllo dell'integrità della viabilità arginale (acqua meteorica verso canale fugatore)	Addetti società concessionaria	Semestrale e/o dopo particolari eventi meteorologici
Invaso	Monitoraggio del pelo libero dell'invaso	Mediante software	Continua
	Posa in opera	Addetti società concessionaria	Prima dell'inizio della stagione invernale
	Rimozione	Addetti società concessionaria	Ad avvenuto carico primaverile
Scarico di fondo	Verifica funzionamento organo di rilascio	Addetti società concessionaria	Annuale – settembre
	Verifica dell'integrità strutturale (cedimenti strutturali, degrado superficiale, assenza di fessurazioni)	Ditta specializzata	Annuale – settembre
	Pulizia eventuali corpi estranei	Addetti società concessionaria	Semestrale e/o dopo particolari eventi meteo
Manufatto dissipatore	Verifica dell'integrità strutturale (cedimenti strutturali, degrado superficiale, assenza fessurazioni, etc..)	Ditta specializzata	Annuale
	Pulizia di eventuali corpi estranei	Addetti società concessionaria	Semestrale e/o dopo particolari eventi meteo
Sfioratore di superficie	Verifica dello stato della cementazione e della funzionalità idraulica dell'opera	Ditta specializzata	Annuale
	Pulizia da eventuali corpi estranei	Addetti società concessionaria	Semestrale e/o dopo particolari eventi meteo
Fosso di guardia e drenaggio al piede	Verifica dello stato della funzionalità idraulica delle opere	Ditta specializzata	Annuale
	Pulizia eventuali corpi estranei	Addetti società concessionaria	Semestrale e/o dopo eventi meteo
Canale fugatore	Verifica dell'integrità strutturale (cedimenti strutturali, degrado superficiale, assenza fessurazioni, etc..)	Ditta specializzata	annuale
	Verifica dell'efficienza degli impianti tecnologici (elettrico, acqua, aria, ecc)		

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE

3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

Si premette che al momento della presentazione dell'istanza il progetto aveva come obiettivi la possibilità di stoccare la risorsa idrica e renderla disponibile per diversi usi quali:

- 1) l'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Cimoncino
- 2) l'uso emergenze acquedottistico e antincendio
- 3) la creazione di un luogo di interesse naturalistico che fungesse da polo di interesse turistico/ambientale di qualità, fruibile durante tutto l'anno.

Tuttavia nel corso del procedimento è emersa l'incompatibilità degli usi di cui al primo punto con il Piano Territoriale del Parco, come di seguito meglio specificato; pertanto nel prosieguo del procedimento si è stralciata tale previsione mantenendo solamente l'obiettivo dello specchio d'acqua a scopo naturalistico ambientale.

3.A.1. Piano territoriale coordinamento Provinciale (PTCP)

Per quanto riguarda il PTCP, l'area oggetto di intervento ricade in area forestale e all'interno della rete ecologica provinciale, con una serie di tutele di tipo naturalistico, paesaggistico-ambientale e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Prevede quindi una serie di divieti, ma allo stesso tempo consente alcune tipologie di intervento.

Essendo l'invaso riconducibile opera pubblica utilità conforme alla pianificazione comunale ed essendo stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica all'interno del presente PAUR di VIA, la sua realizzazione appare conforme anche coi dettami normativi della pianificazione provinciale.

Considerato che nell'ambito della seduta della conferenza dei servizi istruttoria è emerso che non è possibile classificare tra gli usi della risorsa idrica quelli per "emergenze acquedottistiche e antincendio" e che la realizzazione dell'invaso tramite ampliamento dell'alveo del fosso dei Mercanti non costituisce derivazione di acque pubbliche, la Provincia di Modena, nella propria nota prot.27104 del 1/8/2024 acquisita agli atti della Regione in PG 840653 ha comunicato di non doversi esprimere in relazione agli aspetti di cui all'art. 12 del R.R. 41/2001 propedeutico appunto al rilascio della Concessione di derivazione di acqua pubblica.

3.A.2. Piano regolatore generale del Comune di Fanano

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.12.2020 è stata adottata variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Fanano ai sensi dell'art. 15 L.R. 47/1978, in modo da includere l'area interessata dal progetto in uno "spazio pubblico a verde naturale": la realizzazione del progetto risulta pertanto coerente con tale previsione.

La realizzazione di un invaso a destinazione turistico ricreativa, nonché finalizzato alla fruizione del Polo sciistico del Cimoncino durante tutto l'anno risulta coerente con le NTA del PRG vigente.

3.A.3. Piano territoriale del Parco

Come anticipato, in fase di verifica di completezza l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale ha riscontrato che il progetto risulta ubicato all'interno dell'Area contigua del Parco regionale dell'Alto Appennino modenese (o Parco del Frignano) per il quale il vigente Piano Territoriale (PTP) approvato con Deliberazione di G.P. 3337/1996 evidenzia tra le attività **non compatibili** dell'art. 10.2 *“gli interventi a carico degli impianti sciistici diversi dalla manutenzione ordinaria, se non compresi nei Progetti di intervento Particolareggiato di cui all'art. 19 del PTP, relativi alle Zone “C” del Parco”* e che *“Pertanto, in sede di Procedimento di VIA, dovrà essere considerata tale risultanza della normativa vigente sull'area, in ordine allo svolgimento di una specifica Variante del vigente strumento pianificatorio quale il PTP del Parco, in merito all'intervento proposto. Tale variante potrebbe riguardare solo le Norme del Piano o solo la perimetrazione in riduzione dell'Area contigua”*.

Pertanto, per come inizialmente presentato, una delle finalità del progetto non risultava compatibile. Non risultava altresì possibile effettuare variante al PTP col Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA di cui al procedimento in esame, in quanto il PAUR, procedimento speciale in variante, può essere finalizzato unicamente alla localizzazione di opere soggette a VIA; conseguentemente, lo stesso non può apportare variante alle scelte generali fissate dalla pianificazione, quali le norme tecniche o la delimitazione dell'Area contigua, la cui definizione può essere oggetto solo del processo di pianificazione generale dell'Ente territoriale competente (in questo caso l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale).

Il progetto è stato pertanto modificato mantenendo solamente l'obiettivo dello specchio d'acqua a scopo naturalistico ambientale, stralciando l'utilizzo per innevamento, non compatibili con le attuali NTA del Parco.

In sintesi, dall'analisi della pianificazione territoriale provinciale, comunale e dell'Ente Parco non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto come modificato nel corso del procedimento dal punto di vista pianificatorio e vincolistico.

Il progetto è coerente all'attuazione della “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici delle Regione Emilia-Romagna” che ha per obiettivo quello di ridurre la vulnerabilità e i rischi derivanti dai cambiamenti climatici stessi, mitigando gli effetti diretti sul sistema acque incidendo sui processi idrologici e idrogeologici e sulla disponibilità di risorsa, soprattutto nei periodi di magra.

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

4.A. Provvedimento di VIA

Le valutazioni sul provvedimento di VIA comprendono:

4.A.1. VALUTAZIONI PROGETTUALI

Come anticipato in premessa e al punto 3.A, al momento della presentazione dell'istanza il progetto aveva come obiettivi la possibilità di stoccare la risorsa idrica e renderla disponibile per diversi usi quali:

- 1) l'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Cimoncino
- 2) l'uso emergenze acquedottistico e antincendio
- 3) la creazione di un luogo di interesse naturalistico che fungesse da polo di interesse turistico/ambientale di qualità, fruibile durante tutto l'anno.

Tuttavia nel corso del procedimento è emersa l'incompatibilità degli usi di cui ai primi due punti, pertanto è venuta a cadere la possibilità dello stoccaggio mentre si è mantenuto solamente l'obiettivo dello specchio d'acqua a scopo turistico-ricreativo, naturalistico e ambientale. **Pertanto in sede di integrazioni e poi di chiarimenti volontari il progetto è stato modificato in tal senso, ovvero considerando la realizzazione di un "invaso in linea" senza stoccaggio di risorsa idrica e senza prelievo;** le valutazioni da parte dell'Autorità competente e della Conferenza di Servizi che seguono si riferiscono quindi al progetto come modificato nel corso del procedimento.

4.A.1.1. Valutazione dell'impatto in fase di cantiere

La realizzazione dell'invaso comporterà

- la demolizione del fabbricato abbandonato un tempo utilizzato come stazione di valle di un impianto di risalita dismesso;
- la deviazione temporanea del corso del fosso dei Mercanti;
- il diradamento del bosco e l'allontanamento del materiale di risulta;
- lo scavo, la macinatura, la movimentazione ed il riutilizzo in loco di circa 15.360 mc di terreni;
- la realizzazione degli argini, delle scogliere, degli sfioratori e delle opere di finitura superficiale
- lo smantellamento delle condotte provvisorie;
- la realizzazione dell'area umida a compensazione, le opere di compensazione forestale i rinverdimenti, la posa della recinzione e della cartellonistica.

La durata del cantiere è stimata in circa 7 mesi ed è previsto che si svolga in estate ed autunno; gli impatti attesi sulle diverse matrici ambientali sono descritti nel successivo capitolo 4.A.2.

4.A.1.2. Valutazione dell'impatto in fase di esercizio

Una volta terminato, il progetto comporterà impatti positivi nel territorio montano.

L'area attualmente occupata dal piccolo invaso esistente, dall'edificio abbandonato un tempo utilizzato come stazione di valle di un impianto di risalita dismesso e da una porzione di bosco artificiale molto degradata verrà sistemata e resa fruibile per il turismo estivo ed invernale.

La realizzazione della prevista area umida naturale contribuirà all'aumento della biodiversità nell'area di progetto sia per la componente faunistica che floristica.

Gli interventi di compensazione boschiva porteranno ad una riqualificazione dei boschi esistenti, molto artificiali nella composizione specifica attuale e degradati dalla prolungata mancanza di gestione, in favore di formazioni miste di latifoglie autoctone e specie accessorie minori tipiche della fascia altitudinale in questione.

4.A.2. VALUTAZIONI AMBIENTALI

4.A.2.1. Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Il quadro di riferimento delle valutazioni ambientali regionali è la Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021; tale strategia declina e localizza, a partire dalle specificità del contesto regionale, i 17 Goal dell'Agenda 2030 a livello territoriale, mettendoli in relazione con gli obiettivi strategici e i processi trasversali definiti dal Programma di Mandato e dal Patto per il Lavoro e per il Clima. La Strategia stabilisce target da raggiungere entro il 2025 e il 2030, introducendo un sistema di misurazione che permette di monitorare il posizionamento dell'Emilia-Romagna rispetto a sfide globali, di valutare l'impatto del contributo delle politiche regionali ed eventualmente ri-orientarle al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti.

Il presente progetto partecipa al raggiungimento dell'Obiettivo 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, valorizzando la risorsa idrica e dell'Obiettivo 13 - Lotta contro il cambiamento climatico, realizzando un intervento di mitigazione e di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici mediante la realizzazione di un'opera che non mette a rischio il capitale naturale, potenzialmente creando delle opportunità per l'occupazione delle persone e il benessere della società locale.

4.A.2.2. Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima

Le immissioni in atmosfera sono riferibili esclusivamente alla fase di esecuzione e possono essere considerate trascurabili e reversibili

Una volta concluse le opere avranno effetti positivi in termini di reazione al cambiamento climatico per le comunità locali e per componenti flora e fauna.

4.A.2.3. Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo

La demolizione dell'edificio esistente fatiscente un tempo utilizzato come stazione di valle di un impianto di risalita oggi dismesso è da considerarsi positiva.

Gli altri impatti sul suolo e sul sottosuolo in fase di cantiere possono considerarsi lievemente negativi ma temporanei, mentre in fase di esercizio possono essere stimati come non significativi

4.A.2.1. Valutazione del Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo

Si valuta che Piano redatto risponda alle richieste previste da DPR 120 del 2017.

I volumi complessivi di scavo sono quantificati in 15.360 mc di materiale che verrà completamente impiegato nella realizzazione dell'opera: nessun quantitativo di terreno scavato sarà allontanato dal sito, con eccezione di eventuali massi ciclopici per la scogliera.

L'area è stata ampiamente indagata con sondaggi diretti e indagini indirette; i certificati di prova sono conservati agli atti; dalle analisi fin qui effettuate non sono stati registrati superamenti delle concentrazioni delle soglie di contaminazione.

Prima dell'inizio dei lavori sarà necessario:

1. effettuare il campionamento dei terreni attraverso la metodologia indicata al paragrafo 3.2 della relazione sulle terre e rocce da scavo, al fine di caratterizzarli attraverso esami di laboratorio che restituiranno i parametri indicati al paragrafo 3.3. della stessa
2. redigere una relazione dove si accerta l'idoneità dei terreni al loro utilizzo e confermare le precise volumetrie e collocazioni delle terre e rocce da scavo in progetto.

4.A.2.2. Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali

In fase di cantiere, il Fosso dei Mercanti e il fosso secondario che intercetta l'area di progetto dovranno essere inevitabilmente deviati tramite condotte superficiali per permettere le lavorazioni, con un certo impatto; ciò diminuirà temporaneamente le portate del fosso a valle dell'area di cantiere per un tratto di circa 50 m. Tuttavia una volta conclusi i lavori e ripristinata la continuità del corso d'acqua naturale gli impatti possono essere considerati non significativi.

Un altro impatto potenziale da considerare è lo sversamento di olio carburanti da parte dei mezzi d'opera in fase di cantiere, il cui rischio sarà minimizzato osservando tutte le misure di mitigazione proposte.

In fase di esercizio si avranno modifiche permanenti e rilevanti date dalla creazione del piccolo specchio d'acqua, che nel complesso possono essere considerate non impattanti.

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto previsto dal DIM (MIT e MASE) n. 205 del 12 ottobre 2022, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia, sia della qualità dell'acqua invasata che del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento dell'invaso dovranno essere effettuate sulla base di un apposito progetto di gestione.

4.A.2.3. Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema

L'abbattimento di 8050 mq di bosco previsto per far posto all'impluvio diminuirà localmente l'estensione degli habitat forestali, senza tuttavia ridurne la qualità generale.

In fase di cantiere la fauna selvatica subirà un disturbo temporaneo a causa della presenza delle

macchine operatrici e per le modifiche morfologiche introdotte: per questo andrà rispettato il periodo riproduttivo dell'avifauna e delle specie terricole che potrebbero risentire dei movimenti terra e del taglio degli alberi.

Il fosso dei Mercanti ora parzialmente intubato sarà a cielo aperto e ciò avrà effetti positivi rispetto all'accessibilità all'acqua da parte degli animali, soprattutto durante i periodi estivi e/o siccitosi.

Si concorda pertanto col proponente circa gli effetti potenzialmente positivi dell'opera rispetto la fauna presente.

4.A.2.4. **Valutazione dell'impatto sul paesaggio**

La realizzazione del progetto avrà effetti positivi sul contesto in quanto migliorerà la qualità ambientale complessiva dell'area, con un conseguente miglioramento estetico della zona, percepibile soprattutto nelle immediate vicinanze.

4.A.2.5. **Valutazione dell'impatto acustico**

L'impatto acustico sarà limitato alla fase di cantiere e quindi temporaneo e reversibile.

4.A.2.6. **Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica**

Il cantiere, la cui durata è stimata in 7 mesi presumibilmente estivi e autunnali, comporterà la presenza di macchine operatrici, movimenti terra e attività di esbosco che impatteranno certamente sulla fruizione dei luoghi; tuttavia detti impatti sono temporanei e completamente reversibili ad opere concluse.

Ad opera terminata, vi sarà anzi un miglioramento della percezione dei luoghi, e la maggior fruizione del comprensorio comporterà impatti positivi sul sistema economico locale.

Il proponente ha anche valutato il potenziale rischio derivante da eventuale rottura dell'argine che tuttavia, a valle degli approfondimenti condotti è da ritenersi lieve.

4.A.2.7. **Valutazione delle compensazioni**

La realizzazione dell'area umida naturale per lo sviluppo della biodiversità nella zona sudovest dell'area di progetto compenserà la superficie di alveo abbandonata per realizzare le opere connesse all'invaso.

Gli interventi di compensazione boschiva comporteranno il miglioramento dei boschi esistenti attraverso interventi di diradamento di fustaie di conifere, l'eliminazione delle piante schiantate, morte in piedi o deperienti e il diradamento dei nuclei a maggiore densità, favorendo le latifoglie autoctone. Entrambe le attività di compensazione sono valutate positivamente.

4.A.2.8. **Valutazione delle mitigazioni**

Le misure previste dal proponente al fine di minimizzare gli impatti in fase esecutiva **sulla popolazione e salute umana** si ritengono adeguate, come pure la scelta di escludere l'accantieramento nei mesi primaverili per limitare gli impatti su **flora e fauna**.

La minimizzazione delle superfici di suolo denudato per consentire gli scavi e la conservazione del

terreno vegetale e del cotico erboso da impiegare nei ripristini finali si ritengono misure idonee per mitigare l'impatto sul **suolo**.

L'attenzione all'uso corretto delle macchine operatrici potrà minimizzare il rischio di perdite di calcestruzzo, oli e carburanti al fine della tutela del suolo e delle **acque superficiali e sotterranee**.

In generale, la minimizzazione della durata del cantiere si ritiene misura principale utile alla mitigazione degli impatti sull'ambiente.

4.A.2.9. Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali

Si ritengono adeguate le misure di monitoraggio previste dal proponente e indicate al capitolo 2.C che si sostanziano nel programma di manutenzione dell'opera idraulica, ovvero nei controlli sulla stabilità dell'argine, sulla manutenzione dei rilevati e dei manufatti.

4.B. Nulla osta dell'Ente Parco

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale con proprio atto PG 2024/2766 del 4/9/2024 ha rilasciato nulla osta ai sensi dell'Art.40 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", acquisito agli atti in PG 944774 del 4/9/2024, nel rispetto delle compensazioni ambientali proposte e delle prescrizioni indicate nell'allegato al capitolo 6.

Il nulla osta subordina la realizzazione dell'opera al rispetto di prescrizioni ed obblighi in esso contenuti, di cui ne è stata data lettura in sede della presente seduta di Conferenza di Servizi e riportate al capitolo 6 del presente verbale. Il proponente è tenuto al rispetto di tali prescrizioni ambientali e raccomandazioni di gestione del cantiere condivise dalla Conferenza di Servizi; esse sono principalmente connesse alla fase di cantiere dell'invaso e vanno ad integrare le valutazioni espresse nel provvedimento di VIA, ma non ne costituiscono parte.

Il nulla osta verrà **allegato** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.C. Parere ambientale del Comune di Fanano

Il Comune di Fanano con nota protocollo 13656 del 2/12/2024 acquisita agli atti della regione Emilia-Romagna al PG 1322002 del 3/12/2024, considerato che lo studio d'impatto ambientale preliminare ha permesso di valutare la conformità e la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovraordinati e di stimare gli effetti derivanti dalla realizzazione sulle diverse componenti ambientali interessate dal progetto, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza sull'impatto ambientale delle opere ai sensi dell'art. 19, comma 7 della Legge Regionale 4/2018.

In sede della presente seduta di Conferenza di Servizi è stata data lettura del parere.

4.D. Autorizzazione Paesaggistica

Il Comune di Fanano con nota protocollo 13062 del 11/11/2024 acquisita agli atti della regione Emilia-Romagna al protocollo 1250412 del 12/11/2024, visti:

- la Relazione Paesaggistica allegata alla richiesta redatta dal tecnico di parte secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005
- il parere favorevole della Commissione della Qualità Architettonica e del Paesaggio rilasciato con verbale n. 2 del 4 Aprile 2024
- il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con prot. Bo/29/10/2024/0035093-P acquisito agli atti in PG 1217891 del 29/10/2024 ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.,

ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistico Ambientale n. AP2024/23, ritenendo il progetto compatibile con i valori paesaggistici del sito.

In sede della presente seduta di Conferenza di Servizi è stata data lettura dell'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà **allegata** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR

4.E. Autorizzazione ai movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

Essendo l'area interessata dal progetto sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267, l'Unione dei Comuni del Frignano, Area tecnica, Servizio difesa del suolo – tecnico manutentivo e lavori pubblici, con atto n. 4768 del 5/11/2024 acquisito agli atti della Regione in PG 1236543 del 6/11/2024 ha autorizzato i movimenti di terreno necessari per la realizzazione dell'invaso, subordinando la realizzazione del progetto alle prescrizioni indicate al capitolo 6.

Il proponente è tenuto al rispetto di tali prescrizioni in parte anche di carattere ambientale e raccomandazioni di gestione del cantiere condivise dalla Conferenza di Servizi; esse sono strettamente connesse alla fase di cantiere dell'invaso e vanno ad integrare le valutazioni espresse nel provvedimento di VIA, ma non ne costituiscono parte.

L'autorizzazione verrà **allegata** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.F. Autorizzazione per gli aspetti di tutela archeologica

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con prot. Bo/29/10/2024/0035093-P acquisito agli atti in PG 1217891 del 29/10/2024 ha ritenuto di non avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e ha contestualmente autorizzato la realizzazione dei lavori conformemente alla copia depositata, in quanto l'impatto su eventuali stratigrafie di interesse archeologico è stato ravvisato come irrilevante, specificando che eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Nel provvedimento la Soprintendenza ha ricordato il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

In sede della presente seduta di Conferenza di Servizi è stata data lettura dell'atto.

L'atto verrà **allegato** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.G. Nulla osta idraulico

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con propria nota prot. 89169 del 11/12/2024 acquisito agli atti della Regione in PG 1354588, richiamati complessivamente i lavori della conferenza e gli approfondimenti e determinazioni assunte con particolare riferimento al fatto che il nulla osta idraulico di competenza dell'Agenzia concerne la sola occupazione di aree demaniali di pertinenza del fosso dei Mercanti interessate dalla realizzazione ed esercizio dell'invaso, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento ai patti e condizioni riportate negli atti di competenza allegati alla nota.

L'Agenzia ha rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, all'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fosso dei Mercanti con manufatti di intercettazione acque dal corpo idrico al fine di alimentazione di vaso e del manufatto sfioratore.

In sede della presente seduta di Conferenza di Servizi è stata data lettura del nulla osta e delle prescrizioni in esso contenute, riportate indicate nel capitolo 6.

Il nulla osta costituirà parte integrante della Concessione di occupazione aree del Demanio Idrico e sarà comunque **allegato** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

4.H Autorizzazione alla realizzazione dell'invaso

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione Dirigenziale 4310 del 10/12/2024 e acquisita agli atti della Regione in PG 1354588, richiamati complessivamente i lavori della conferenza e gli approfondimenti e determinazioni assunte, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento ai patti e condizioni riportate negli atti di competenza allegati alla nota e contenuti nella determina n. 4310 del 10/12/2024 di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'invaso nonché dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'invaso (ai sensi del 3° comma dell'Art. 1 della Legge 21/10/1994 n. 584, dell'Art. 7 del D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990), per lo stoccaggio idrico situato in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti nel comune di Fanano, precisando le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, già firmato dal richiedente, parte integrante della stessa.

In sede della presente seduta di Conferenza di Servizi è stata data lettura dell'autorizzazione e delle prescrizioni in essa contenute, riportate indicate nell'allegato al capitolo 6.

Tale provvedimento verrà **allegato** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR

4.I. Concessione di occupazione di aree del demanio idrico

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena a seguito della chiusura della presente Conferenza di Servizi rilascerà la "Concessione relativa all'occupazione di area demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo con un vaso per 6.225 m² con la realizzazione di un allargamento dell'alveo del Fosso

dei Mercanti in comune di Fanano (MO), per uso naturalistico ricreativo identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del Comune di Fanano (procedimento MO23T0004)”.

La bozza di tale atto è stata condivisa in sede di Conferenza dei Servizi; in essa è stabilito che la concessione è rilasciata fino al 31/12/2042; all’atto definitivo sarà allegato il disciplinare di concessione quale sua parte integrante, che conterrà specifiche condizioni e prescrizioni e riporta anche le prescrizioni indicate nel nulla osta idraulico quali parti integranti e sostanziali.

Tale atto verrà formalizzato tempestivamente da ARPAE SAC Modena e **allegato** alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

5. CONCLUSIONI

5.A.1. Valutazioni della Conferenza di Servizi

Al termine delle valutazioni contenute al capitolo 4 del presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 4/2018, convocata la prima riunione per il giorno 31 ottobre 2024 e conclusa il giorno 16 dicembre 2024, la Conferenza di Servizi ritiene che il progetto relativo alla “**Realizzazione di un vaso idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti**”, localizzato nella frazione Canevare di Fanano in Comune di Fanano (MO), proposto dal Comune di Fanano col rispetto delle condizioni riportate al punto 5.A.2 **sia nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:**

- il progetto presentato è conforme alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale;
- il progetto prevede un sostanziale equilibrio tra sterri e riporti;
- l'obiettivo del progetto è la riqualificazione di un'area in cui è presente un edificio fatiscente un tempo utilizzato come stazione di valle di un impianto di risalita e l'aumento della fruibilità turistica del territorio;
- sono previste come misure di compensazione interventi di miglioramento/riqualificazione di boschi esistenti attraverso diradamento di fustaie di conifere e la realizzazione di zona umida a restituzione del segmento di alveo coinvolto dalle opere per favorire la permanenza delle specie vegetali e anfibe che attualmente popolano le presenti zone umide in prossimità dell'area d'intervento;
- il progetto partecipa al raggiungimento dell'Obiettivo 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, valorizzando la risorsa idrica e dell'Obiettivo 13 - Lotta contro il cambiamento climatico, realizzando un intervento di mitigazione e di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici mediante la realizzazione di un'opera che non mette a rischio il capitale naturale, potenzialmente creando delle opportunità per l'occupazione delle persone e il benessere della società locale.

La Conferenza ritiene, come più volte evidenziato nei paragrafi precedenti, che l'utilizzo del nuovo vaso a servizio degli impianti sciistici non sia contemplato nell'ambito di questa istanza, poichè in contrasto con il Piano Territoriale del Parco, in particolare con l'Art. 10.2.

L'vaso in linea che si ritiene **realizzabile** prevede uno sbarramento in materiale sciolto, una scogliera di sostegno a gravità in massi intasati con calcestruzzo, sarà parzialmente impermeabilizzato, e avrà uno sfioratore in calcestruzzo e pietra. La realizzazione dell'vaso (previsto di volume pari a 18.200 mc e superficie 622.5 mq) avverrà attraverso lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso all'vaso.

La Conferenza di Servizi ha condiviso l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del futuro vaso che avverrà a conclusione dei lavori così da avere la sagoma certa dell'allargamento del fiume.

5.A.2. Condizioni ambientali del Provvedimento di VIA

Oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni, sinteticamente riportate nell'ambito del presente verbale, l'Autorità competente ha preso in considerazione tutte le condizioni ambientali necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto comprese negli atti di assenso e autorizzazioni rilasciate, come specificato nel capitolo 4 del presente verbale.

La Conferenza di servizi, ad integrazione delle mitigazioni e compensazioni previste nel SIA e nei singoli Provvedimenti compresi nel Paur, ritiene necessario, al fine di minimizzare ulteriormente gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle seguenti **condizioni ambientali e obblighi di comunicazioni** del Provvedimento di VIA:

1. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia, sia della qualità dell'acqua invasata che del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento dell'invaso dovranno essere effettuate sulla base di un apposito **progetto di gestione (PdG)** elaborato secondo quanto previsto dal DIM (MIT e MASE) n. 205 del 12/10/2022, dovrà essere inoltrato per approvazione all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile entro 12 mesi dalla data di messa in esercizio;
2. dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) e agli Enti a cui spetta l'ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la **data di inizio e fine dei lavori e la data di messa in esercizio delle opere di progetto**;
3. dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA, entro sessanta (60) giorni dal collaudo dalla data di fine lavori, la **certificazione di regolare esecuzione delle opere**, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/2006, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

Si raccomanda, e si ricorda anche al fine del rispetto delle normative vigenti, che durante la fase di cantiere:

1. siano evitati sversamenti di sostanze di qualsiasi tipo nel terreno e nel corso d'acqua;
2. siano impiegati mezzi meccanici proporzionati per tipologia e dimensioni, all'entità dei lavori;
3. il rabbocco di carburante, dei lubrificanti e dei fluidi idraulici dei mezzi meccanici siano eseguiti, con estrema attenzione evitando sversamenti, in luogo idoneo, situato ad opportuna distanza dal corso d'acqua;
4. sia evitato il lavaggio in loco dei mezzi ed anche il deposito in loco di materiale proveniente da lavaggi;
5. non siano lasciati rifiuti sul terreno e la gestione/smaltimento di essi sia effettuata in modo differenziato, ove possibile, a favore del principio di "economia circolare";
6. l'area di intervento sia mantenuta ripulita da rifiuti di ogni genere;
7. per l'avvicinamento e il raggiungimento delle aree operative ed ai fini dell'eventuale esbosco del macchiatico siano utilizzate prioritariamente piste esistenti;
8. gli eventuali interventi sul fondo carrabile ai fini della percorrenza, siano circoscritti alle sole opere

di manutenzione ordinaria;

9. eventuali interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle piste di esbosco, dovranno essere obbligatoriamente assoggettati alla disciplina per lo svincolo idrogeologico prevista dalla normativa vigente e ad una specifica nulla osta dell'Ente Parco;
10. sia evitato l'esbosco in condizioni di terreno bagnato causa precipitazioni atmosferiche.
11. l'eventuale instaurazione di solchi sul terreno dovuti al passaggio dei mezzi operativi, sia ripareggiata a conclusione delle opere;
12. nel caso che i lavori necessitino il preventivo recupero della fauna ittica presente nel corso d'acqua o possano danneggiarla, sia chiesta l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 11/2012, al competente Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena
13. qualora durante i lavori venissero fortuitamente scoperte cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, si raccomanda di farne immediata denuncia alla competente Soprintendenza e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate, secondo il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

5.A.3. Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del Provvedimento di VIA

La verifica di ottemperanza per le precedenti condizioni ambientali e obblighi di comunicazione del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni, riportate nel paragrafo precedente 5.A.2, spetta per quanto di competenza a:

1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
2. Regione Emilia-Romagna, Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
3. Regione Emilia-Romagna, Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni

Al fine dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

La documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA devrà essere inviata dal proponente, nei tempi e nei modi indicati al punto 5.A.2 alla Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA e agli Enti individuati per la relativa verifica, sopra elencati. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: [Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali \(art.28 del d.lgs.152/2006\) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it).

L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. La non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006.

Il proponente è tenuto al rispetto **di tutte le condizioni vincolanti contenute nel Provvedimento di VIA, nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta che saranno allegati alla Delibera di Giunta Regionale** di approvazione del PAUR che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza di Servizi. Il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti allegati alla DGR, ai sensi della

normativa vigente, spetta all'Ente che rilascia l'atto.

Le prescrizioni contenute negli atti compresi nel PAUR sono riportate all'interno della tabella che costituisce il capitolo 6 del presente verbale e ne è parte integrante e sostanziale.

5.A.4. Adempimenti finali del Provvedimento di VIA

Si dà atto che:

- la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
- l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

sono risultati assenti alla Conferenza di Servizi conclusiva, avendo comunque inviato la prima il proprio nulla osta e la seconda la bozza della propria concessione nel corso dei lavori della conferenza stessa; le valutazioni e le prescrizioni degli atti necessari alla realizzazione del progetto comprese nel PAUR sono state discusse dai partecipanti nelle sedute di Conferenza di Servizi e sono stati condivisi i contenuti definitivi nella seduta conclusiva del 16 dicembre 2024.

Il proponente non ha sollevato alcuna controdeduzione in merito.

Il perfezionamento della Concessione di occupazione di aree del demanio idrico avverrà successivamente alla presente seduta di Conferenza di Servizi; essa sarà comunque allegata alla delibera di adozione del PAUR.

Si precisa che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dovrà essere attivato per modifiche dell'opera autorizzata in sede del presente procedimento autorizzatorio unico, nel caso in cui tali modifiche possano potenzialmente avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (punto B.1.9 dell'Allegato B.1 della l.r. 4/2018).

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2024, svolta in modalità telematica, come di seguito riportato, che hanno, in conclusione di Conferenza, all'unanimità espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati riportati nella tabella a pag. 9 del presente verbale.

L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso la Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

<i>Amministrazione</i>	<i>Rappresentante</i>
Regione Emilia-Romagna	Valentina Favero
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Francesca Lugli
Unione dei Comuni del Frignano	Giovanni Galbucci
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	Fausto Minelli
Comune di Fanano	Noemi Covili

6. PRESCRIZIONI CONTENUTE NEGLI ATTI ALLEGATI AL PAUR

Nulla osta dell'Ente Parco	AUTORITA' COMPETENTE
<p>14. I tagli previsti dall'intervento non siano realizzati nel periodo 15 marzo – 15 luglio al fine di tutelare l'avifauna nidificante;</p> <p>15. la misura compensativa riguardante la realizzazione di una nuova zona umida preveda, ove possibile, il trasferimento al suo interno delle specie vegetali attualmente presenti nell'alveo del Fosso dei Mercanti, e che le opere siano eseguite sotto la supervisione e la collaborazione dell'Ente scrivente;</p> <p>16. siano evitati sversamenti di sostanze di qualsiasi tipo nel terreno e nel corso d'acqua;</p> <p>17. siano impiegati mezzi meccanici proporzionati per tipologia e dimensioni, all'entità dei lavori;</p> <p>18. il rabbocco di carburante, dei lubrificanti e dei fluidi idraulici dei mezzi meccanici siano eseguiti, con estrema attenzione evitando sversamenti, in luogo idoneo, situato ad opportuna distanza dal corso d'acqua;</p> <p>19. sia evitato il lavaggio in loco dei mezzi ed anche il deposito in loco di materiale proveniente da lavaggi;</p> <p>20. non siano lasciati rifiuti sul terreno e la gestione/smaltimento di essi sia effettuata in modo differenziato, ove possibile, a favore del principio di "economia circolare";</p> <p>21. l'area di intervento sia mantenuta ripulita da rifiuti di ogni genere;</p> <p>22. per l'avvicinamento e il raggiungimento delle aree operative ed ai fini dell'eventuale esbosco del macchiatico siano utilizzate prioritariamente piste esistenti;</p> <p>23. gli eventuali interventi sul fondo carrabile ai fini della percorrenza, siano circoscritti alle sole opere di manutenzione ordinaria;</p> <p>24. eventuali interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle piste di esbosco, dovranno essere obbligatoriamente assoggettati alla disciplina per lo svincolo idrogeologico prevista dalla normativa vigente e ad uno specifico nulla osta dell'Ente scrivente;</p> <p>25. sia evitato l'esbosco in condizioni di terreno bagnato causa precipitazioni atmosferiche.</p> <p>26. l'eventuale instaurazione di solchi sul terreno dovuti al passaggio dei mezzi operativi, sia ripareggiata a conclusione delle opere;</p> <p>27. nel caso che i lavori necessitino il preventivo recupero della fauna ittica presente nel corso d'acqua o possano danneggiarla, sia chiesta l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 11/2012, al competente Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena</p>	<p>Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale</p>
Parere ambientale	AUTORITA' COMPETENTE
Nessuna prescrizione	Comune di Fanano
Autorizzazione paesaggistica	AUTORITA' COMPETENTE
Nessuna prescrizione	Comune di Fanano
Autorizzazione ai movimenti di terreno	AUTORITA' COMPETENTE
<p>1. gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di educazione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;</p>	<p>Unione dei Comuni del Frignano, Area tecnica, Servizio</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile; 3. sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti; 4. si regimi lo scolo delle acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno; 5. i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti; 6. nell'esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate alle pag. 113, 114 e 115 della relazione geologica - geotecnica e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento; 7. il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell'area di cantiere o in altra area individuata preventivamente con l'Unione di Comuni, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i.; 8. per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo l'Unione di Comuni; 9. sia data preventiva comunicazione all'Unione della data di inizio lavori, in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi e per esercitare i controlli atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra 10. entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, la direzione lavori dovrà comunicare all'Unione l'ultimazione degli stessi, certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni impartite. 	<p>difesa del suolo</p>
<p>Autorizzazione per gli aspetti di tutela archeologica</p>	<p>AUTORITA' COMPETENTE</p>
<p>Nessuna prescrizione</p>	<p>Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara</p>
<p>Nulla osta idraulico</p>	<p>AUTORITA' COMPETENTE</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) per le fasi di realizzazione e gestione dell'invaso in linea dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dalla specifica autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza per l'esercizio e la fruizione di tutte le aree demaniali <p>prescrizioni relative alla fase di realizzazione delle opere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 2. dovrà essere posta particolare cura alle opere di raccordo sia in termini di captazione dal corso d'acqua che restituzione delle acque garantendo il ripristino dell'efficienza idraulica a monte e a valle; 3) il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Ufficio la data di inizio lavori del manufatto di scarico (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento; 	<p>Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile</p>

<ol style="list-style-type: none"> 4) qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. 11/2012 e s.m.i.; 5) qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del Fosso dei Mercanti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente; 6) il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza; 7) dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone; 8) i lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo e/o sulle sponde dei corsi d'acqua a seguito dei lavori, che dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti; 9) durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo; 10) l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; 11) i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità, a lavori ultimati dovranno essere rimossi gli eventuali accessi realizzati con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente; 12) l'intervento di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque; 13) lo scrivente UT non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale; 14) a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'efficienza idraulica dell'alveo e delle scarpate del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori; prescrizioni relative alla fase di esercizio con riferimento all'occupazione di demanio idrico integrative rispetto a quelle già previste per la fase di esercizio dell'invaso; 15) il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di vaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o 	
--	--

variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);

- 16) i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
- 17) le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
- 18) le eventuali attività di riprofilatura e gestione dei sedimenti al fine di garantire l'efficienza idraulica con particolare riferimento al tratto posto a monte dell'opera di presa dovranno essere eseguite senza allontanamento di materiale inerte dal sedime demaniale che dovrà essere opportunamente riposizionato in loro;
- 19) è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
- 20) il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- 21) le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- 22) gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
- 23) qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
- 24) l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso e con il manufatto sfioratore potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
- 25) Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente critici. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare

<p>pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.</p> <p>26) per gli adempimenti necessari a conclusione dei lavori si rimanda a quanto già prescritto nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'invaso, precisando che gli elaborati as-built dovranno essere condivisi anche ARPAE al fine di legittimare in via definitiva il sedime oggetto di occupazione e perfezionare il procedimento di demanializzazione delle aree così come prescritto;</p> <p>27) in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.</p>	
<p>Autorizzazione alla realizzazione dell'invaso</p>	<p>AUTORITA' COMPETENTE</p>
<p>Art. 2 MESSA IN ESERCIZIO La messa in esercizio dell'invaso è effettuabile soltanto dopo che questo Servizio avrà rilasciato il certificato di rispondenza dell'opera al progetto autorizzato. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare a questo Servizio la messa in esercizio dell'invaso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.</p> <p>Art. 3 VIGILANZA Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 di questo atto non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente disastrosi. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio. Il personale tecnico di questo Servizio potrà, in ogni momento, avere libero accesso alle opere autorizzate e potrà imporre, anche verbalmente, al titolare dell'autorizzazione, quando ricorrano casi gravi di pericolo per la pubblica incolumità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e le cose. In caso di collasso totale o parziale dello sbarramento, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente avvertire la Stazione Carabinieri più vicina, il Sindaco del Comune su cui insiste il bacino ed i Vigili del Fuoco. L'elenco dei numeri di telefono di rilevante interesse deve quindi essere predisposto all'atto della messa in esercizio dell'invaso</p> <p>Art.4 MANUTENZIONE Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'invaso di cui all'art. 1 e agli elaborati tecnici consegnati agli atti di questo servizio. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare i periodici lavori di manutenzione, ed in particolare la pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante, il ripristino degli sbarramenti in terra che abbiano subito ruscellamenti o piccoli smottamenti, la pulizia ed il ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la portata di progetto, nonché il ripristino dell'impermeabilizzazione. Per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria (es. lesioni o abbassamenti dello sbarramento, modifica dello sfioratore, svaso dell'invaso conseguente l'interramento, sostituzione dell'impermeabilizzazione, ecc.) occorre, ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 del presente atto, ottenere l'autorizzazione preventiva da questo servizio presentando il progetto esecutivo delle opere che si intendono effettuare.</p>	<p>Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nelle prescrizioni indicata come "Servizio")</p>

<p>Art.5 VISITE PERIODICHE Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ogni uno anni, con riferimento alla data della messa in esercizio, a presentare una relazione di idoneità statica dell'opera a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Art.6 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ L'invaso dovrà essere completamente recintato, dovranno essere predisposti cartelli monitori di pericolo ed i cancelli di accesso dovranno essere chiusi con lucchetto.</p> <p>Art.7 PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE Questo Servizio ha facoltà di ispezionare in qualsiasi momento l'opera in questione e di imporre tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per assicurare la pubblica incolumità. In caso estremo potrà anche essere revocata la presente autorizzazione e in tal caso il proprietario dovrà provvedere a demolire tutta, o in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa.</p> <p>Art.8 NORME E CONDIZIONI SPECIALI Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1125 del 28/08/1986 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1.11.1959 numero 1363.</p> <p>Art.9 RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI Il titolare dell'autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso, nonché dell'inosservanza di qualsiasi Legge o Regolamento che violasse durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso; inoltre è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che delle condizioni del presente testo, di tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990, nel D.P.R. 01/11/1959 n. 1363, nel T.U. di Leggi 11/12/1933 n. 1775, nel T.U. di Leggi 25/07/1904 n. 523, nel D.M. 26/06/2014 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, nella Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 04/12/1987 n. 352.</p> <p>Art.10 CHIUSURA DI ESERCIZIO ED ABBANDONO DELL'INVASO Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare immediatamente a questo Servizio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso. In caso di chiusura temporanea il titolare dovrà comunque rispettare quanto prescritto dagli artt. 3-4-5-6 del presente atto.</p> <p>In caso di chiusura definitiva dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso; • presentare un progetto di sistemazione definitiva dei luoghi interessati dalle opere di cui all'art. 1 del presente atto al fine di ottenere l'autorizzazione all'abbandono del bacino da parte di questo Servizio. Per l'effettuazione dei suddetti lavori dovrà sottostare a quanto richiamato all'art.9; • sottostare alle prescrizioni di questo Servizio in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità. <p>Soltanto dopo che questo Servizio, a lavori di sistemazione ultimati, avrà certificato che lo sbarramento e il relativo bacino sono da considerarsi demoliti, il concessionario o il richiedente l'autorizzazione o il proprietario potrà considerarsi libero dagli impegni derivanti dal presente atto e dalle Leggi e Regolamenti richiamati all'art. 9.</p>	
<p>Concessione di occupazione di aree del demanio idrico</p>	<p>AUTORITA' COMPETENTE</p>
<p>1. per le fasi di realizzazione e gestione dell'invaso in linea dovranno essere rispettate tutte le condizioni già imposte dalla specifica autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza per l'esercizio e la fruizione di tutte le aree demaniali;</p>	<p>ARPAE SAC Modena</p>

prescrizioni relative alla fase di realizzazione delle opere:

2. dovrà essere posta particolare cura alle opere di raccordo sia in termini di captazione dal corso d'acqua che restituzione delle acque garantendo il ripristino dell'efficienza idraulica a monte e a valle;
3. il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Ufficio la data di inizio lavori del manufatto di scarico (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
4. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
5. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del Fosso dei Mercanti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
7. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;
8. i lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo e/o sulle sponde dei corsi d'acqua a seguito dei lavori, che dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti;
9. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
11. i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità, a lavori ultimati dovranno essere rimossi gli eventuali accessi realizzati con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente;
12. l'intervento di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
13. lo scrivente UT non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
14. a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'efficienza idraulica dell'alveo e delle scarpate del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori;

prescrizioni relative alla fase di esercizio con riferimento all'occupazione di demanio idrico integrative rispetto a quelle già previste per la fase di esercizio dell'invaso:

15. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);
16. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
17. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
18. le eventuali attività di riprofilatura e gestione dei sedimenti al fine di garantire l'efficienza idraulica con particolare riferimento al tratto posto a monte dell'opera di presa dovranno essere eseguite senza allontanamento di materiale inerte dal sedime demaniale che dovrà essere opportunamente riposizionato in loro;
19. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
20. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
21. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo esseremotivo di inquinamento di suolo e acque;
22. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
23. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
24. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso e con il manufatto sfioratore potrà

- in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
25. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente critici. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.
26. per gli adempimenti necessari a conclusione dei lavori si rimanda a quanto già prescritto nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'invaso, precisando che gli elaborati as-built dovranno essere condivisi anche ARPAE al fine di legittimare in via definitiva il sedime oggetto di occupazione e perfezionare il procedimento di demanializzazione delle aree così come prescritto;
27. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

Con riferimento a quanto richiamato in premessa circa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area interessata dal lago, si precisa che il nulla osta è da intendersi valido e prescrittivo per tutta l'area che sarà in via definitiva ascrivita al demanio pubblico dello stato ramo idrico con l'occupazione del lago.”;

“con particolare riferimento alla caratteristica di invasivo in linea per cui parte dell'area di sedime dell'invaso stesso è costituita dal corso del Fosso dei Mercanti appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico:

- dovranno essere rispettate anche le prescrizioni impartite con apposito nulla osta idraulico per occupazione di aree demaniali rilasciato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato “Realizzazione di invasivo per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti” avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia- Romagna, prot. 01/07/2024.0711854.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 43570.E del 01/07/2024;
- in considerazione dell'impossibilità di accedere direttamente al tratto di corso d'acqua intercluso dal nuovo bacino, la manutenzione dello stesso è da intendersi in capo al titolare dell'autorizzazione dell'invaso, comprese tutte le opere di captazione e restituzione al corpo idrico;
- il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare periodicamente e comunque dopo ogni evento di piena le condizioni di regolare deflusso del fosso dei Mercanti avendo cura di adottare le eventuali misure necessarie per scongiurare il verificarsi di criticità;
- con riferimento all'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del presente invasivo per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino a cui sarà dato seguito solo a conclusione dei lavori così da disporre della sagoma certa dell'allargamento del fiume, così come argomentato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato “Realizzazione di invasivo per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti” avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna

sopra citato, di stabilire che la presente autorizzazione si intende valida anche a conclusione del procedimento di demanializzazione alle medesime condizioni;

- il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);
- i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
- le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
- l'Ufficio territoriale concedente (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza geologica, idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo, l'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della delibera del Consiglio Regionale n. 3109/1990, indipendentemente da altri obblighi e dalle normative previste da leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, l'interessato è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che l'opera autorizzata, durante il suo esercizio, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti, per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza dell'esercizio degli invasi suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assumerà piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo l'Amministrazione; l'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sugli invasi artificiali.”



Data cfr. file segnatura.xml

TRASMISSIONE VIA PEC

prot. cfr. file segnatura.xml

Class.7-10-04 Fasc.2024/7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Area Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
Viale della fiera 8
40127 Bologna (BO)

c.a. Dr.ssa **Valentina Favero**

P.E.C. Vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Fanano
Piazza Marconi, 1
41021 Fanano (Mo)

OGGETTO: *Parere di competenza sulla richiesta per “Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in Località Cimoncino – Fosso dei Mercanti”, in Comune di Fanano (Mo) all’interno del territorio dell’Area contigua del Parco dell’Alto Appennino modenese. Convocazione Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 16, legge n. 4/2018.*

In riferimento alle Vs. assunte agli atti dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con prot. n. 1992 del 02/07/2024, di Convocazione di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’ art. 16, legge n. 4/2018 e richiesta dei pareri tecnici di competenza, relativamente all’intervento “Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in Località Cimoncino – Fosso dei Mercanti”, in Comune di Fanano, proposto dal Comune di Fanano, su area posta all’interno del territorio dell’Area contigua del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese, si trasmette il Nulla Osta, rilasciato ai sensi L.gvi. vigenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Arch. **Valerio Fioravanti**

Originale firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate

- 1 / 3 -

Nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale relativo ad intervento per "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in Località Cimoncino – Fosso dei Mercanti" in Comune di Fanano, su area posta all'interno del territorio dell'Area Contigua del Parco dell'Alto Appennino modenese.

Visti:

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 40 "Nulla-osta";
- la Legge Regionale n.4 del 20 maggio 2021, "Disposizioni in materia di rete natura 2000";
- la D.G.R. n. 1174 del 10/07/2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)";
- il Regolamento per il rilascio del Nulla osta approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 24/06/2019;
- la "Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta nelle Aree protette regionali", approvata con Delibera di Giunta Regionale n.343 del 8/02/2010;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24, "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e Piacenziano;
- il Piano territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese o (del Frignano) (PTP), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.3337 del 23 dicembre 1996;
- la comunicazione trasmessa dall'Ente scrivente prot. n. 1153 del 22/04/2024 relativamente le autorizzazioni necessarie per il procedimento di cui in oggetto;
- la richiesta di nulla osta trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna di Procedimento autorizzatorio unico di VIA acquisita agli atti dello scrivente Ente in data 02/07/2024 prot. n. 1992, relativa all'intervento di realizzazione di un invaso per lo stoccaggio idrico in Località Cimoncino, posto nel territorio del Comune di Fanano all'interno dell'Area contigua del Parco dell'Alto Appennino modenese (o Parco del Frignano), del Comune di Fanano;
- la documentazione tecnica allegata, consistente principalmente in: Progetto esecutivo con Relazione illustrativa, Cartografia, Modulo per il rilascio del Nulla Osta, Progetto di compensazioni boschive;
- Il parere istruttorio del Responsabile di procedimento Dr Fausto Minelli relativo alla presente pratica.

CONSIDERATO che L'opera è assimilabile a un bacino di accumulo con sbarramento in materiale sciolto e sfioratore in calcestruzzo e pietra, posto sull'asse del Fosso dei Mercanti e che la realizzazione dell'invaso avverrà attraverso lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso all'invaso; Il progetto prevede un sostanziale equilibrio tra sterri e riporti;

RILEVATO che il presente procedimento autorizzatorio riguarda l'utilizzo dell'invaso per aumentare la fruibilità turistica del territorio e per eventuali necessità di emergenze acquedottistiche e antincendi;

VERIFICATO che non è contemplato, nell'ambito di questa istanza, l'utilizzo del nuovo invaso a servizio degli impianti sciistici e che quindi non risulta in contrasto con il Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese, in particolare con l'Art. 10.2;

CONSIDERATO che all'interno del progetto esecutivo sono state previste come misure di compensazione delle opere previste:

- Interventi di compensazione boschiva ai sensi della DGR 549/2012 riguardanti il miglioramento/riqualificazione di boschi esistenti attraverso interventi di diradamento di fustaie di conifere composte da Abete bianco, Abete rosso, Larice e Pino silvestre, disposti a Nord, Est e Sud del bacino da realizzare (eliminazione delle piante schiantate, morte in piedi o deperienti e diradamento dei nuclei a maggiore densità, favorendo eventuali specie accessorie e in



generale le latifoglie autoctone) e interventi di indirizzo e controllo in boschi misti di conifere e latifoglie del tutto assimilabili ad interventi di conversione all'alto fusto su popolamenti cedui invecchiati (0,72 ha), ubicati ad Ovest del bacino artificiale;

- Realizzazione di zona umida a restituzione del segmento di alveo coinvolto dalle opere per favorire la permanenza delle specie vegetali e anfobie che attualmente popolano le presenti zone umide in prossimità dell'area d'intervento prevista.

si rilascia il nulla osta ai sensi dell'Art.40 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" con le seguenti prescrizioni:

- I tagli previsti dall'intervento non siano realizzati nel periodo 15 marzo – 15 luglio al fine di tutelare l'avifauna nidificante;
- la misura compensativa riguardante la realizzazione di una nuova zona umida preveda, ove possibile, il trasferimento al suo interno delle specie vegetali attualmente presenti nell'alveo del Fosso dei Mercanti, e che le opere siano eseguite sotto la supervisione e la collaborazione dell'Ente scrivente;
- siano evitati sversamenti di sostanze di qualsiasi tipo nel terreno e nel corso d'acqua;
- siano impiegati mezzi meccanici proporzionati per tipologia e dimensioni, all'entità dei lavori;
- il rabbocco di carburante, dei lubrificanti e dei fluidi idraulici dei mezzi meccanici siano eseguiti, con estrema attenzione evitando sversamenti, in luogo idoneo, situato ad opportuna distanza dal corso d'acqua;
- sia evitato il lavaggio in loco dei mezzi ed anche il deposito in loco di materiale proveniente da lavaggi;
- non siano lasciati rifiuti sul terreno e la gestione/smaltimento di essi sia effettuata in modo differenziato, ove possibile, a favore del principio di "economia circolare".
- l'area di intervento sia mantenuta ripulita di rifiuti di ogni genere, eventualmente presenti.
- per l'avvicinamento e il raggiungimento delle aree operative ed i fini dell'eventuale esbosco del macchiatico siano utilizzate prioritariamente piste esistenti;
- gli eventuali interventi sul fondo carrabile ai fini della percorrenza, siano circoscritti alle sole opere di manutenzione ordinaria;
- eventuali interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle piste di esbosco, dovranno essere obbligatoriamente assoggettati alla disciplina per lo svincolo idrogeologico prevista dalla normativa vigente e ad uno specifico nulla osta dell'Ente scrivente;
- sia evitato l'esbosco in condizioni di terreno bagnato causa precipitazioni atmosferiche.
- l'eventuale instaurazione di solchi sul terreno dovuti al passaggio dei mezzi operativi, sia ripareggiata a conclusione delle opere;
- nel caso che i lavori necessitino il preventivo recupero della fauna ittica presente nel corso d'acqua o possano danneggiarla, sia chiesta l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 11/2012, al competente Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena;

SI DA ATTO CHE:

il presente nulla osta viene rilasciato in conformità alla *"Direttiva regionale sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali"* di cui alla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 343 del 08/02/2010, in riferimento alla quale si procederà per le forme di pubblicazione ivi previste.

IL DIRETTORE

Arch. **Valerio Fioravanti**

*Originale firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*



COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e s.m. e i.

Pratica n. AP2024/23
Protocollo N. 13062 del 11.11.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNCA

Vista la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica presentata ai sensi dell'art. 146 presentata in data 17.09.2024 dal **Comune di Fanano** in qualità di Richiedente, con sede in Piazza Marconi n.1, P.IVA: 00562780361 per i lavori di **Realizzazione Invaso Fosso Mercanti**, in questo Comune, in località **Cimoncino**, su terreno catastalmente identificato al Foglio **19**, Mappale **279** e Foglio **37** Mappali **7, 9 e 14**.

Verificato in sede istruttoria che:

- l'intervento è assoggettato alle procedure di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. in quanto l'area risulta tutelata per legge ai sensi della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142 comma 1 lett. c), d), f), g);
- non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.149, comma 1 del D. Lgs.42/2004 e s.m. ed i.;
- l'istanza presentata risulta corredata da tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. del 12.12.2005;

Richiamati:

- il parere della Commissione della Qualità Architettonica e del Paesaggio rilasciato con verbale n. 2 del 04 Aprile 2024: Favorevole prestando particolare attenzione all'effetto naturale finale dell'opera
- la Relazione Paesaggistica allegata alla richiesta redatta dal tecnico di parte secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005;

Visti:

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. recante titolo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- l'Accordo in materia paesaggistica sottoscritto in data 09.10.2003 tra la Regione Emilia Romagna, le Associazioni delle Autonomie locali dell'Emilia Romagna ed il Ministero per i beni e le Attività Culturali (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25.11.2002, n.31);
- la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 e s. m. e i.;
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Fanano vigente;
- il D.P.C.M. 12.12.2005;
- la Legge 1150 del 1942;

Vista altresì la Relazione tecnica illustrativa redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7, dal Servizio Urbanistica, dalla quale si evince che è stata accertata la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, alle previsioni del PTPR, così come specificato ed integrato dal PTCP della Provincia di Modena e dai piani urbanistici comunali, posta agli atti dello stesso Servizio e che si intende qui integralmente richiamata anche nella parte motivazionale;

Vista la documentazione allegata alla domanda, posta agli atti del Servizio Urbanistica in formato digitale e composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005;*
- *Relazione tecnica*
- *Elaborati grafici;*
- *Documentazione fotografica;*

Preso atto che l'opera da realizzare rispetta i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo nonché le finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e che pertanto sussistono i presupposti per il rilascio

dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/2004 e s.m. e i.

Dato atto che:

- con nota Prot. 8523 del 17/09/2024 è stata inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- in data 29/10/2024 è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il parere Favorevole limitatamente alla compatibilità paesaggistica ed agli aspetti di tutela archeologica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, pervenuto allo scrivente Servizio in data 11/11/2024 assunto al Prot. n. 12716;

RILASCIA
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, n. 42 e s.m. e i.

Al COMUNE DI FANANO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per i lavori di **Realizzazione Invaso Fosso Mercanti**, in questo Comune, in località **CIMONCINO** su terreno catastalmente identificato al Foglio **19**, Mappale **279** e Foglio **37**, Mappali **7, 9 e 14** in conformità alla documentazione allegata all'istanza come integrata e modificata da successive integrazioni, costituita dagli elaborati posti agli atti digitali del Servizio Urbanistica ed elencati in premessa;

ed in conformità dei seguenti atti di assenso e nel rispetto delle prescrizioni in essi contenuti:

- al parere rilasciato ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio pervenuto in data 11/11/2024 assunto al Prot. n. 12716;

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale

La presente autorizzazione:

- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, c. 4, D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.);
- **è valida per un periodo di 5 anni** decorsi i quali l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4, D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.);
- non costituisce titolo abilitativo e pertanto **non autorizza l'esecuzione delle progettate opere**, le stesse potranno pertanto essere autorizzate solo da apposito titolo legittimante l'intervento urbanistico edilizio;

Si informa che la presente autorizzazione:

- sarà trasmessa in copia al Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e alla Regione Emilia Romagna ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati (art. 146, c. 11, D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.);
- è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Fanano, lì 11.11.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Covili Noemi

Originale firmato digitalmente

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
AREA TECNICA
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – TECNICO MANUTENTIVO
E LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione pratica n. 4768 del 05/11/2024

OGGETTO: COMUNE DI FANANO - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI MOVIMENTI DI TERRENO NECESSARI PER REALIZZAZIONE DI INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI FANANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 148 - 3° comma della Legge Regionale 26/04/1999 n. 3, che delega alle Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, l'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267;

Esaminata la richiesta presentata da COMUNE DI FANANO al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terreno necessari per REALIZZAZIONE DI INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO in località CIMONCINO – “FOSSO DEI MERCANTI” del Comune di FANANO sui terreni distinti al catasto terreni al foglio 37 mappali 7 - 9 - 14 e foglio 19 mappale 279 mappali e soggetti a vincolo idrogeologico;

Preso atto che la richiesta è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di FANANO dal 23/05/24 al 07/06/24, sul BURERT dal 03/07/2024 per 30 gg. e successivamente nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione E.-R. dal 25/09/2024 per 15 gg. e che durante tali periodi non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23 e in particolare l'art. 7;

Visto il Regio Decreto n. 1126 del 16/5/26 e in particolare l'art. 21;

Vista la direttiva redatta ai sensi dell'art. 150-9° comma della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1117 del 11.07.2000;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la convenzione stipulata tra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Prignano s/S, Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico;

AUTORIZZA

COMUNE DI FANANO ad eseguire i soli movimenti di terreno necessari per REALIZZAZIONE DI INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO, in conformità al progetto esecutivo agli atti presso questa Amministrazione, in località CIMONCINO – “FOSSO DEI MERCANTI” del Comune di FANANO in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267; il presente atto non modifica le previsioni degli strumenti di pianificazione.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) che gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di educazione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane;
- 2) che i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile;
- 3) che sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti;
- 4) che si regimi lo scolo delle acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- 5) che i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti;
- 6) che nell'esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate alle pag. 113, 114 e 115 della relazione geologica - geotecnica a firma del DOTT. GEOL. SARGENTI DANIELE e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento;
- 7) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell'area di cantiere o in altra area individuata preventivamente con la presente Unione di Comuni, potrà essere impiegato nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- 8) che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la presente Unione di Comuni.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite si procederà contro i trasgressori ai sensi di legge.

DELLA DATA D'INIZIO LAVORI SI RICHIEDE SIA INVIATA PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (VIA GIARDINI, 15 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), IN TEMPO UTILE PER POTER PREDISPORRE SOPRALLUOGHI E PER ESERCITARE I CONTROLLI ATTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA.

LA DIREZIONE LAVORI ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DEGLI SCAVI E/O MOVIMENTI DI TERRENO, DOVRA' COMUNICARE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO L'ULTIMAZIONE DEGLI STESSI, CERTIFICANDO CONTESTUALMENTE DI ESSERSI ATTENUTA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI QUI IMPARTITE.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE NON COSTITUISCE TITOLO

**ABILITATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, QUALORA LA
NORMATIVA VIGENTE PREVEDA PER TALI OPERE L'ACQUISIZIONE DI
ULTERIORI TITOLI AUTORIZZATIVI RILASCIATI DAGLI ENTI COMPETENTI IN
MATERIA EDILIZIA/URBANISTICA, AMBIENTALE ECC.**

**LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE VIENE INOLTRE RILASCIATA FATTI
SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.**

La presente autorizzazione ha efficacia entro i termini di validità della concessione edilizia/autorizzazione comunale o, in assenza di specifico atto amministrativo comunale che definisca i tempi, per la durata di mesi diciotto dalla data del presente atto.

La presente autorizzazione viene trasmessa all'Autorità competente, Coordinatrice della Conferenza dei Servizi, al Sindaco del Comune di FANANO che deve provvedere all'affissione all'albo pretorio per giorni 15 ai sensi dell'art. 21 del Regio Decreto n. 1126/1926 e al Nucleo Carabinieri Forestale di SESTOLA - FANANO per gli opportuni controlli.

Pavullo nel Frignano, li 05/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)

AUTORIZZAZIONE PRATICA N. 4768 DEL 05/11/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente Atto viene oggi pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 05/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Geol. Giovanni Galbucci)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - N. IUT 1203060001350959 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Giovanni Galbucci.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. DUE fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n.....del

Pavullo n/F.....Giovanni Galbucci.....Responsabile.....

(luogo)

(data)

(nome cognome)

(qualifica)

(firma)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA **OEA59A**

Bologna, rif. segnatura

REGIONE EMILIA ROMAGNA - V.I.P.S.A. -
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Comune di Fanano
comune@cert.comune.fanano.mo.it

E po.

Alla Commissione regionale di garanzia
presso il Segretariato regionale per l'Emilia-
Romagna
sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

Prot. n. rif. segnatura *Pos. Archivio* MO BN12
Class. 34.43.01/119.30 *Allegati* -

risposta ai fogli prott. Regione 887768 del 21/08/2024,
1072249 del 26/09/2024,
32818 del 11/10/2024
(nss. prott.27083 del 22/08/2024, 31011 del 26/09/2024 e
32818 del 11/10/2024)
e risposta al foglio prot. Comune 8523 del 17/09/2024
pervenuto il 17/09/2024
(ns. prot. 29958 del 18/09/2024)

Oggetto:

Comune di Fanano (MO) - località Cimoncino - Via Cimoncino, snc.

Area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1 lettere c - d - f - g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Dati catastali: Fg. 19, Mappale 279 e Fg. 37 Mappali 7, 9 e 14.

Proprietà e richiedente: Comune di Sestola sindaco Stefano Muzzarelli.

Proponente: Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni il Titolare della Posizione Organizzativa con Deleghe Dirigenziali Dott.Ssa Valentina Favero.

Lavori di: realizzazione di un inaso per lo stoccaggio idrico in Loc. Cimoncino Fosso dei Mercanti.

Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 4/2018.

Procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.

Tutela archeologica

Determinazione di competenza in termini di assenso: parere vincolante

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con le note indicate a margine, nel comunicare che questo ufficio non parteciperà alla seduta della conferenza indetta per il giorno 31 ottobre 2024, si trasmette quanto segue:

Per quanto attiene agli aspetti di tutela paesaggistica:

- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato che codesta Amministrazione ha inoltrato alla scrivente;
- *preso atto* di quanto contenuto nella relazione tecnica illustrativa allegata circa la conformità del progetto alla normativa paesaggistica vigente e la compatibilità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo;
- *preso atto* che l'intervento prevede il potenziamento e adeguamento tecnico impianti di innervamento e costruzione o aumento della capacità idrica degli invasi, in cui è previsto la realizzazione di un inaso per lo stoccaggio idrico in loc. Cimoncino Fosso dei Mercanti;
- *visto* il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio emesso in data 04/04/2024 (verbale n. 2), di cui si condividono e si confermano integralmente le valutazioni;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime la propria determinazione** nell'ambito della Conferenza di Servizi **in termini di assenso**, e rilascia pertanto **parere favorevole** ai

sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto il progetto, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito.

Si precisa che questa determinazione viene espressa nell'ambito di Conferenza di Servizi nell'ottica di garantire un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e assume pertanto valore di parere favorevole a norma dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. senza che ciò faccia venire meno gli obblighi, in capo all'Amministrazione Comunale, di eseguire gli accertamenti di competenza, anche in materia paesaggistica, comunicati i quali ci si riserva di modificare eventualmente il parere reso.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 21, c. 4, del D.P.C.M. 57/2024.

Sono inoltre fatti salvi i diritti di terzi.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti del procedimento in oggetto e si ricorda che, a conclusione del procedimento, dovrà essere trasmessa copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, come previsto dall'art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che vorrà recepire le condizioni sopra indicate.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica:

- *verificati* i precedenti agli atti;
- *vista* la documentazione progettuale pervenuta con la nota evidenziata a margine;
- *visto il Documento di Verifica archeologica preventiva, redatto dalla dott.ssa Roberta Michelini, nel quale si rileva un rischio archeologico basso o molto basso in tutta l'area interessata dalle lavorazioni;*
- *ritenuto*, pertanto, di non avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **autorizza** la realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, in quanto l'impatto su eventuali stratigrafie di interesse archeologico si ravvisa come irrilevante.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Si ritiene, comunque, opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Tomba
Firmato digitalmente da:
FRANCESCA TOMBA

O=MiC
C= IT

Responsabili dell'istruttoria:

Arch. Mattia Bonassisa, funzionario architetto

Dott.ssa Valentina Di Stefano, funzionaria archeologa

14/11/2024.1262652.E relativa a chiarimenti volontari inviati dal Comune di Fanano nell'ambito del procedimento di che trattasi;

- la nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 04/12/2024.1328809.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 04/12/2024.0087165.E, relativa alla convocazione della seduta conclusiva della conferenza dei servizi prevista per il giorno 16/12/2024 e contestuale richiesta di trasmissione dei pareri entro il 10/12/2024;

Richiamati complessivamente i lavori della conferenza e gli approfondimenti e determinazioni assunte con particolare riferimento al fatto che:

- il nulla osta idraulico di competenza della scrivente Agenzia concerne la sola occupazione di aree demaniali di pertinenza del fosso dei Mercanti interessate dalla realizzazione ed esercizio dell'invaso ed in particolare il sedime del tratto di corso d'acqua che sarà interessato dall'invaso stesso, le opere di captazione e di restituzione al corso d'acqua naturale;
- in seguito ai rilievi avanzati dalla Regione Emilia Romagna è emersa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del futuro invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino e che il proponente ha dichiarato, in sede di consegna delle integrazioni e che, vista la complessità del progetto e la sagoma irregolare dell'invaso, in accordo con il Servizio Gestione Demanio della Regione Emilia Romagna, si è concordato di procedere con la demanializzazione delle particelle catastali a conclusione dei lavori così da avere la sagoma certa dell'allargamento del fiume e pertanto allo stato attuale il nulla osta idraulico si riferisce alle aree attualmente afferenti al demanio idrico ma è da intendersi esteso anche a quelle di futura individuazione per cui dovranno essere adeguati i relativi atti di concessione;

Dato atto che per l'istruttoria sono stati assunti a riferimento gli elaborati progettuali complessivamente trasmessi dal richiedente ed in particolare:

- A1 Relazione tecnica;
- A2 Relazione idraulica;
- A3 Relazione geologica-sismica-geotecnica;
- A8 Relazione tecnica strutturale;
- T01 – Corografia;
- T02 – Planimetria generale Catasto;
- T03 – Stato di fatto documentazione fotografica;
- T04 – Sterri e riporti;

- T05 – Planimetria progetto;
- T06 – Sezioni_1;
- T07 – Sezioni_2;
- T08 – Particolari_1;
- T09 – Particolari_2;
- T10 – Layout di cantiere;
- T11 – Monitoraggi e Sicurezza.

Unitamente agli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Fanano ed acquisiti agli atti in data 17/09/2024 di cui a Prot. 1012069 e di seguito elencati:

- 01. Relazione integrazioni PAUR_V01;
- 03. Ubicazione opere su catasto;
- 05._T13_Sezione alveo con scarichi;

ed agli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Fanano ed acquisiti agli atti in data 12/11/2024, di cui ai Prot. 1250412 e Prot. 1262652 e di seguito elencati:

- Elaborato A7- Cronoprogramma Lavori;
- A1 – Relazione Tecnica Generale – Aggiornamento ottobre 2024;
- A3-Relazione geologica-sismica-geotecnica-Aggiornamento ottobre 2024;

Rilevato che allo stato attuale:

- nel tratto oggetto dell'intervento in esame, il fosso dei Mercanti risulta ad oggi intubato in condotta in cemento di diametro pari a 1 metro, per circa 60 metri, unitamente ad un fosso secondario che intercetta l'area di progetto, anch'esso localmente intubato e convogliato alla medesima vasca esistente;
- allo stato attuale è presente nell'area un piccolo invaso con annessa stazione di pompaggio ad immersione, che colletta l'acqua al bacino del Fosso Piaggia Silvestro utilizzato per il sistema di innervamento artificiale;

Dato atto che:

- l'opera oggetto del procedimento concerne la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo di volume pari a 18.270 mc, superficie 6.225 mq, con sbarramento in materiale sciolto posto sull'asse del fosso dei Mercanti. Per la realizzazione dell'invaso è previsto lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento

e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso, con equilibrio tra sterri e riporti;

- per la presa sul Fosso dei Mercanti, verrà realizzata subito a monte dell'opera una deviazione di uno dei due rami del corso d'acqua al fine di convogliare l'acqua in un unico punto di presa. La deviazione avverrà modificando leggermente il corso tramite rimodellamento dell'alveo, realizzazione di un argine in massi intasati con calcestruzzo e intasamento con calcestruzzo del fondo ghiaioso. L'opera di presa vera e propria sarà costituita da un canale a sezione trapezia con pareti e fondo in massi ciclopici intasati in c.a. (pendenza 42%) che convoglierà l'acqua in uno scatolare in cemento di sezione 2x1 m con pendenza pari al 7%.
- Il manufatto sfioratore presenta una larghezza di base dell'organo di sfioro pari a 8,5 m: l'acqua che attraverserà lo sfioratore sarà incanalata lungo una cascata costituita da una scogliera in massi intasati con calcestruzzo e successivamente recapitata al fosso dei Mercanti, il cui alveo sarà per un certo tratto rivestito con materiale grossolano. Il manufatto in calcestruzzo sarà dotato di protezione sui tre lati di ingresso dell'acqua per evitare fenomeni erosivi del rilevato arginale dovuti ad elevate velocità dell'acqua nei pressi dello sfioro.

Rilevato che l'invaso oggetto di realizzazione è situato in comune di Fanano, località Cimoncino, su terreno contraddistinto presso il N.C.T come di seguito indicato:

- Foglio 19 mappale 279
- Foglio 37 mappali 7, 9, 14
- Demanio pubblico dello stato ramo idrico – fronti mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37

del Comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico "03 – Ubicazione opere su catasto" acquisito in sede di consegna integrazioni.

Dato atto quindi che il nulla osta idraulico riguarda l'occupazione di aree demaniali con manufatti di intercettazione (e restituzione acque al fosso dei Mercanti e con il sedime del lago che intercetta tutto l'alveo attivo (ad oggi la sola porzione corrispondente al tracciato del fosso dei Mercanti stesso): trattasi infatti della realizzazione di un "invaso in linea", per la cui realizzazione ed esercizio è stata rilasciata apposita autorizzazione con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, senza derivazione ai fini dell'utilizzo della risorsa; pertanto rispetto alla documentazione trasmessa nell'ambito del presente procedimento si considera valida la sola istanza di concessione per l'occupazione di aree demaniale e superata quella per la derivazione di acque superficiali. Si intende oggetto di concessione anche l'utilizzo delle aree di risulta dalle tombature realizzate ai fini della realizzazione delle opere di captazione e restituzione acqua.

Dato atto inoltre che non si è a conoscenza dell'avvio di uno specifico procedimento per il rilascio della concessione per occupazione di aree demaniali da parte di ARPAE, con attribuzione di codice dedicato, ma il presente atto vale quale nulla osta per il rilascio della suddetta concessione;

Evidenziato inoltre, in merito all'inquadramento dell'area oggetto di intervento rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti limitatamente ai contenuti afferenti a pericolosità e rischio idraulico attinenti alle competenze attribuite allo scrivente UT, che:

- nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP della Provincia di Modena, che a seguito del raggiungimento dell'intesa tra Provincia, Autorità di Bacino del Fiume Po e Regione Emilia-Romagna, ha assunto per l'ambito territoriale di Modena il valore e gli effetti del PAI, l'area oggetto di intervento:

- o non ricade in aree individuate come invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 10) né in aree individuate come fasce di espansione inondabili (art. 9, comma 2, lettera a), corrispondenti di fatto rispettivamente alle fasce A (fascia di deflusso della piena) e B (fascia di esondazione) del PAI;

- o non rientra all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica e pertanto non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 11 relativo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio in ordine all'applicazione del principio di invarianza (o udometrica) per nuovi insediamenti ed infrastrutture.

- per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, si evidenzia che le superfici oggetto del presente procedimento, non ricadono in aree potenzialmente allagabili individuate nelle Mappe della pericolosità del PGRA approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino del Fiume Po così come successivamente confermate anche nell'aggiornamento delle Mappe predisposte, pubblicate ed approvate nell'ambito delle attività connesse al riesame ad aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027 (Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nn. 7/2019, 8/2019 e 5/2021, Decreti del Segretario Generale nn. 131/2021, 43/2022 e 49/2022);

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui

al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopraccitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante "*Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*", con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 recante "*Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 recante "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*", con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Ritenuto che i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso, nonché il manufatto sfioratore siano compatibili con il buon regime idraulico del *Fosso dei Mercanti* e non ne

pregiudichino l'officiosità idraulica, nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

alla concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del *torrente Fosso dei Mercanti*, identificata come fronte mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37 del catasto del comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico "03 – Ubicazione opere su catasto" acquisito in sede di consegna integrazioni con manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso (e conseguente utilizzo delle aree di risulta), con manufatto sfioratore e sedime di parte dell'invaso stesso, in conformità agli elaborati progettuali presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. per le fasi di realizzazione e gestione dell'invaso in linea dovranno essere rispettate tutte le condizioni già imposte dalla specifica autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza per l'esercizio e la fruizione di tutte le aree demaniali;

prescrizioni relative alla fase di realizzazione delle opere:

2. dovrà essere posta particolare cura alle opere di raccordo sia in termini di captazione dal corso d'acqua che restituzione delle acque garantendo il ripristino dell'officiosità idraulica a monte e a valle;
3. il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Ufficio la data di inizio lavori del manufatto di scarico (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
4. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
5. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del *Fosso dei Mercanti* per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti

mantenendo sollevata l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

7. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;
8. i lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo e/o sulle sponde dei corsi d'acqua a seguito dei lavori, che dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti;
9. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
11. i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità, a lavori ultimati dovranno essere rimossi gli eventuali accessi realizzati con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente;
12. l'intervento di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
13. lo scrivente UT non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
14. a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'ufficiosa idraulica dell'alveo e delle scarpate del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori;

prescrizioni relative alla fase di esercizio con riferimento all'occupazione di demanio idrico integrative rispetto a quelle già previste per la fase di esercizio dell'invaso:

15. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del *Fosso dei Mercanti* e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche

o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);

16. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
17. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
18. le eventuali attività di riprofilatura e gestione dei sedimenti al fine di garantire l'officiosità idraulica con particolare riferimento al tratto posto a monte dell'opera di presa dovranno essere eseguite senza allontanamento di materiale inerte dal sedime demaniale che dovrà essere opportunamente riposizionato in loro;
19. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
20. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
21. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
22. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
23. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

24. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso e con il manufatto sfioratore potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
25. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente critici. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.
26. per gli adempimenti necessari a conclusione dei lavori si rimanda a quanto già prescritto nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'invaso, precisando che gli elaborati as-built dovranno essere condivisi anche ARPAE al fine di legittimare in via definitiva il sedime oggetto di occupazione e perfezionare il procedimento di demanializzazione delle aree così come prescritto;
27. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

Con riferimento a quanto richiamato in premessa circa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area interessata dal lago, si precisa che il presente nulla osta è da intendersi valido e prescrittivo per tutta l'area che sarà in via definitiva ascritta al demanio pubblico dello stato ramo idrico con l'occupazione del lago.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori.

Si informa inoltre che con determinazione n. 2388 del 04/08/2023 del Direttore di Agenzia "Conferimento incarico di dirigente di area di progetto ed interim nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001", è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Francesca Lugli, l'incarico di Dirigente dell'Area di progetto "Coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali", presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prorogato con determinazione del Direttore di Agenzia n. 1255 del 23/04/2024.

Si informa altresì, che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile ad interim

Ing. Francesca Lugli

(documento firmato digitalmente)

FL/PS

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 4310 del 10/12/2024 MODENA

Proposta: DPC/2024/4464 del 10/12/2024

Struttura proponente: SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'INVASO DENOMINATO "INVASO DEI MERCANTI" IN LOCALITÀ CIMONCINO DEL COMUNE DI FANANO (MO).

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

Firmatario: FRANCESCA LUGLI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Responsabile del procedimento: Francesca Lugli

r_emiro.Giunta - Prot. 11/12/2024.1354588.F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43, «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna» e s.m.i;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 istitutiva dell'Agenda Regionale di Protezione Civile (ora, ai sensi della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) (di seguito "Agenzia");
- la L.R. 30/07/2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7/04/2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e, quindi, anche dell'Agenda regionale di protezione civile (artt. 19 e 68);

Richiamate:

- la D.G.R. n. 457 del 27/03/2023 "Approvazione nuovo Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna", adottato con determinazione del Direttore di Agenzia n. 4095 del 9/11/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenda n. 658 del 28/02/2024 di approvazione del "DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL PATRIMONIO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE";
- la D.G.R. n. 2317 del 22/12/2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- la D.G.R. n. 157 del 29/01/2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione" che ha approvato il PIAO 2024-2026 e l'organizzazione dell'Ente per gli anni 2024-2026;
- la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", per la parte ancora vigente;
- la D.G.R. n. 426 del 21/03/2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia" con la quale la Giunta regionale ha confermato l'incarico di Direttore dell'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile alla Dott.ssa Rita Nicolini, a decorrere dal 01.04.2022 e fino al termine della legislatura;

- la D.G.R. n. 2319 del 22/12/2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 1049 del 25/03/2022 ad oggetto: "RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E PROROGA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE";
- la D.G.R. n. 1615 del 28.09.2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della giunta regionale";
- la determinazione dirigenziale n. 2388 del 04/08/2023 "Conferimento incarico di dirigente di area di progetto ed interim nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001", con la quale è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Francesca Lugli, l'incarico di Dirigente dell'Area di progetto "Coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali", presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile; prorogato con determinazione del Direttore di Agenzia n. 1255 del 23/04/2024.

Vista la principale normativa di settore:

- il D.P.R. n. 1363/1959 che ha disposto l' "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta" stabilendo in premessa, in particolare, che "per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare";
- la Circolare del Ministero dei lavori Pubblici, 4/12/1987 n. 352 con la quale sono state emanate "Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1/11/1959, n. 1363";
- la Legge 183/1989 e s.m.i., ora abrogata, la quale stabiliva all'art. 10, comma 4 che "rientrano nella competenza delle Regioni ... le attribuzioni di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363 (4/c), per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.";
- il D.lgs. 112/1998 che all'art. 89 comma 1, lett. b), riprendendo quanto già disposto dalla L. 183/1989, ha

conferito alle Regioni le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, ossia alle dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Tali funzioni sono state successivamente egualmente espresse dall'art. 61, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la Delibera del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990 con la quale la Regione Emilia - Romagna ha approvato *"Disposizioni e direttive per la costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale"*;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i. che ha approvato la *"Riforma del sistema regionale e locale"* e, in particolare, all'art. 143, ha disposto che *"in attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) ... la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584, attraverso i servizi tecnici di bacino"*;
- il D.M. 14/01/2008 con il quale sono state approvate *"Norme tecniche per le costruzioni"*, aggiornato con D.M. 17 gennaio 2018;
- il D.M. 26 giugno 2014 con il quale sono state approvate *"Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)"*. In particolare, si pone in risalto il paragrafo *"A.l. - Ambito di applicazione"*, nel quale si specifica che *"... per gli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 m³, come definiti al cap. B1, l'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di ritenuta, quali delle norme ... siano da applicare. Il progetto e la costruzione delle opere e degli interventi oggetto delle presenti norme devono conformarsi alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (NTC), nel rispetto delle disposizioni particolari indicate"*;

Premesso che:

- la competenza e il controllo sugli invasi artificiali è stata conferita alle Regioni ai sensi dell'art. 10 della Legge 183/1989 e s.m.i., ora recepita dall'art. 61 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Regione Emilia-Romagna ha emanato direttive per la costruzione, esercizio e vigilanza degli invasi artificiali mediante la Delibera di Consiglio Regionale n. 3109/1990;
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata

dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercitava direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi Tecnici di Bacino;

- a seguito della L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile è chiamata ad espletare le funzioni in materia di gestione delle attività estrattive e protezione civile già svolte dalle Province e le funzioni in materia di difesa del suolo svolte dall'ex Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti Po;
- questo ufficio territoriale è attualmente chiamato a svolgere le funzioni in capo all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'ambito di Modena, come da declaratoria approvata con la citata D.D. n. 1049/2022;

VISTI:

- la nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 01/07/2024.0711854.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 43570.E del 01/07/2024, con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" in Comune di Fanano (MO), proposto dal Comune di Fanano e viene contestualmente indetta una conferenza di servizi istruttoria svoltasi il giorno 18/07/2024;
- la richiesta di chiarimenti ed integrazioni inviata dallo scrivente UT n.02/08/2024.0050580.U;
- la nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 29/09/2024.1072249.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 46604.E del 26/09/2024, relativa alla presentazione di integrazioni da parte del Comune di Fanano, nell'ambito del procedimento sopra citato e contestuale convocazione conferenza dei servizi per il giorno 16/10/2024.
- la nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 11/10/2024.10.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 49659.E del 11/10/2024, relativa alla

variazione data per la conferenza dei servizi sopra citata dal giorno 16/10/2024 al giorno 31/10/2024.

- la nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 12/11/2024.1250412.E e prot. 14/11/2024.1262652.E relativa a chiarimenti volontari inviati dal Comune di Fanano nell'ambito del procedimento di che trattasi;

In relazione alla realizzazione dell'invaso previsto nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" in Comune di Fanano (MO), su terreno contraddistinto presso il N.C.T. come di seguito indicato:

- Foglio 19 mappale 279
- Foglio 37 mappali 7, 9, 14
- Demanio pubblico dello stato ramo idrico - fronti mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37

del Comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico "03 - Ubicazione opere su catasto" acquisito in sede di consegna integrazioni.

- l'opera oggetto del procedimento concerne la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo di volume pari a 18.270 mc, superficie 6.225 mq, con sbarramento in materiale sciolto posto sull'asse del fosso dei Mercanti. Per la realizzazione dell'invaso è previsto lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso, con equilibrio tra sterri e riporti;
- trattasi di invaso "in linea", ovvero di un ampliamento dell'alveo che comporta la creazione di un bacino di raccolta dotato di opere di sbarramento per il quale il corso d'acqua rio dei Mercanti diviene immissario ed emissario;
- allo stato attuale è presente un piccolo invaso con annessa stazione di pompaggio ad immersione, che colletta l'acqua al bacino del Fosso Piaggia Silvestro utilizzato per il sistema di innevamento artificiale;
- nel tratto oggetto dell'intervento in esame, il fosso dei Mercanti risulta ad oggi intubato in condotta in cemento di diametro pari a 1 metro, per circa 60 metri, unitamente ad un fosso secondario che intercetta l'area di progetto, anch'esso localmente intubato e convogliato alla medesima vasca esistente.

Visti:

- gli elaborati tecnici e grafici presentati dai tecnici incaricati dal comune di Fanano, parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito elencati:
 - A1 Relazione tecnica;
 - A2 Relazione idraulica;
 - A3 Relazione geologica-sismica-geotecnica;
 - A8 Relazione tecnica strutturale;
 - T01 - Corografia;
 - T02 - Planimetria generale Catasto;
 - T03 - Stato di fatto documentazione fotografica;
 - T04 - Sterri e riporti;
 - T05 - Planimetria progetto;
 - T06 - Sezioni_1;
 - T07 - Sezioni_2;
 - T08 - Particolari_1;
 - T09 - Particolari_2;
 - T10 - Layout di cantiere;
 - T11 - Monitoraggi e Sicurezza.

Unitamente agli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Fanano ed acquisiti agli atti in data 17/09/2024 di cui a Prot. 1012069 e di seguito elencati:

- 01. Relazione integrazioni PAUR_V01;
- 03. Ubicazione opere su catasto;
- 05. T13_Sezione alveo con scarichi;

ed agli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Fanano ed acquisiti agli atti in data 12/11/2024, di cui ai Prot. 1250412 e Prot. 1262652 e di seguito elencati:

- Elaborato A7- Cronoprogramma Lavori;
- A1 - Relazione Tecnica Generale - Aggiornamento ottobre 2024;
- A3-Relazione geologica-sismica-geotecnica- Aggiornamento ottobre 2024;

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell'istruttoria espletata da personale tecnico dell'ufficio territoriale competente è stato riscontrato quanto segue:
 - o la relazione tecnica generale riporta:
 - l'opera in esame, dal punto di vista idraulico, è costituita da un vaso con sbarramento di ritenuta posto lungo il corso del Fosso dei Mercanti,

- l'invaso, di forma irregolare ottimizzata per le caratteristiche morfologiche dell'area, avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:

Volume di invaso	18.270 mc
Superficie specchio d'acqua alla massima regolazione	6.225 mq
Altezza massima invaso	3,6 m
Franco netto	1,5 m
Altezza massima della diga	8 m

- l'opera è assimilabile ad un bacino di accumulo con sbarramento in materiale sciolto e sfioratore in calcestruzzo e pietra, posto sull'asse del Fosso dei Mercanti;
- la realizzazione dell'invaso avverrà attraverso lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso all'invaso;
- il progetto prevede un sostanziale equilibrio tra sterri e riporti;
- l'impermeabilità dell'argine di ritenuta è affidato alle caratteristiche delle argille e peliti presenti in loco con cui verrà realizzato l'invaso stesso;
- il progetto prevede lo scavo in banco di circa 15.360 mc di materiale e un ricollocamento dello stesso per la realizzazione del rilevato arginale, delle impermeabilizzazioni, della pista di accesso all'invaso, della sistemazione del tratto di fosso immediatamente a valle e, limitatamente alla componente superficiale organica del terreno asportato, della finitura con rinverdimento delle superfici denudate.
- in relazione al rilevato arginale, il coronamento del corpo di ritenuta sarà posizionato ad una quota di 1415 m s.l.m. e avrà una larghezza minima di 4 m. L'altezza massima dell'argine sarà di 8 m. Il paramento esterno del rilevato sarà realizzato secondo pendenze variabili tra i 30° e i 38°, valore massimo previsto sull'asse del fosso ove saranno collocati la scogliera e lo sfioratore. I paramenti interni dell'invaso avranno una pendenza di 34° salvo nelle zone ove il perimetro assume curvature maggiori: qui la pendenza del paramento sarà minore per questioni realizzative e geometriche.

- l'impermeabilizzazione dell'invaso sarà effettuata attraverso l'utilizzo del materiale argilloso presente in loco, con una struttura omogenea costruita con Ghiaie argillose o Peliti ghiaiose compattate in strati progressivi di 0.3 m, alternando le frazioni A/G in modo che i vuoti della frazione ghiaiosa vengano riempiti dalla frazione argillosa. Ciò consentirà di potere contare sulla resistenza strutturale delle ghiaie e sulla impermeabilità e coesione delle argille.
- il franco netto, ovvero la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso, è stato posto pari a 1,5 m, ovvero il valore minimo previsto da normativa per le dighe in materiali sciolti di altezza fino a 15 m. Come da paragrafo C.2 del DM 26 giugno 2014 sono stati considerati l'altezza di onda e run-up da vento e sisma, stimati complessivamente in 6 cm, e i cedimenti del rilevato per 4,5 cm.
- i sistemi di presa e carico del bacino saranno realizzati per funzionare ad acqua fluente e posizionati sull'asse del Fosso dei Mercanti appena a monte del bacino e sull'asse di un fosso minore sul lato ovest dell'invaso.
- il progetto prevede la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo armato all'interno della vasca (lato nord). La tenuta della giunzione tra calcestruzzo e terreno andrà assicurata tramite idonea apposizione di materiale argilloso impermeabile per uno spessore di almeno 50 cm. Da questo elemento avranno origine le condotte dello scarico di fondo e della restituzione del DMV. Il collegamento tra manufatto e invaso sarà realizzato tramite condotta in polietilene DN 400 PN 10 posta alla quota del fondo munita di saracinesca, che verrà lasciata aperta, in condizioni di normale esercizio dell'invaso. Il fondo dell'invaso nei pressi del punto di presa della condotta sarà protetto tramite massi intasati con calcestruzzo.
- l'accessibilità al manufatto sarà garantita direttamente dalla pista di accesso.
- lo scarico di fondo sarà posizionato esternamente al corpo del rilevato e costituito da una condotta in polietilene ad altissima resistenza DN 400 mm per condotte in pressione PN10, lunga 50 m. La condotta avrà punto di imbocco nel manufatto in calcestruzzo predisposto per gli scarichi e le pompe a immersione e sfocerà a valle dello sfioratore superficiale senza attraversare lo sbarramento. Gli organi di manovra

saranno situati in apposito pozzetto poco prima dello sfocio.

- per la gestione dell'interrimento, si agirà in modo preventivo attraverso il rapido rinverdimento delle superfici denudate e in esercizio con la manutenzione dei pozzetti di regimazione acque superficiali e il rapido svuotamento annuale dell'invaso.
- in relazione al rischio di rottura (Dam Break), nei 3,6 km a valle dell'area di invaso il corso del Fosso dei Mercanti non interseca insediamenti di rilievo o opere potenzialmente a rischio (strade, ponti, ecc.) in caso di piena improvvisa. Le uniche opere intersecate sono rappresentate da: un tratturo che attraversa il corso del fosso in località Binella, comunque lontano dalle abitazioni; un ponte pedonale in località Rovinaccia (Canevare), lontano dalle abitazioni. Per questi motivi è stato omesso il calcolo degli effetti della piena derivante da rottura della diga (Dam Break).

RILEVATO CHE in esito all'istruttoria espletata da personale tecnico dell'ufficio territoriale competente, di cui è parte il sopralluogo effettuato in data 18/07/2024, risulta che possa essere autorizzato l'esercizio dell'invaso esistente in oggetto;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzato anche l'esercizio del suddetto invaso, a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le condizioni inserite nel "Foglio condizioni per la realizzazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'invaso" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATI inoltre:

- la D.G.R. n. 2416/2008 «Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali» e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.D. n. 700 del 28/02/2018 "Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante: Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna";
- la determinazione dirigenziale del Direttore dell'Agenzia n. 2657 dell'1/09/2020 "Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018";
- la D.D. n. 180 del 24/01/2024 "Adozione del piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva dell'Agenzia

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - anno 2024”;

- la D.G.R. n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione” ed in particolare l'Allegato D) Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza. Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - Triennio 2024-2026”;

- il D.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs. n.97/2016;

- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal D.lgs. n. 97/2016;

ATTESTATO che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

1. di rilasciare al Comune di Fanano, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti” in Comune di Fanano (MO), su terreno contraddistinto presso il N.C.T. come di seguito indicato:

- Foglio 19 mappale 279
- Foglio 37 mappali 7, 9, 14
- Demanio pubblico dello stato ramo idrico - fronti mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37

del Comune di Fanano,

così come rappresentato negli elaborati tecnici e grafici allegati alla richiesta di cui al sopra citato prot. n. 43570.E del 01/07/2024 e successive integrazioni (in particolare elaborato grafico “03 - Ubicazione opere su catasto” inviato in sede di consegna integrazioni), richiamati in premessa, e nel rispetto di quanto prescritto nel “Foglio condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'invaso”, allegati al presente atto;

2. di stabilire che:

- a) l'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi e condizioni di gestione degli invasi contenute negli allegati “Foglio condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione

dell'invaso" che, debitamente sottoscritti dall'interessato e trattenuti agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

b) l'autorizzazione si intende rilasciata a titolo personale al soggetto (Ente) ivi indicato. Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, dovrà essere comunicato allo Scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

3. con particolare riferimento alla caratteristica di invaso in linea per cui parte dell'area di sedime dell'invaso stesso è costituita dal corso del Fosso dei Mercanti appartenente al demanio pubblico dello stato - ramo idrico:

a. dovranno essere rispettate anche le prescrizioni impartite con apposito nulla osta idraulico per occupazione di aree demaniali rilasciato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 01/07/2024.0711854.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 43570.E del 01/07/2024;

b. in considerazione dell'impossibilità di accedere direttamente al tratto di corso d'acqua intercluso dal nuovo bacino, la manutenzione dello stesso è da intendersi in capo al titolare dell'autorizzazione dell'invaso, comprese tutte le opere di captazione e restituzione al corpo idrico;

c. il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare periodicamente e comunque dopo ogni evento di piena le condizioni di regolare deflusso del fosso dei Mercanti avendo cura di adottare le eventuali misure necessarie per scongiurare il verificarsi di criticità;

4. con riferimento all'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del presente invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino a cui sarà dato seguito solo a conclusione dei lavori così da disporre della sagoma certa dell'allargamento del fiume, così come argomentato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna sopra citato, di stabilire che la presente autorizzazione si intende

valida anche a conclusione del procedimento di demanializzazione alle medesime condizioni;

5. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);
6. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
7. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
8. l'Ufficio territoriale concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza geologica, idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo;
9. l'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della delibera del Consiglio Regionale n. 3109/1990, indipendentemente da altri obblighi e dalle



normative previste da leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti;

10. l'interessato è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che l'opera autorizzata, durante il suo esercizio, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
11. per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza dell'esercizio degli involucri suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assumerà piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo questa Amministrazione;
12. la presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sugli involucri artificiali;
13. di dare atto che il presente atto è soggetto agli ulteriori obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
14. di dare informazione che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

FRANCESCA LUGLI

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'INVASO

Contiene gli obblighi e le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione al sig.
Stefano Muzzarelli in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di Fanano
alla realizzazione e all'esercizio dell'invaso sito
in Comune di Fanano località Cimoncino – Fosso dei Mercanti
Foglio 19 Mappali 279 e Foglio 37 Mappali 7, 9 e 14

ARTICOLO 1 CARATTERISTICHE DELLO SBARRAMENTO E RELATIVO BACINO

- Materiale costituente lo sbarramento: Ghiaie argillose e scogliera di massi ciclopici
- Lunghezza sbarramento: 150m
- Altezza massima sbarramento: 8m
- Altezza fuori piano campagna: 8m
- Larghezza di coronamento: 4m
- Pendenza paramenti a monte: 40°
- Pendenza paramenti valle: 34°
- Massimo invaso mc: 18.270
- Superficie totale dell'invaso: 6.225mq
- Superficie del bacino imbrifero: 1,271 12kmq
- Descrizione delle opere di carico: l'opera di ingresso sarà costituita da un canale a sezione trapezia con pareti e fondo in massi ciclopici intasati in c.a. (pendenza 42%) che convoglierà l'acqua in uno scatolare in cemento di sezione 2x1 m con pendenza pari al 7%. La sezione dello scatolare è dimensionata in modo da poter smaltire la portata di massima piena di progetto. Lungo il canale di adduzione sarà collocata una griglia in profilati in acciaio a doppio T che bloccheranno ramaglie e altri corpi non desiderati.
- Descrizione delle opere di scarico: Attraverso la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo armato all'interno della vasca (lato nord). Da questo elemento avranno origine le condotte dello scarico di fondo e della restituzione del deflusso minimo al fosso. Lo scarico di fondo sarà posizionato esternamente al corpo del rilevato e costituito da una condotta in polietilene ad altissima resistenza DN 400 mm per condotte in pressione PN10, lunga 50 m. La condotta avrà punto di imbocco nel manufatto in calcestruzzo predisposto per gli scarichi e sfocerà a valle dello sfioratore superficiale senza attraversare lo sbarramento.
- Descrizione delle opere sussidiarie: L'invaso si andrà ad inserire in un'area caratterizzata dalla presenza di numeri percorsi e snodi utilizzati sia nella stagione invernale che estiva per la fruizione turistico-ricreativa e naturalistica del territorio. Il perimetro dell'invaso fungerà da snodo per tali percorsi qualificando la rete stessa. L'accesso all'invaso sarà realizzato raccordando la pista esistente di collegamento con il centro servizi del Cimoncino al corpo del rilevato; sarà inoltre presente un secondo accesso sul lato sud, dalla pista da sci esistente, anch'esso realizzato tramite un semplice raccordo di quota. Sono previste, agli estremi del corpo del rilevato, adeguate piazzole di manovra per i mezzi.
- Franco netto di coronamento: 1.5m

- Descrizione delle opere di impermeabilizzazione con descrizione della qualità del materiale impiegato: L'impermeabilità della vasca è affidata alla caratteristica delle argille e peliti presenti in loco con cui verrà realizzato.
- Descrizione delle opere di emergenza e recinzione: Lungo le porzioni di perimetro in cui il dislivello tra camminamento e livello di regolazione risulta elevato, nonché nei punti in cui vi è pericolo di caduta, sarà realizzata una staccionata di legno di castagno impregnata in autoclave di altezza pari a 1,10 m misurata sul traverso più alto e montanti di 1,15 m. Sarà realizzata con tre traversi opportunamente distanziati.
- Descrizione delle opere provvisorie: La realizzazione delle opere comporta la necessità di deviare temporaneamente il corso dei due fossi che interessano l'area dei lavori; tali deviazioni verranno realizzate mediante la posa a monte dell'area, lungo il corso dei fossi, di due opere di presa temporanea costituite da pozzetti prefabbricati 150x150 cm e relative tubazioni in polietilene corrugato diametro 400mm che riverseranno l'acqua raccolta direttamente a valle dell'area di cantiere nel Fosso dei Mercanti. Le tubazioni temporanee verranno lasciate in soprasuolo eccezione fatta per un breve tratto (circa 8 m) della deviazione del fosso secondario che andrà interrata in quanto interseca la pista di accesso al cantiere.

ARTICOLO 2 MESSA IN ESERCIZIO

La messa in esercizio dell'invaso è effettuabile soltanto dopo che questo Servizio avrà rilasciato il certificato di rispondenza dell'opera al progetto autorizzato.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare a questo Servizio la messa in esercizio dell'invaso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 3 VIGILANZA

Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 di questo atto non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo.

Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente disastrosi. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.

Il personale tecnico di questo Servizio potrà, in ogni momento, avere libero accesso alle opere autorizzate e potrà imporre, anche verbalmente, al titolare dell'autorizzazione, quando ricorrano casi gravi di pericolo per la pubblica incolumità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e le cose.

In caso di collasso totale o parziale dello sbarramento, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente avvertire la Stazione Carabinieri più vicina, il Sindaco del Comune su cui insiste il bacino ed i Vigili del Fuoco.

L'elenco dei numeri di telefono di rilevante interesse deve quindi essere predisposto all'atto della messa in esercizio dell'invaso

ARTICOLO 4 MANUTENZIONE

Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'invaso di cui all'art. 1 e agli elaborati tecnici consegnati agli atti di questo servizio.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare i periodici lavori di manutenzione, ed in particolare la pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante, il ripristino degli sbarramenti in terra che abbiano subito ruscellamenti o piccoli smottamenti, la pulizia ed il ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la portata di progetto, nonché il ripristino dell'impermeabilizzazione.

Per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria (es. lesioni o abbassamenti dello sbarramento, modifica dello sfioratore, svasso dell'invaso conseguente l'interramento, sostituzione dell'impermeabilizzazione, ecc.) occorre, ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 del presente atto, ottenere l'autorizzazione preventiva da questo servizio presentando il progetto esecutivo delle opere che si intendono effettuare.

ARTICOLO 5 VISITE PERIODICHE

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ogni uno anni, con riferimento alla data della messa in esercizio, a presentare una relazione di idoneità statica dell'opera a firma di tecnico abilitato.

ARTICOLO 6 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

L'invaso dovrà essere completamente recintato, dovranno essere predisposti cartelli monitori di pericolo ed i cancelli di accesso dovranno essere chiusi con lucchetto.

ARTICOLO 7 PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE

Questo Servizio ha facoltà di ispezionare in qualsiasi momento l'opera in questione e di imporre tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per assicurare la pubblica incolumità. In caso estremo potrà anche essere revocata la presente autorizzazione e in tal caso il proprietario dovrà provvedere a demolire tutta, o in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa.

ARTICOLO 8 NORME E CONDIZIONI SPECIALI

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1125 del 28/08/1986 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1.11.1959 numero 1363.

ARTICOLO 9 RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso, nonché dell'inosservanza di qualsiasi Legge o Regolamento che violasse durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso; inoltre è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che delle condizioni del presente testo, di tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3109 del 19/03/1990, nel D.P.R. 01/11/1959 n. 1363, nel T.U. di Leggi 11/12/1933 n. 1775, nel T.U. di Leggi 25/07/1904 n. 523, nel D.M. 26/06/2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)", nella Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 04/12/1987 n. 352.

ARTICOLO 10
CHIUSURA DI ESERCIZIO ED ABBANDONO DELL'INVASO

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare immediatamente a questo Servizio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso. In caso di chiusura temporanea il titolare dovrà comunque rispettare quanto prescritto dagli artt. 3-4-5-6 del presente atto.

In caso di chiusura definitiva dovrà:

- procedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso;
- presentare un progetto di sistemazione definitiva dei luoghi interessati dalle opere di cui all'art. 1 del presente atto al fine di ottenere l'autorizzazione all'abbandono del bacino da parte di questo Servizio. Per l'effettuazione dei suddetti lavori dovrà sottostare a quanto richiamato all'art.9;
- sottostare alle prescrizioni di questo Servizio in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.

Soltanto dopo che questo Servizio, a lavori di sistemazione ultimati, avrà certificato che lo sbarramento e il relativo bacino sono da considerarsi demoliti, il concessionario o il richiedente l'autorizzazione o il proprietario potrà considerarsi libero dagli impegni derivanti dal presente atto e dalle Leggi e Regolamenti richiamati all'art. 9.

ARTICOLO 11
DOMICILIO LEGALE

Il sottoscritto Stefano Muzzarelli in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di Fanano nato a _____ e residente a _____ }

elege il proprio domicilio legale

nel Comune di Fanano in Piazza Marconi, n. 1.

Fanano, li 02/12/2024

Sottoscritto per accettazione delle condizioni e degli obblighi del presente Disciplinare dal richiedente l'autorizzazione.

Stefano Muzzarelli
Sindaco pro-tempore

Il Dirigente ad Interim
(Ing. Francesca Lugli)



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-160 del 13/01/2025
Oggetto	Proc. Cod. MO23T0004 - Concessione per occupazione di area del demanio idrico consistente in un tratto della sezione dell'alveo del Fosso dei Mercanti nel comune di Fanano (MO) per uso naturalistico ricreativo. Richiedente: Comune di Fanano
Proposta	n. PDET-AMB-2025-118 del 09/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico consistente in un tratto della sezione dell'alveo del Fosso dei Mercanti nel comune di Fanano (MO) per uso naturalistico ricreativo .

Proc. Cod. MO23T0004

Richiedente: Comune di Fanano

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) i cui allegati sono costituiti dallo studio di impatto ambientale, dal progetto denominato "Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in Località Cimoncino - Fosso dei Mercanti" in comune di Fanano (MO), dall'elenco delle autorizzazioni richieste e dalla relativa documentazione tecnica depositata presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna - Area VIA in data 02/04/2024 (PG.2024.345933), con cui il Comune di Fanano (C.F. 00562780361) ha presentato domanda di rilascio di concessione relativa all'occupazione di area demaniale determinata dal sedime dell'invaso realizzato mediante allargamento dell'alveo del Fosso dei Mercanti in comune di Fanano (MO) avente uno specchio d'acqua alla massima regolazione pari a 6.225 m² e capacità di 18.270



m³, identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del Comune di Fanano;

DATO ATTO che l'Autorità precedente responsabile del procedimento di PAUR è la Regione Emilia-Romagna che ha sovrinteso a tutte le fasi del procedimento amministrativo, comprendenti:

- l'avviso al pubblico con pubblicazione sul BURERT, avvenuto in data 03/07/2024 anche sul sito web della Regione Emilia Romagna - Portale VIA, con la raccolta di eventuali opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione: non pervenute;
- l'indizione della conferenza di servizi istruttoria congiuntamente a sopralluogo avvenuta in data 18/07/2024;
- la trasmissione al Proponente della richiesta delle integrazioni pervenute da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza, avvenuta in data 21/08/2024;
- la pubblicazione sul sito web della Regione Emilia Romagna - Portale VIA delle integrazioni ricevute da parte del Proponente in data 17/09/2024;
- l'indizione della conferenza di servizi in data 16/10/2024, successivamente posticipata al 31/10/2024 con accoglimento delle richieste motivate addotte dal Proponente;

PRESO ATTO che in sede di quest'ultima Conferenza nessun Ente partecipante ha espresso motivi ostativi alla realizzazione del progetto in esame ma sono state espresse le considerazioni sinteticamente riassunte come di seguito, da parte di tutti gli Enti intervenuti:

- le opere previste sono da considerare come modifica alla regolazione del corso d'acqua in quanto non viene attuata alcuna derivazione, pertanto ogni concessione d'uso della risorsa idrica richiesta e prevista nel progetto, sia essa ad uso innevamento artificiale o ad integrazione del fabbisogno acquedottistico della rete civile nei periodi di crisi idrica o ad uso emergenziale in caso di incendi boschivi, viene a cadere;

- 
- il progetto consiste in un allargamento dell'alveo che crea una raccolta con immissario ed emissario (o invaso "in linea") senza che la risorsa idrica venga trattenuta, dando luogo alla formazione di un invaso con scopo naturalistico ricreativo;

PRESO ATTO anche che il Comune di Fanano una volta ultimati i lavori e definite precisamente le aree occupate, anche se attualmente ricadenti nella proprietà del Comune, si è impegnato fin d'ora a richiedere la demanializzazione delle aree all'Agenzia regionale del Demanio in base alla quale la concessione dovrà essere successivamente integrata/adequata;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 23/12/2024;

CONSIDERATO che

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Fanano, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Fanano è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Fanano (C.F. 00562780361) la concessione relativa all'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un invaso, mediante lavori di allargamento dell'alveo del Fosso dei Mercanti, avente uno specchio d'acqua alla massima regolazione pari a 6.225 m² e capacità di 18.270 m³ in comune di Fanano (MO), per uso



- naturalistico ricreativo identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del N.C.T. del Comune di Fanano, procedimento **MO23T0004**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di esentare il Comune di Fanano, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
 5. di esentare altresì il Comune di Fanano dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
 6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 23/12/2024;
 7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Modena e ne sarà notificata copia semplice al Comune di Fanano, alla RER - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
 11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità

Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dal Comune di Fanano, C.F. 00562780361 (cod. pratica MO23T0004).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Concessione per l'occupazione di area demaniale, uso naturalistico ricreativo, determinata dal sedime dell'invaso realizzato mediante sbarramento di ritenuta posto lungo il corso del Fosso dei Mercanti in comune di Fanano (MO, ubicato su terreno identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del N.C.T. del Comune di Fanano, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente:

Volume di vasca	18.270 mq
Superficie specchio d'acqua alla massima regolazione	6.225 mq
Altezza massima vasca	3.6 m
Franco netto	1.5 m
Altezza massima della diga	8 m

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Fanano, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 895/2007.
2. Il Comune di Fanano è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

3. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2042.
4. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a



darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

5. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
6. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello



stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico "03 – Ubicazione opere su catasto" inviato in sede di consegna integrazioni, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO23T0004;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla



vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente, quali parti integranti e sostanziali della concessione demaniale, le prescrizioni contenute e di cui alla determinazione dirigenziale n. 4310 del 10/12/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena, prescrizioni ed atto che dovrà essere rispettato e si intende qui integralmente richiamato, così come quanto contenuto nel nulla osta idraulico dell'Agenzia stessa, registrate al protocollo r_emiro.Giunta - Prot. 11/12/2024.1354588.E:

“nulla osta idraulico alla concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del torrente Fosso dei Mercanti, identificata come fronte mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37 del catasto del comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico “03 – Ubicazione opere su catasto” acquisito in sede di consegna integrazioni con manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso (e conseguente utilizzo delle aree di risulta), con manufatto sfioratore e sedime di parte dell'invaso stesso, in conformità agli elaborati progettuali presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:



1. per le fasi di realizzazione e gestione dell'invaso in linea dovranno essere rispettate tutte le condizioni già imposte dalla specifica autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza per l'esercizio e la fruizione di tutte le aree demaniali;

prescrizioni relative alla fase di realizzazione delle opere:

2. dovrà essere posta particolare cura alle opere di raccordo sia in termini di captazione dal corso d'acqua che restituzione delle acque garantendo il ripristino dell'efficienza idraulica a monte e a valle;
3. il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Ufficio la data di inizio lavori del manufatto di scarico (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
4. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
5. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del Fosso dei Mercanti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;



7. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;
8. i lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo e/o sulle sponde dei corsi d'acqua a seguito dei lavori, che dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti;
9. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
11. i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità, a lavori ultimati dovranno essere rimossi gli eventuali accessi realizzati con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente;
12. l'intervento di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
13. lo scrivente UT non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
14. a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'officiosità idraulica dell'alveo e delle scarpate del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori;

prescrizioni relative alla fase di esercizio con riferimento all'occupazione di demanio idrico integrative rispetto a quelle già previste per la fase di esercizio dell'invaso:

15. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);
16. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
17. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
18. le eventuali attività di riprofilatura e gestione dei sedimenti al fine di garantire l'officiosità idraulica con particolare riferimento al tratto posto a monte dell'opera di



- presa dovranno essere eseguite senza allontanamento di materiale inerte dal sedime demaniale che dovrà essere opportunamente riposizionato in loro;
19. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
 20. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
 21. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
 22. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
 23. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
 24. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso e con il manufatto sfioratore potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
 25. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente critici. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.



26. per gli adempimenti necessari a conclusione dei lavori si rimanda a quanto già prescritto nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'invaso, precisando che gli elaborati as-built dovranno essere condivisi anche ARPAE al fine di legittimare in via definitiva il sedime oggetto di occupazione e perfezionare il procedimento di demanializzazione delle aree così come prescritto;
27. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

Con riferimento a quanto richiamato in premessa circa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area interessata dal lago, si precisa che il presente nulla osta è da intendersi valido e prescrittivo per tutta l'area che sarà in via definitiva ascritta al demanio pubblico dello stato ramo idrico con l'occupazione del lago.”;

“con particolare riferimento alla caratteristica di vaso in linea per cui parte dell'area di sedime dell'invaso stesso è costituita dal corso del Fosso dei Mercanti appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico:

- dovranno essere rispettate anche le prescrizioni impartite con apposito nulla osta idraulico per occupazione di aree demaniali rilasciato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato “Realizzazione di vaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti” avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia- Romagna, prot. 01/07/2024.0711854.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 43570.E del 01/07/2024;



- in considerazione dell'impossibilità di accedere direttamente al tratto di corso d'acqua intercluso dal nuovo bacino, la manutenzione dello stesso è da intendersi in capo al titolare dell'autorizzazione dell'invaso, comprese tutte le opere di captazione e restituzione al corpo idrico;
- il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare periodicamente e comunque dopo ogni evento di piena le condizioni di regolare deflusso del fosso dei Mercanti avendo cura di adottare le eventuali misure necessarie per scongiurare il verificarsi di criticità;
- con riferimento all'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del presente vaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino a cui sarà dato seguito solo a conclusione dei lavori così da disporre della sagoma certa dell'allargamento del fiume, così come argomentato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione di vaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti" avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna sopra citato, di stabilire che la presente autorizzazione si intende valida anche a conclusione del procedimento di demanializzazione alle medesime condizioni;
- il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di vaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'vaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);



- i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
- le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
- l'Ufficio territoriale concedente (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza geologica, idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo, l'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della delibera del Consiglio Regionale n. 3109/1990, indipendentemente da altri obblighi e dalle normative previste da leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, l'interessato è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che l'opera autorizzata, durante il suo esercizio, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti, per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza dell'esercizio degli invasi suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assumerà piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo l'Amministrazione; l'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sugli invasi artificiali."

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI



1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

Il sottoscritto Stefano Muzzarelli, in qualità di Sindaco pro tempore del comune di Fanano, c.f. 00562780361, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 23/12/2024, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 14/01/2025.0028079.F

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/65

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/65

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 96 del 27/01/2025

Seduta Num. 5

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi